



**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari  
Sitzungsberichte des Regionalrates

X Legislatura - X Gesetzgebungsperiode  
1988 - 1993


SEDUTA 109 SITZUNG

18.11.1992



**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI  
VERZEICHNIS DER REDNER**

<b>ROMANO Francesco</b> <i>(Gruppo Socialista Italiano)</i>	pag.	2-5-27-42-46-48-52-54-56-59-60-68
<b>RELLA Alberto</b> <i>(Partito Democratico della Sinistra)</i>	"	5-9-11
<b>ANDREOLLI Tarcisio</b> <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	"	6-39
<b>BENEDIKTER Alfons</b> <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	6-9-14-16-17-25-36-59-62-63
<b>FERRETTI Remo</b> <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	"	13-15-23-27
<b>KASERER Robert</b> <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	15-47
<b>BRUGGER Siegfried</b> <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	20
<b>KLOTZ Eva</b> <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	23-61-69
<b>TAVERNA Claudio</b> <i>(Gruppo Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)</i>	"	27
<b>TRIBUS Arnold</b> <i>(Gruppo Lista Verde - Grüne Fraktion-Grupa Vërc)</i>	"	29-60
<b>HOLZMANN Giorgio</b> <i>(Gruppo Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)</i>	"	31
<b>MERANER Gerold</b> <i>(Gemischte Fraktion)</i>	"	31
<b>MONTALI Luigi</b> <i>(Gruppo Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)</i>	"	33
<b>KUBSTATSCHER Josef</b> <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	49



## INDICE


**Disegno di legge n. 72:**  
Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione  
Trentino-Alto Adige (presentato dalla Giunta  
regionale)

pag. 1

## INHALTSANGABE

**Gesetzentwurf Nr. 72:**  
Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-  
Südtirol (eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 1



## **Presidenza del Vicepresidente Franco Tretter**

Ore 10.10

**PRESIDENTE**: Prego procedere con l'appello nominale.

**MORELLI**: (segretario):(fa l'appello nominale)  
(Sekretär):(ruft die Namen auf)

**PRESIDENTE**: La seduta è aperta. Hanno giustificato la loro assenza i cons. Ricci, Jori, Kofler e Peterlini.

Prego dare lettura del processo verbale della precedente seduta.

**MORELLI**: (segretario):(legge il processo verbale)  
(Sekretär):(verliest das Protokoll)

**PRESIDENTE**: Ci sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna. Il processo verbale si intende approvato.

Chiederei alla collega Bertolini se può collaborare con la Presidenza per la lettura del testo tedesco, non essendo presente il collega Pahl.

Passiamo alla trattazione del punto n. 3 dell'ordine del giorno: **Disegno di legge n. 72: Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige (presentato dalla Giunta regionale)**. Ieri abbiamo chiuso i lavori approvando l'art. 37. Siamo all'art. 38.

### **CAPO III RESPONSABILITA'**

#### **Art. 38**

#### **Disposizioni in materia di responsabilità**

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti dei Comuni è personale e non si trasmette agli eredi.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli amministratori e al personale dipendente delle forme associative e degli enti dipendenti dai Comuni disciplinati o previsti dalla presente legge.

### **KAPITEL III HAFTUNG**

#### **Art. 38**

#### **Bestimmungen über die Haftung**

1. Für die Verwalter und das Personal gelten die in Kraft befindlichen Bestimmungen über die Haftung der Zivilbeamten im Staatsdienst.

2. Der Schatzmeister und jeder sonstige Rechnungsführer, der öffentliche Gelder verwaltet oder mit der Verwaltung der Güter der örtlichen Körperschaften beauftragt ist, sowie Personen, die in die Aufgaben der genannten Bediensteten eingreifen, müssen über ihre Verwaltung Rechenschaft geben. Sie unterliegen der Gerichtsbarkeit des Rechnungshofes nach den Vorschriften und Verfahren, die in den geltenden Gesetzen vorgesehen sind.

3. Haftungsklagen verjähren fünf Jahre nach Tatausführung. Die Haftung der Verwalter und Bediensteten der Gemeinden ist persönlich und wird nicht auf die Erben übertragen.

4. Die Bestimmungen dieses Artikels gelten für die Verwalter und für das Personal der zusammengeschlossenen Gemeinden und der von den Gemeinden abhängigen Körperschaften, die in diesem Gesetz geregelt oder vorgesehen sind.

**PRESIDENTE:** All'art. 38 sono stati presentati alcuni emendamenti: al comma 2 due emendamenti identici presentati dai conss. Benedikter e Tribus che recitano:

"2 bis. I componenti della giunta provinciale quale organo di controllo sono personalmente e solidamente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa nell'esercizio delle loro funzioni."

E' stato presentato un sub-emendamento dalla Giunta a firma dell'assessore Romano, che recita:

"Sub-emendamento al comma 2 bis:

al settimo rigo del comma 2 bis, dopo la parola "colpa" è aggiunta la parola "grave".

Al comma 3 è stato presentato un emendamento a firma del cons. Benedikter:

"3. L'azione di responsabilità di prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto o l'evento dannoso si è verificato. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti dei comuni è personale e non si estende agli eredi."

(BENEDIKTER + TRIBUS GLEICHLAUTEND): 2 bis. Die Mitglieder der Landesregierung als Kontrollorgan haften persönlich und gemeinsam für die den Lokalkörperschaften durch vorsätzliche Verschuldung oder Fahrlässigkeit zugefügten Schäden bei der Ausübung ihrer Aufgaben.

(ROMANO): Abänderungsantrag zum Änderungsantrag zum Absatz 2 bis: Bei Absatz 2 bis, Zeile 7, wird vor dem Wort: "Fahrlässigkeit" das Wort "schwerwiegend" eingefügt.

(BENEDIKTER): 3. Haftungsklagen verjähren fünf Jahre nachdem die schädigende Tat oder Handlung erfolgt ist. Die Haftung der Verwalter und Bediensteten der Gemeinden ist persönlich und wird nicht auf die Erben ausgedehnt.

**PRESIDENTE:** Siamo sull'emendamento che diventa un comma aggiuntivo all'art. 38. Il cons. Benedikter intende illustrarlo? No.

La parola all'assessore Romano.

**ROMANO:** Semplicemente per economia proponiamo l'aggiunta all'emendamento del cons. Benedikter della parola "grave", prima perché è già contenuta nell'art. 38 dell'art. 58 della legge n. 142 e poi perché giuridicamente si parla sempre di dolo o colpa grave. Detto questo gli emendamenti dei conss. Benedikter ed altri ripropongono due commi dell'art. 58 della 142, quindi ci vedono perfettamente concordi.

**PRESIDENTE:** Pongo in votazione il sub-emendamento della Giunta a firma dell'assessore Romano. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

L'emendamento è approvato all'unanimità.

Pongo in votazione l'emendamento Benedikter e Tribus. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

L'emendamento è approvato all'unanimità.

Pongo in votazione l'emendamento al comma 3 del cons. Benedikter. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

All'unanimità l'emendamento è approvato.

Qualcuno intende intervenire sull'articolo?

Pongo in votazione l'articolo così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 3 astensioni, nessun voto contrario e tutti gli altri favorevoli, l'art. 38 così emendato è approvato.

#### TITOLO IV FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE INTERCOMUNALE E SERVIZI

##### CAPO I FORME COLLABORATIVE COMUNALI

###### Art. 39 Disposizioni generali

1. I Comuni, al fine di svolgere le proprie funzioni in modo adeguato e coordinato o di effettuare interventi di reciproco interesse, possono adottare le forme associative o di cooperazione previste dai successivi articoli 40, 41, 42 e 43. I Comuni ladini della Valle di Fassa possono gestire in forma associata le funzioni attribuite o delegate ai Comuni da leggi o regolamenti anche ricorrendo a forme associative e collaborative diverse da quelle precedentemente indicate.

2. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 1, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane e per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi propri dei Comuni o a questi delegati dalla Regione e dalle Province autonome nonché allo scopo di promuovere la fusione tra di loro di parte o di tutti i Comuni associati, sono inoltre previste le Comunità montane, enti locali, dotati di autonomia statutaria. L'istituzione, la denominazione e l'ordinamento di tali enti sono disciplinati dalle leggi provinciali ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

#### TITEL IV FORMEN DES ZUSAMMENSCHLUSSES ZWECKS ZWISCHENGEMEINDLICHER ZUSAMMENARBEIT: DIENSTE

##### KAPITEL I FORMEN DER ZWISCHENGEMEINDLICHEN ZUSAMMENARBEIT

###### Art. 39 Allgemeine Bestimmungen

1. Die Gemeinden können, um ihre Funktionen in angemessener und koordinierter

Weise auszuführen oder Maßnahmen von gemeinsamem Interesse durchzuführen, die in den nachstehenden Artikeln 40, 41, 42 und 43 vorgesehenen Formen des Zusammenschlusses oder der Zusammenarbeit nutzen. Die ladinischen Gemeinden des Fassatales können die den Gemeinden laut Gesetzen oder Verordnungen zustehenden oder übertragenen Aufgaben auf der Grundlage des Zusammenschlusses ausüben, wobei sie auch andere Formen des Zusammenschlusses und der Zusammenarbeit in Anspruch nehmen können.

2. Unbeschadet der im vorstehenden Absatz 1 enthaltenen Bestimmungen werden außerdem die Berggemeinschaften, die örtlichen Körperschaften mit der Befugnis zum Erlaß des eigenen Statutes sind, vorgesehen, um den Aufschwung der Berggebiete zu fördern, um auf der Grundlage des Zusammenschlusses die Ausübung von Funktionen und von Diensten, die den Gemeinden zustehen oder die ihnen von der Region und von den autonomen Provinzen übertragen wurden, zu ermöglichen sowie um die Vereinigung von einem Teil der Gemeinden oder von allen zusammengeschlossenen Gemeinden zu fördern. Die Errichtung, die Benennung und die Ordnung dieser Körperschaften werden durch die Landesgesetze im Sinne des Artikels 7 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 279 geregelt.

**PRESIDENTE:** All'articolo sono stati presentati alcuni emendamenti; al secondo comma c'è un emendamento, a firma del cons. Benedikter, che recita:

"2. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 1, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane e per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi propri dei Comuni o a questi delegati dalla Regione e dalle Province autonome nonché allo scopo di promuovere la fusione tra di loro di parte o di tutti i Comuni associati, sono inoltre previste le Comunità montane, enti locali, dotati di autonomia statutaria. L'ordinamento delle Comunità montane ai sensi dei principi stabiliti dagli articoli 28 e 29 della legge 8/6/1990 n. 142 spetta alle Province autonome in virtù dell'art. 7 del D.P.R. 22/3/1974 n. 279."

Il cons. Rella ritira il proprio emendamento al comma 2, mantiene invece l'emendamento aggiuntivo, il comma 2 bis, che recita:

"2 bis. Dalle comunità montane sono comunque esclusi i comuni con popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti e i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano superiore a 600 metri di altitudine sia inferiore al quindici per cento della popolazione complessiva."

(BENEDIKTER): 2. Unbeschadet der im vorstehenden Absatz 1 enthaltenen Bestimmungen werden außerdem die Berggemeinschaften, die örtlichen Körperschaften mit der Befugnis zum Erlaß des eigenen Statutes sind, vorgesehen, um den Aufschwung der Berggebiete zu fördern, um auf der Grundlage des Zusammenschlusses die Ausübung von Funktionen und von Diensten, die den Gemeinden zustehen oder die ihnen von der Region und von den autonomen Provinzen übertragen wurden, zu ermöglichen sowie um die Vereinigung von einem Teil der Gemeinden oder von allen zusammengeschlossenen Gemeinden zu fördern. Die Ordnung der Berggemeinschaften nach den in den Artikeln 28 und 29 des Gesetzes Nr. 142 vom 8.6.1990 vorgesehenen Bestimmungen wird kraft Artikel 7 des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 279 vom 22.3.1974 den autonomen Provinzen vorbehalten.

(RELLA): 2 bis. Von den Berggemeinschaften werden die Gemeinden mit einer Gesamtzahl von mehr als 30.000 Einwohnern und jene Gemeinden, die teilweise als Berggemeinden zu betrachten sind - dies wenn die ansässige Bevölkerung im Berggebiet über 600 m Meereshöhe weniger als 15 Prozent der

Gesamtbevölkerung beträgt - ausgeschlossen.

**PRESIDENTE:** Nessuno si oppone alla proposta del cons. Kaserer di rendere linguisticamente più preciso il testo del secondo comma dell'art. 39?

La parola all'assessore Romano.

**ROMANO:** Intendo dire che si tratta di un emendamento concordato che la Giunta accoglie, quindi penso non sia il caso di svolgere discussione.

**PRESIDENTE:** Cons. Benedikter, intende intervenire? No.

Pongo in votazione l'emendamento del cons. Benedikter. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 2 astensioni, nessun voto contrario e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Cons. Rella, intende illustrare il suo emendamento?

La parola al cons. Rella.

**RELLA:** Signor Presidente, l'avvenuta approvazione dell'emendamento del cons. Benedikter recupera la previsione della 142, che il testo della Giunta aveva escluso, tuttavia sottolineo come la proposta formulata ripeta quasi piattamente la concezione di Comunità montana, viceversa l'art. 28 della legge n. 142, secondo comma, ha precisato in modo evidentissimo che dalle Comunità sono comunque esclusi i Comuni con popolazione complessiva superiore ai 40.000 abitanti ed i Comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15% della popolazione complessiva.

La nostra realtà è parzialmente diversa, i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti sono soltanto due, il principio invece riguarda la definizione necessaria dell'area effettivamente montana, rispetto alla quale si svilupperà l'organizzazione ed il criterio operativo delle Comunità montane, rammento solo per rendere più percorribile la comprensione di questo provvedimento e la coerenza della proposta, che con il suo voto, assessore Romano, con quello del Presidente Andreolli e con quello della maggioranza consiliare di Trento tutte le leggi fatte negli ultimi anni hanno escluso i Comuni di Trento e Rovereto dalla regolamentazione delle Comunità montane, considerandoli Comuni autonomi rispetto al criterio di Comunità montana, perché hanno un ambito ed una dimensione adeguata a funzionare come Comune autonomo e non come realtà intercomunale. La volontà del legislatore nazionale è frutto di una discussione che forse non ha pari, è durata molti anni per una ridefinizione di questa caratterizzazione istituzionale nazionale e per rifinalizzare la legge sulla montagna.

L'obiettivo è quello di portare ad effettivo riconoscimento, e quindi efficace, i Comuni che sono effettivamente montani e le realtà che sono effettivamente montane, stabilendo che tali sono quelle che hanno una popolazione residente nell'area montana al di sopra di una certa quota, in una dimensione non inferiore al 15%, riconoscendo ormai non più proponibile come Comune montano più grande d'Italia il Comune di Roma, secondo Comune montano d'Italia il Comune di Bologna e per quanto ci riguarda le città o le aree di fondovalle, questo ha portato a un indebolimento del concetto di montagna e al riconoscimento delle politiche proprie.

L'emendamento è finalizzato a recuperare la previsione del secondo comma dell'art. 28 della legge n. 142, che non a caso ha voluto evidenziare in modo preciso che rispetto a tutta la normativa previgente debbono in ogni caso essere esclusi i Comuni con dimensione e popolazione come ho ricordato, oppure che non abbiano la popolazione effettivamente residente in montagna. Da questo punto di vista sarebbe ridicolo affermare che nella Provincia di Trento e nella Provincia di Bolzano tutti i Comuni sono montani perché tutto il territorio è considerato montano, perché questo significa un

annacquamento delle politiche specifiche che debbono essere svolte per la montagna.

Ripeto che sarebbe poi una contraddizione con quanto già è stato fatto per esempio in Provincia di Trento, dove già vigono le Comunità montane come comprensori e dove sono state escluse le due città, però è importante anche stabilire questo elemento della dimensione della popolazione che deve essere residente al di sopra della quota considerata valida per definire un'area come montana, perché soltanto in quelle condizioni c'è logica per una politica conseguente.

Quindi è solo il recupero di quanto già previsto nella 142 con una correzione: i Comuni da escludere in ogni caso non sono quelli con più di 40.000, ma quelli con più di 30.000 residenti, poiché altrimenti avremmo solo Trento e Bolzano, viceversa, ci sono Trento, Bolzano, Merano e Rovereto.

**PRESIDENTE:** Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento? Nessuno. La Giunta?

La parola al Presidente Andreolli.

**ANDREOLLI:** Grazie, signor Presidente. Ebbi modo già di esprimere al collega Rella negli incontri interni della sotto-Commissione la posizione della Giunta su questo, che si discosta dal suo pensiero.

E' vero che la legge n. 142 parla tassativamente dei vincoli numerici, però non possiamo dimenticare che la nostra è una realtà diversa, certo Roma e Bologna classificarle Comunità o città montane è abbastanza ridicolo, ma che Trento e Bolzano abbiano caratteristiche diverse rispetto a Bologna e Roma e che si possano legittimamente classificarle città montane non è del tutto improprio. La 142 stabilisce un vincolo, ma non per nulla siamo qui, perché abbiamo un titolo per apportare le modifiche alla 142 che riteniamo congrue alla nostra specificità, altrimenti il legislatore nazionale ci avrebbe detto che anche alla Regione Trentino-Alto Adige si applica la 142 e chiuso, e qui siamo nel merito e nell'opinabilità...

*(Interruzione)*

**ANDREOLLI:** Vediamo. Allora se siamo in contraddizione lo chiariremo. Però a noi pare che questa distinzione possa essere mantenuta, perché le caratteristiche morfologiche sostanziali delle due città più grosse di Trento e Bolzano possano configurarsi anche come città montane, non per nulla con legge provinciale di Bolzano che ha istituito le Comunità di valle, ma che sono nella fattispecie la stessa cosa, ha classificato il solo Comune di Bolzano Comunità di valle. Finalmente c'è in atto nella Provincia autonoma di Trento una linea che si sta muovendo all'interno della Giunta provinciale e che ha adombrato una proposta concreta di riordino dei comprensori e della trasformazione in Comunità montane. Allora credo che vada in sintonia con queste politiche delle due Province autonome il riconoscere tutti i Comuni del Trentino e del Sudtirolo Comuni montani. Ci rendiamo conto che il problema non è la stessa cosa, ma fra un problema di programmazione di carattere generale rispetto alla specificità, prevale quello di carattere generale, per cui riteniamo coerente con un progetto politico già in atto anche all'interno delle due Province autonome andare in questa direzione. Grazie.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Benedikter.

**BENEDIKTER:** Herr Präsident Andreolli, der Ausschuß hat vorhin einem Änderungsantrag zum zweiten Absatz zugestimmt, wo es heißt: "...die Provinzen sind zuständig...". Wir haben damals erreicht, daß die Provinzen für die Berggemeinschaften und alles, was mit dem Berggebiet zu tun hat, zuständig sind. Die Art. 28 und 29 des Gemeindeautonomiereformgesetzes Nr. 142 sehen unter anderem vor - um eine Mißbrauch, der nicht nur bei uns sondern in ganz Italien erfolgt ist, abzuschaffen -, daß Städte mit mehr als 40.000 Einwohnern nicht als Berggebiete erklärt werden

können, so wie bei uns das ganze Land als Berggebiet erklärt worden ist, was bestimmt nicht richtig war. Denn Sie wissen, Herr Präsident, daß heute aufgrund der Abschaffung gewisser EG-Schranken, die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus dem Ausland freigemacht wird und die Bergbauern können nicht mehr mit sicheren Einkommen, ob Milch oder Getreide, rechnen. Daher müssen sich die Bergbauern eine Senkung des Lebensstandard erwarten, wenn nicht Sondermaßnahmen ergriffen werden, welche den Bergbauern ermöglichen werden - wenn sie als Bergbauern weiter so arbeiten, wie es eben herkömmlich üblich war -, die Vielfalt der Kulturlandschaft zu erhalten. Aber das betrifft die echten Bergbauern und nicht die Talböden, also die Obst- und Weinbauern. Insofern ist es richtig, daß die Städte über 40.000 oder auch über 30.000 Einwohner, siehe Rovereto und Meran, nicht als Berggebiete erklärt werden. Die Städte als solche, denn es heißt ja, auch dort sind die Bestandteile der Gemeinden, die echt als Berggebiet gelten können, genießen trotzdem die Vorteile des Berggebietes. Insofern haben wir ja schon der Grenze von 40.000 zugestimmt, sodaß es hier nur darum ginge, diese Grenze nicht noch auf 30.000 senken, um eben auch Rovereto und Meran unter den Nicht-Berggebieten einzubeziehen, was sowieso bedeutet, daß nur diese Städte, im Teil, der nicht in das Berggebiet fällt (das wären die Städte als solche), nicht mehr als Berggebiete anerkannt werden. Abg. Rella beantragt eben, daß das Berggebiet mindestens nicht unter den 600 Metern gelegen sein sollte. Das würde bedeuten, daß bei uns der Talboden bis Meran nicht als Berggebiet angesehen wird und wir wissen, da ist alles Obst- und Weinbau.

Insofern finde ich es richtig, daß wir nicht auf diesem unmöglichen Begriff des Berggebietes beharren - Südtirol und Trentino sind Bergregionen, aber es gibt auch Teile, die Talböden sind und wenn man hört, das sei ein Berggebiet, dann zweifelt man wirklich an der Vernunft derer, die das eingeführt haben. Aber wir haben ja schon darüber abgestimmt, daß die Gemeinden mit einer Gesamteinwohnerzahl über 40.000 nicht als Berggebiete angesehen werden können, so wie es das Staatsgesetz vorsieht, und es geht da nur mehr um die Ausdehnung des Nicht-Berggebietes auch auf die Städte über 30.000 Einwohner. Ich glaube, es wäre wirklich vernünftig, diese Grenze zu reduzieren, um den echten Bergbauern die Mittel, die für das Berggebiet bestimmt werden können, zur Verfügung zu stellen, da dies jetzt notwendig geworden ist. Mit dem Abbau der Sperre gewisser Einfuhren aus den Nicht-EG-Ländern, aus der Dritten Welt, sind sie benachteiligt worden und dieser Nachteil kann durch höhere Preise ihrer Erzeugnisse wieder wettgemacht werden, damit sie doch annähernd denselben Lebensstandard wie die Talbauern erreichen können.

*(Egregio Presidente Andreolli, la Giunta ha appena votato a favore di un emendamento al comma 2 il quale recita : "...le province sono competenti..." infatti siamo riusciti a far sì che la competenza in materia di comunità montane e tutto ciò che ad esse è connesso, venga attribuita alle Province. Gli art. 28 e 29 della legge di riforma sull'ordinamento dei Comuni prevedono tra l'altro, onde eliminare un abuso in atto non solo da noi, bensì in tutt'Italia, che i comuni montani con più di 40.000 abitanti siano esclusi dalle comunità montane e non vengano quindi dichiarati tali, mentre sappiamo invece che ad es. la nostra Provincia è stata dichiarata zone montana, cosa peraltro non corretta. Come Lei sa, signor Presidente, oggi, con l'abolizione delle barriere per l'importazione di prodotti agricoli da Paesi non comunitari, la situazione per gli agricoltori d'alta montagna è cambiata, ed essi non possono più fare assegnamento su un reddito sicuro. Per questo motivo, se non verranno prese delle misure particolari che permettano ai coltivatori d'alta montagna di salvaguardare la pluralità del paesaggio culturale, presupponendo che continuino a lavorare come facevano originariamente, si dovrà prevedere una diminuzione del loro livello di vita. Mi pare sia quindi corretto che città con una popolazione superiore a 40.000 o 30.000 abitanti, ad es. Rovereto o Merano, non vengano dichiarate zone montane. Le città che possono però vantare di essere situate su un vero territorio montano godono degli stessi vantaggi delle zone montane. Poiché abbiamo già votato a favore della soglia dei 40.000 abitanti, ora si tratterebbe solamente di ridurre tale soglia ai 30.000*

abitanti, escludendo così ad es. Rovereto e Merano dalle comunità montane. A sua volta ciò significa che questi comuni parzialmente non montani non potrebbero più venir dichiarati territorio montano. Il cons. Rella prevede nel suo emendamento che il territorio montano non sia situato al di sopra dei 600 metri di altitudine. Ciò significherebbe che le zone di fondovalle fino a Merano non verrebbero più dichiarate territorio montano, mentre sappiamo che tale territorio è adibito alla coltivazione della frutta e del vino.

Per questo ritengo corretto non insistere su questo concetto di territorio montano; l'Alto Adige ed il Trentino sono prevalentemente costituite da zone montane, ma vi sono anche altre zone, quali quelle di fondovalle, e se si sente parlare di territorio montano, allora si dubita veramente della ratio di coloro i quali hanno introdotto tale concetto. Ma ripeto, abbiamo già votato a favore dell'esclusione da comunità montane di quei comuni con una popolazione superiore a 40.000 abitanti, cosicché ora si tratterebbe solamente di ridurre tale soglia ai 30.000 abitanti. Tale proposta mi pare ragionevole, in quanto così facendo, potremmo mettere a disposizione dei coltivatori d'alta montagna proprio quei mezzi destinati ai territori montani, cosa che ora si rende necessaria. Infatti l'abolizione delle barriere concernenti le importazioni da Paesi non comunitari, del Terzo Mondo, ha pregiudicato la situazione dei coltivatori d'alta montagna che solamente con un aumento dei prezzi dei loro prodotti potrebbero riavvicinare il proprio tenore di vita a quello dei contadini che vivono nelle zone di fondovalle).

**PRESIDENTE:** Altri intendono intervenire sull'emendamento? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 8 voti favorevoli, 8 astenuti e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Sull'articolo qualcuno intende intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione l'articolo così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 3 voti contrari, 6 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'articolo 39 è approvato.

#### Art. 40 Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera pubblica le Province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatorie fra Comuni o fra Provincia autonoma e Comuni, previa statuizione di un disciplinare tipo.

4. Le convenzioni costituiscono accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### Art. 40 Vereinbarungen

1. Zur Koordinierung bestimmter Funktionen und Dienste können die Gemeinden diesbezügliche Vereinbarungen miteinander abschließen.

2. In den Vereinbarungen müssen deren Zweck, ihre Laufzeit und die Formen der

Absprachen zwischen den betreffenden Körperschaften sowie deren finanzielle Beziehungen und gegenseitige Pflichten und Garantien festgelegt sein.

3. Zur befristeten Führung eines bestimmten Dienstes oder zur Ausführung eines öffentlichen Bauvorhabens können die autonomen Provinzen Trient und Bozen auf Sachgebieten ihrer Zuständigkeit Formen einer Pflichtvereinbarung zwischen Gemeinden oder zwischen einer autonomen Provinz und Gemeinden vorsehen; voranzugehen hat die Aufstellung einer Musterregelung.

4. Die Vereinbarungen stellen Verwaltungsabkommen im Sinne des Artikels 15 des Gesetzes vom 7. August 1990, Nr. 241 dar.

**PRESIDENTE**: All'art. 40 è stato presentato un emendamento a firma della Giunta che recita:

"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro con le Province autonome o con altri Enti pubblici locali apposite convenzioni."

"1. Zur Koordinierung bestimmter Funktionen und Dienste können die Gemeinden diesbezügliche Vereinbarungen miteinander mit den autonomen Provinzen oder mit anderen öffentlichen örtlichen Körperschaften abschließen."

**PRESIDENTE**: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento?

La parola al cons. Rella.

**RELLA**: Chiedo, signor Presidente, se fosse possibile, se la Giunta è disponibile bene, altrimenti chiedo di sospendere se non ci fosse l'intesa, perché è un passo delicato. Va bene? Allora, siccome il testo originale stabiliva che le convenzioni possono avvenire solo tra Comuni, con l'emendamento si dice che possono avvenire con Comuni, con le Province o con altri Enti pubblici, questo escluderebbe la possibilità di fare convenzioni fra loro e con privati, ora la forma moderna delle gestioni dei servizi determinati è quella dell'appalto ed esso può avvenire anche tramite una convenzione tra più enti e con privati, allora è importante inserire qui anche "o soggetti privati", altrimenti con questa formulazione sarebbe esclusa questa facoltà. Quindi credo che dopo le parole "con le Province autonome" bisognerebbe mettere una virgola e proseguire con "con altri enti pubblici locali o con soggetti privati". Se si può fare tecnicamente senza bisogno di formalizzare...

**PRESIDENTE**: Direi di fare così, anche perché tutte le cose devono essere formalizzate, non perché sia un formalista.

Qualcuno intende prendere la parola sull'art. 40?

C'è una proposta emendativa, ma nel frattempo vorrei chiedere al cons. Kaserer quando è pronto per riprendere l'articolo che abbiamo lasciato in sospeso.

E' stato presentato un emendamento all'emendamento della Giunta che recita: "Al comma 1, dopo "enti pubblici locali" sono inserite le parole "o soggetti privati", cancellata la "o" precedente, da sostituire con una virgola.

La parola al cons. Benedikter.

**BENEDIKTER**: Hat der Ausschuß da mitgetan? Ich möchte schon um Aufmerksamkeit bitten. Meiner Ansicht nach muß dieses gewaltige Mißverständnis zur Rückverweisung des Gesetzes führen, denn diese Abkommen, von denen im Art. 24 des Staatsgesetzes die Rede ist, haben mit "appalti" nicht das geringste zu tun. Es steht da: "Zur Koordinierung bestimmter Funktionen und Dienste können die Gemeinden diesbezügliche Vereinbarungen miteinander mit den autonomen Provinzen oder mit anderen

öffentlichen örtlichen Körperschaften abschließen". Das hat doch nichts mit Arbeitsvergabe zu tun. Die Arbeitsvergabe wird in den Art. 22 und 23 des Staatsgesetzes grundsätzlich geregelt. Im Staatsgesetz ist vorgesehen, daß die Gemeinden unter sich Abkommen abschließen können. Das können sie doch nie mit privaten Rechtsinhabern tun. Die Gemeinden können mit Privaten, ob es dann eine Gesellschaft oder ein Einzelner ist, ein Abkommen abschließen, damit der Private die öffentlich-rechtlichen Funktionen der Gemeinde ausübt. Meiner Ansicht nach war der ursprüngliche Ausschlußtext hier richtig. Er ist auch von der Kommission nicht abgeändert worden, wo es heißt: "Um koordiniert Funktionen ausüben zu können, können die Gemeinden unter sich eigene Abkommen abschließen...". Man hat die Provinz ausgelassen, weil die Provinz bei uns nicht eine gewöhnliche Provinz, eine höhere Gemeinde ist, sondern etwas anderes, das sozusagen den Staat vertritt. Deswegen gehört die Provinz eigentlich auch nicht in den Vorschlag des Assessors Romano hinein, wo ausdrücklich "con le province autonome e con altri enti pubblici locali" steht. Meiner Ansicht nach, um Gemeindefunktionen und Gemeindedienste auszuüben, kann es zweckmäßig sein, daß Gemeinden unter sich zusammenschließen, denn Art. 28 besagt, daß wenn sich Gemeinden zusammenschließen und wenn eine Berggemeinschaft da ist, dann muß das der Berggemeinschaft übertragen werden. Wir haben das im vorigen Artikel bekräftigt. Aber bei uns hat es keinen Sinn, die Provinz mit einzubeziehen, daß sie zusammen mit einzelnen Gemeinden Befugnisse ausübt, die Gemeindebefugnisse sind, und auch nicht andere öffentlich-rechtliche Körperschaften. Wer könnten diese anderen Körperschaften sein? Wir wissen es, es gibt ja keine. Ja, es gibt die Handelskammern, aber es hat auch keinen Sinn, daß die Handelskammern mit einer Gemeinde ein Abkommen abschließen, um Gemeindeaufgaben auszuüben. Es gibt sonst keine örtlichen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, abgesehen von der Provinz. Deshalb bin ich der Ansicht, daß auch das, was Assessor Romano vorschlägt, gegen die Grundsätze ist, denn die Gemeinde kann sich, um ihre Funktionen ausüben zu können, mit anderen Gemeinden verbünden und dann ein Konsortium bilden. Aber dort, wo eine Berggemeinschaft ist - und das haben wir erst jetzt bekräftigt - dort, wenn sich eine Gemeinde mit einer anderen Gemeinde verbündet, um gemeinsam Funktionen und Dienste auszuüben, dann muß es bei uns die Berggemeinschaft sein bzw. die Gemeinde Bozen braucht die Berggemeinschaft, sondern kann es als Gemeinde Bozen machen und braucht kein Abkommen.

Ich bin also der Ansicht, daß hier sowohl der Antrag, der vom Abg. Rella ausgegangen ist, gegen die elementaren Grundsätze verstößt, als auch das, was Assessor Romano zuletzt vorgeschlagen hat, während der ursprüngliche Text des Ausschusses in Ordnung war.

*(La Giunta ha contribuito alla stesura di quest'emendamento? Desidererei si prestasse un po' d'attenzione a quanto ora sto per dire. Ritengo che alla base di quest'emendamento vi sia un enorme malinteso che condurrà al rinvio della legge, poiché le convenzioni, di cui si parla all'art. 24 della legge statale, non hanno nulla a che vedere con gli appalti. Tale articolo recita infatti: "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni...". Per cui non hanno nulla a che vedere con la concessione di appalti, disciplinata invece dagli articoli 22 e 23 della legge statale. I comuni possono infatti stipulare apposite convenzioni, ma non con soggetti di diritto privato, cioè con società o singoli per esercitare le funzioni di diritto pubblico del comune. Per questo sono dell'avviso che il testo originario elaborato dalla Giunta regionale fosse corretto. Esso infatti non è stato emendato dalla commissione, laddove prevede la possibilità per i comuni di stipulare convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni. Ora, nell'emendamento presentato dall'assessore sono citate le Province, anche se le nostre province sono Province autonome che fungono da ente sovraordinato ai Comuni, ed in questo contesto si può dire che esse svolgono le funzioni dello Stato. Per questo motivo l'emendamento proposto dall'assessore Romano non è corretto quando dice: "con le province autonome e con altri enti pubblici locali". Per l'esercizio di funzioni e lo svolgimento di servizi comunali i comuni possono associarsi in*

consorzi, ed infatti l'art. 28 prevede che se i comuni si associano e vi è una comunità montana, tali funzioni debbono essere delegate alla comunità stessa. E tale principio è stato sancito dall'articolo precedente. Tuttavia ritengo fuorviante includere sia le Province, poiché queste esercitano delle potestà assieme ai singoli comuni, che sono potestà comunali, sia altri enti pubblici locali. Quali potrebbero essere tali enti pubblici locali? Non ve ne sono. Potrebbero essere le Camere di Commercio, ma non ha alcun senso che esse stipulino una convenzione con i comuni per gestire delle attività comunali. Eccetto le Province, non vi sono altri enti pubblici locali. Per questo ritengo che la proposta dell'assessore Romano contraddica il principio secondo il quale più Comuni possono associarsi in un consorzio. Ma laddove vi è una comunità montana - e dove un comune può associarsi ad un altro in un consorzio per esercitare funzioni comuni e gestire dei servizi - dovrà essere la comunità montana a stipulare le convenzioni, come ad es. succede per il Comune di Bolzano, che in qualità di comune non avrebbe bisogno di stipulare alcuna convenzione.

Sono quindi dell'avviso che sia l'emendamento presentato dal cons. Rella, sia quello presentato dall'assessore Romano ledano alcuni principi fondamentali, mentre considero invece corretto il testo presentato originariamente in commissione legislativa).

**PRESIDENTE:** Collega Benedikter, non voglio entrare nel merito del suo intervento, ma c'era il tempo per poter fare questo suo intervento, che aveva sicuramente ragione di essere fatto, però sono stato qui 5 minuti chiedendo se qualcuno intendesse intervenire. Se lei l'avesse fatto prima di questo emendamento, per l'aula avrebbe dato sicuramente un grande contributo, è solo una questione di metodo procedurale.

(Interruzione)

**PRESIDENTE:** Sì, volevo dire che l'aula è rimasta silenziosa per 4 o 5 minuti, mentre il collega Rella in collaborazione con la Giunta stendeva questo emendamento lei avrebbe avuto la possibilità di intervenire e di sostenere le sue ragioni, comunque la mia è soltanto una benevole osservazione.

La parola al cons. Rella.

**RELLA:** Signor Presidente, intervengo per un chiarimento sulla questione della procedibilità dell'emendamento dal punto di vista giuridico ed anche sostanziale.

Gli artt. 25 e 27 della legge n. 142 definiscono lo svolgimento di più funzioni da fare con consorzi ed il consorzio deve essere uno ed uno solo, quindi è una forma rigida. L'art. 27 parla degli accordi di programma, che sono un'altro concetto. L'art. 26, che è qui richiamato con il nostro art. 40, stabilisce le forme più elastiche e snelle per l'effettuazione di una determinata funzione, allora il criterio sarà quello dell'intesa tra la convenzione tra enti pubblici e - badiamo, forse ho sbagliato nel parlare di appalti - aziende che sono private, per esempio l'informatica, abbiamo appena accennato, oppure l'azienda energia, che si creerà qua e là, acqua, energia elettrica, o altre forme di società, che possono essere a capitale pubblico o meno, per queste è necessario poter stipulare delle convenzioni snelle, elastiche, senza formalismi, senza grandi complicazioni, che non costituiscono appalto, ma collaborazione ed intesa fra enti pubblici e rispettivamente con le aziende.

Quindi è una procedura che si distingue da quelle previste dagli artt. 25 e 27 della legge n. 142. Grazie.

**PRESIDENTE:** Altri intendono intervenire sull'emendamento? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento del cons. Rella e sottoscritto anche dall'assessore Romano. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 2 voti contrari, 4 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è

approvato.

Pongo in votazione l'emendamento così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 5 voti contrari, 1 astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'articolo così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 5 voti contrari, 3 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 40 è approvato.

#### Art. 41 Consorzi

1. I Comuni, per la gestione associata di uno o più servizi, possono costituire un Consorzio, di cui possono fare parte anche altri enti pubblici, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 45, in quanto compatibili.

2. A tal fine i rispettivi Consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 40, unitamente allo statuto del Consorzio.

3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio.

4. L'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi Comuni non può essere costituito più di un consorzio.

7 bis. La composizione degli organi collegiali dei Consorzi costituiti in provincia di Bolzano, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nel territorio dei Comuni consorziati, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

7 ter. I posti dei ruoli o degli organici comunque denominati del personale dei Consorzi costituiti in provincia di Bolzano, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi esistenti nel territorio dei Comuni consorziati, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

#### Art. 41 Konsortien

1. Die Gemeinden können ein Konsortium zur gemeinsamen Führung eines oder mehrerer Dienste, denen auch andere öffentliche Einrichtungen angehören dürfen, nach den für die Sonderbetriebe vorgesehenen Bestimmungen des Artikels 45 soweit vereinbar bilden.

2. Zu diesem Zweck genehmigen die betreffenden Gemeinderäte mit absoluter Mehrheit ihrer Mitglieder zusammen mit dem Statut des Konsortiums ein Abkommen nach Artikel 40.

3. Das Abkommen muß insbesondere vorsehen, daß den beteiligten Körperschaften die grundlegenden Beschlüsse des Konsortiums zugeleitet werden.

4. Die Vollversammlung des Konsortiums besteht aus den Vertretern der zusammengeschlossenen Körperschaften in der Person des Bürgermeisters oder eines von diesem Bevollmächtigten, wobei jedes Mitglied nach Maßgabe ihres im Statut und im Abkommen festgelegten Beteiligungsanteiles haftet.

5. Die Versammlung wählt den Verwaltungsrat und genehmigt dessen grundlegende

im Statut vorgesehene Beschlüsse.

6. Dieselben Gemeinden dürfen nur ein einziges Konsortium bilden.

7 bis. Die Zusammensetzung der Kollegialorgane von Konsortien in der Provinz Bozen hat der Stärke der Sprachgruppen, die auf dem Gebiet der zu einem Konsortium zusammengeschlossenen Gemeinden vorhanden sind, zu entsprechen, so wie sie aus der letzten allgemeinen Volkszählung hervorgeht.

7 ter. Die Stellen der Stellenpläne oder die wie auch immer benannten Planstellen des Personals der Konsortien der Provinz Bozen sind den Staatsbürgern jeder der drei Sprachgruppen, die auf dem Gebiet der zu einem Konsortium zusammengeschlossenen Gemeinden vorhanden sind, im Verhältnis zur Stärke derselben vorbehalten, so wie sie aus der letzten allgemeinen Volkszählung hervorgeht.

**PRESIDENTE**: Anche all'art. 41 sono stati presentati alcuni emendamenti, a firma del cons. Benedikter al comma 7.

Sull'ordine dei lavori ha chiesto la parola il cons. Ferretti.

**FERRETTI**: Grazie, signor Presidente, chiedo la gentilezza di soprassedere momentaneamente alla trattazione di questo articolo, perché stiamo valutando, assieme ai colleghi del P.S.I. e del S.V.P., una migliore precisazione del nostro emendamento, che rimane immutato nelle finalità, ma vorremmo avere una migliore precisazione; quindi chiedo la gentilezza di trattare l'articolo successivo.

**PRESIDENTE**: Se accettassi di sospendere i lavori per 10 minuti per darvi modo di poter sistemare questo emendamento...

**FERRETTI**: Ha ragione, signor Presidente, anzi mi scuso per non averlo chiesto io.

**PRESIDENTE**: Dò la possibilità al cons. Ferretti di discutere con il suo gruppo questo emendamento, per cui sospendo i lavori per 10 minuti.

(ore 11.16)

(ore 11.34)

**PRESIDENTE**: La seduta riprende. Darò ora lettura degli emendamenti all'art. 41.

Al comma 7 a firma di Benedikter è stato presentato il seguente emendamento:

"7. Sopprimere la parola "esclusiva". (inammissibile perché riferito ad un comma soppresso in Commissione)

Al comma 7 c'è ancora un emendamento della Giunta a firma dell'assessore Romano, sostitutivo del 7 bis e 7 ter:

"7 bis. Nella provincia di Bolzano per le assunzioni del personale dei consorzi degli enti locali, il riferimento della ripartizione proporzionale viene effettuato avendo riguardo alle dichiarazioni di appartenenza ai Gruppi linguistici rese dai cittadini residenti nei rispettivi comuni nel censimento ufficiale della popolazione. Negli enti consortili produttori e distributori di energia elettrica tale riferimento tiene altresì conto della popolazione residente dei Comuni dove esistono impianti di produzione. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale vengono indicati i comuni ove esistono tali impianti."

(BENEDIKTER): 7. Das Wort "ausschließlichen" wird gestrichen. (Nicht zulässig, weil es sich auf einen von der Kommission aufgehobenen Absatz bezieht.)

(ROMANO: Ersetzung von 7 bis und 7 ter): 7 bis. Was die Aufnahmen von Personal bei den Konsortien der öffentlichen Körperschaften in der Provinz Bozen anbelangt, wird die Bezugnahme auf die proporzmäßige Aufteilung unter Berücksichtigung der Sprachgruppenzugehörigkeitserklärungen vorgenommen, die von den in den jeweiligen Gemeinden bei der amtlichen Volkszählung von den ansässigen Bürgern abgegeben wurden. Was die Konsortien betrifft, die Strom erzeugen, wird bei dieser Bezugnahme außerdem die in den Gemeinden, in denen Erzeugungsanlagen vorhanden sind, ansässige Bevölkerung berücksichtigt.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Benedikter.

**BENEDIKTER:** Herr Präsident! Ich habe da vor einiger Zeit einen Änderungsantrag zu 7 bis und 7 ter, den zweiten Satz zu ersetzen, eingebracht.

*(Signor Presidente, tempo fa ho presentato un emendamento al comma 7 bis e 7 ter, sostitutivo del secondo periodo!).*

**PRESIDENTE:** Lei ha presentato un emendamento per sopprimere la parola "esclusiva", inammissibile, perché riferito ad un comma soppresso in Commissione. Penso che questo venga ritirato. Dò lettura di tutti gli emendamenti, in modo da chiarire all'aula quali emendamenti rimangono in piedi. Sono stati presentati alcuni emendamenti e ne stanno arrivando degli altri, quindi su questo articolo chiederei al Consiglio di riservare un po' di attenzione, per aiutare la Presidenza a capire quali emendamenti vengono ritirati e quali rimangono.

Emendamento a firma dei cons. Benedikter, Klotz e Meraner:

"Comma 7 bis: Sostituire la seconda proposizione come segue:

"Negli enti consortili produttori e distributori di energia elettrica tale riferimento si effettua nell'ambito territoriale in cui l'ente esplica la propria attività fermo restando il diritto di proprietà dei Comuni titolari."."

Bei Absatz 7 bis den zweiten Absatz wie folgt ersetzen:

"Was die Konsortien betrifft, die elektrische Energie erzeugen, wird auf den Gebietsbereich Bezug genommen, in welchem die Körperschaft ihre Tätigkeit ausübt, unbeschadet des Eigentumsrechtes der Inhabergemeinden."

**PRESIDENTE:** E' stato presentato un emendamento a firma di Romano:

I commi 7 bis e 7 ter sono sostituiti dal seguente

"7 bis. Nella provincia di Bolzano per le assunzioni del personale dei consorzi degli enti locali, il riferimento della ripartizione proporzionale viene effettuato avendo riguardo alle dichiarazioni di appartenenza ai Gruppi linguistici rese dai cittadini residenti nei rispettivi comuni nel censimento ufficiale della popolazione. Negli enti consortili produttori di energia elettrica tale riferimento tiene altresì conto della popolazione residente nei Comuni dove esistono impianti di produzione."

Die Absätze 7 bis und 7 ter werden durch den nachstehenden ersetzt:

"7 bis. Was die Aufnahmen von Personal bei den Konsortien der öffentlichen

Körperschaften in der Provinz Bozen anbelangt, wird die Bezugnahme auf die proporzmäßige Aufteilung unter Berücksichtigung der Sprachgruppenzugehörigkeitserklärungen vorgenommen, die von den in den jeweiligen Gemeinden bei der amtlichen Volkszählung von den ansässigen Bürgern abgegeben wurden. Was die Konsortien betrifft, die Strom erzeugen, wird bei dieser Bezugnahme außerdem die in den Gemeinden, in denen Erzeugungsanlagen vorhanden sind, ansässige Bevölkerung berücksichtigt."

**PRESIDENTE:** Sull'ordine dei lavori la parola al cons. Kaserer.

**KASERER:** Herr Präsident, es haben sich Schwierigkeiten vor allem im Zusammenhang mit dem Art. 41 ergeben, was die Absätze betrifft und mit deren Diskussion wir bereits begonnen haben. Zwar betrifft das einerseits was der Kollege Benedikter hier vorzubringen hatte und wir sind dabei, den Änderungsantrag zu formulieren, aber er müßte auch noch ins Deutsche übersetzt werden und das beansprucht auch etwas Zeit.

Infolgedessen würde ich ersuchen, daß wir mit dem Art. 42 weiterfahren und setzen den Art. 41 bitte vorläufig noch aus, bis die deutsche Übersetzung kommt.

*(Signor Presidente, vi sono state alcune difficoltà in particolar modo connesse all'art. 41 ed ai relativi commi, la cui discussione è peraltro già iniziata. Per ciò che concerne le osservazioni del collega Benedikter, voglio annunciare che stiamo formulando l'emendamento che dovrà venir tradotto, e tutti sappiamo che ciò richiede un certo tempo.*

*Per cui La pregherei di sospendere l'esame dell'art. 41 e continuare con l'esame dell'art. 42, finché non si sarà provveduto alla traduzione dell'emendamento).*

**PRESIDENTE:** Cons. Kaserer, mi lasci terminare la lettura degli emendamenti, in modo che l'aula possa conoscere esattamente le proposte emendative, che sono state parzialmente lette dal Presidente.

Il cons. Ferretti ha consegnato un minuto fa un emendamento e ci stiamo attivando perché venga tradotto e distribuito, però vorrei che sia chiarito con l'aula quali emendamenti rimangono in piedi, poi eventualmente aprirò la discussione.

Non sono d'accordo di sospendere l'articolo perché sono state fatte delle osservazioni ben precise alla Presidenza e penso sia più utile sospendere qualche minuto i lavori piuttosto che passare all'altro articolo. Allora cerchiamo di capirci.

Sull'ordine dei lavori la parola al cons. Ferretti.

**FERRETTI:** Mi rendo conto dell'imbarazzo del Consiglio e ne sono dispiaciuto e mi dispiace di esserne la causa. Sono disponibile ad illustrare nella mia lingua, naturalmente, il senso dell'emendamento proposto, sostitutivo del precedente emendamento firmato da me, Duca e Brugger, in maniera che l'ufficio possa procedere alla traduzione e nel caso in cui, quando ho terminato, la traduzione sia pronta, perché c'è da tradurre molto poco, ci sono già le traduzioni e mentre parlo posso spiegare, si possa lavorare senza altre interruzioni. Quindi se la Presidenza ritiene sono disponibile, altrimenti capisco perfettamente e la protesta sottovoce del collega Tribus ed anche la richiesta del cons. Kaserer e me ne dispiace, spiegherò nell'illustrare l'articolo...

*(Interruzione)*

**PRESIDENTE:** Cons. Ferretti, mi lasci procedere, perché debbo finire di leggere gli emendamenti presentati e poi le concederò la parola, nel frattempo gli uffici si sono attivati per tradurre e distribuire l'emendamento.

Pochi minuti fa ho letto l'emendamento del cons. Benedikter, ora leggo l'emendamento della Giunta e poi darò lettura anche degli altri emendamenti che sono pervenuti alla Presidenza in questi minuti.

Emendamento dell'assessore Romano:

I comma 7 bis e 7 ter sono sostituiti dal seguente:

"7 bis. Nella provincia di Bolzano per le assunzioni del personale dei consorzi degli enti locali, il riferimento della ripartizione proporzionale viene effettuato avendo riguardo alle dichiarazioni di appartenenza ai Gruppi linguistici rese dai cittadini residenti nei rispettivi comuni nel censimento ufficiale della popolazione. Negli enti consortili produttori di energia elettrica tale riferimento tiene altresì conto della popolazione residente nei Comuni dove esistono impianti di produzione."

Di questo emendamento è già stata data lettura in lingua tedesca.

Abbiamo l'altro emendamento, che stanno traducendo, intanto lo leggo nel testo italiano:

"Emendamento sostitutivo del 7 bis e 7 ter:

All'art. 1 della legge regionale 28.05.90, n. 8 le parole di cui all'ultima e penultima riga dell'articolo a partire da "cui l'ente siano" a "attività" sono sostituite da rispettivamente "del singolo comune per i comuni del comune o dei comuni proprietari per le aziende dell'insieme dei singoli comuni per i consorzi costituiti da comuni" "negli enti consortili e le aziende consortili produttori di energia elettrica si tiene conto altresì per l'assunzione proporzionale del personale della popolazione residente nei comuni in cui esistono impianti di produzione di rispettiva proprietà."

Ersatzantrag zum Absatz 7 bis und 7 ter

Bei Art. 1 des Regionalgesetzes Nr. 8 vom 25. Mai 1990 werden die Worte "in dem die Körperschaft ihre Tätigkeit ausübt" durch folgende Worte ersetzt: "der entsprechenden Gemeinde was die Gemeinden betrifft, der Gemeinde oder der Gemeinden, die Inhaber der Betriebe sind, was die Betriebe betrifft, der Gesamtheit der einzelnen Gemeinden, was die von den Gemeinden gebildeten Konsortien betrifft."

Was die Konsortien und die in Konsortium zusammengeschlossenen Betriebe, die elektrische Energie erzeugen, betrifft, wird bei der proporzmäßigen Aufnahme des Personals auf die Bevölkerung Bezug genommen, die in Gemeinden ansässig ist, in denen es eigene Erzeugungsbetriebe gibt.

**PRESIDENTE:** Passiamo all'emendamento a firma dei cons. Ferretti, Brugger ed altri:

"All'art. 2 le parole "in cui l'ente esplica la propria attività" di cui alla nona e alla decima riga dell'art. 2 sono sostituite da "di ciascun comune, consorzio o azienda."

Art. 2 - RG 8/1990

Die Worte "in dem die Körperschaft ihre Tätigkeit ausübt", Zeile 10 und 11 des Art. 2 werden durch folgende ersetzt: "jeder Gemeinde, Konsortium oder Betrieb."

**PRESIDENTE:** Cons. Benedikter, intende intervenire per illustrare il suo emendamento?

**BENEDIKTER:** Ich nehme gleichzeitig Stellung - so gut ich es verstanden habe, denn es ist derart kompliziert - zu dem, was der Abg. Ferretti zuletzt vorgeschlagen hat. Ich erkläre und möchte, daß es zu Protokoll kommt, daß auch der letzte Antrag des Abg. Ferretti gegen eine klare Bestimmung des

Autonomiestatutes, Art. 61 verstößt, also verfassungswidrig ist, wo wie ihn der Verfassungsgerichtshof auch in Urteilen, die ich anführen werde, ausgelegt hat.

Aber zuerst möchte ich auf den Werdegang dieser Bestimmung hinweisen, erinnern...

*(Interverrò subito in merito all'emendamento Ferretti - per quello che ho potuto capire, essendo estremamente complicato. Desidero ora che venga messo a verbale che anche l'ultimo emendamento del cons. Ferretti lede una norma dello Statuto di autonomia, l'art. 61. Per cui il suo emendamento è anticostituzionale, come ha sancito la Corte Costituzionale nelle sentenze, che ora citerò.*

*Ma dapprima desidero ricordare quell'è stato l'iter di questa norma...).*

*(Interruzione)*

**PRESIDENTE:** Cons. Ferretti, lei ha la possibilità di illustrarlo subito dopo, l'emendamento del cons. Benedikter era precedente al suo, quindi egli sta illustrando...

*(Interruzione)*

**PRESIDENTE:** Cons. Benedikter, lei ha la facoltà e la parola.

**BENEDIKTER:** ...Ja, der Abg. Ferretti diktiert ja gegenüber der Volkspartei, das wissen wir ja, das ist eine alte Sache.

Der Regionalrat hat das Gesetz vom 28. Mai 1990, Nr. 8 beschlossen und zwar auf Antrag der Südtiroler Volkspartei und im Einvernehmen mit der Democrazia Cristiana, wo im Art. 1 bezüglich der Zusammensetzung des Verwaltungsrates der Etschwerke, die die halbe Provinz mit Strom versorgt, nicht nur die Gemeinden Bozen und Meran und die Gemeinden wo noch ein Kraftwerk ist, siehe Schnals, berücksichtigt werden, sondern das ganze Etschtal von Naturns abwärts bis einschließlich das Unterland bis Salurn. Damals hat der Regionalrat auf Antrag der SVP, der DC und, ich nehme an, auch der Sozialisten folgenden Artikel beschlossen, der in Kraft getreten ist (ich verlese ihn in italienisch): "I. I posti dei ruoli o degli organici comunque denominati del personale dei comuni, loro consorzi o aziende, della provincia di Bolzano..., e relative aziende anche ad ordinamento autonomo in provincia di Bolzano, considerati per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza..." Und dann kommen die entscheidenden Worte " ...con riferimento all'ambito territoriale in cui l'ente esplica la propria attività." Das heißt bei den Etschwerken: alle Gemeinden, die von den Etschwerken mit Strom versorgt werden, die also für den Strom bezahlen und die für den Betrieb der Etschwerke beitragen... Der Sinn der Etschwerke ist ja die Stromversorgung und die Etschwerke haben die Stromversorgung bevölkerungsmäßig auf die Hälfte der Provinz ausgedehnt, von Naturns bis Salurn. Also für alle Gemeinden hat man damals festgesetzt, daß sie an der Verwaltung der Etschwerke als Stromversorgungsunternehmen teilhaben. Ein ähnliches Landesgesetz ist in demselben Sinne am 18. Oktober 1988, Nr. 40 in Kraft getreten. Man hat damit der Tatsache Rechnung getragen, daß die Etschwerke nicht nur Eigentum der Gemeinde Bozen und Meran sind, das bleiben sie und über das Eigentum können nur die Eigentümer, die Inhaber, verfügen, aber die Etschwerke leben auch von allen Gemeinden, die sie mit Strom versorgen, denn sonst hätten sie nicht Kraftwerke bauen dürfen, die mehr ergeben, als es dem Bedarf der Gemeinden Bozen und Meran entspricht. Diesbezüglich hat sich der italienische Verfassungsgerichtshof auch damit befaßt und ich erwähne hier die Urteile vom 22. Mai - 28. Juli 1987, Nr. 281, die sich auf die Zusammensetzung des Verwaltungsrates beziehen und

besagen, welchem Sprachgruppenverhältnis diese Zusammensetzung entsprechen muß. Ich erwähne das Urteil vom 4. Juli 1956, Nr. 12 und Nr. 289 vom 22. Mai-28. Juli 1987, wo die Provinz Bozen damals die Zusammensetzung des Verwaltungsrates der Landeskrankenkasse angefochten hat, weil man nur auf die Zusammensetzung der bei der Krankenkasse Versicherten Bezug genommen hat, und nicht auf das ganze Land. Dort hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, ich verlese es in italienisch: "E' evidente che nell'applicazione pratica del principio statutario per gli organi della regione, della provincia e dei comuni la proporzionalità della rappresentanza non può che riferirsi alla consistenza dei gruppi linguistici delle rispettive popolazioni. Così infatti è disposto nello stesso statuto in due disposizioni relative al consiglio provinciale e alla giunta provinciale, art. 43, ultimo comma e art. 44, terzo comma che la difesa della parte ricorrente ricorda. Ma queste due disposizioni sono state dettate per gli enti territoriali e da ciò non può desumersi che il criterio adottato per essi debba essere sempre rigorosamente seguito per gli altri enti quando la loro attività anzichè riguardare l'interesse generale dell'intera popolazione, riguardi esclusivamente gli interessi di determinate categorie ben identificate." Wobei zum Unterschied von der Krankenkasse die Energieversorgung die gesamte Bevölkerung betrifft und nicht nur bestimmte registrierte Personen. Die Abnehmer werden registriert und dann macht man den Proporz, erhebt die sprachliche Einteilung der Abnehmer. Aber die Etschwerke versorgen mit Strom alle diese Gemeinden von Naturns bis Salurn und diesbezüglich hat der Verfassungsgerichtshof im späteren Urteil vom Juli 1987, Nr. 289, das den Mediocredito Trentino-Alto Adige betrifft, gesagt, indem er auf das neue Autonomiestatut Bezug genommen hat: "Con tali innovazioni la tutela delle minoranze linguistiche è stata riqualificata come interesse nazionale, di modo che, per riprendere le parole della sentenza appena citata, essa costituisce uno dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale che si pone come limite e al tempo come indirizzo per l'esercizio della potestà legislativa (e amministrativa) regionale e provinciale nel Trentino-Alto Adige. In questo rinnovato quadro normativo, il quale indubbiamente è più in armonia con l'art. 6 della Costituzione, che colloca la tutela delle minoranze linguistiche tra i principi fondamentali della costituzione, lo stesso significato degli articoli 61 e 89 Statuto non può non essere profondamente diverso da quello che era anteriormente alle revisioni statutarie. Se prima poteva avere una qualche giustificazione l'interpretazione dei predetti articoli come norme derogatorie rispetto ai principi fondamentali della Costituzione, ora è venuta del tutto meno qualsiasi fase normativa per questa ricostruzione. Gli art. 61 e 89 contengono norme costituzionali direttamente espressive del principio generale della difesa delle minoranze linguistiche. Sta di fatto che la nozione di enti pubblici locali è stata oggetto di una norma interpretativa. Secondo questa ultima disposizione la norma dell'art. 61, comma 1 dello Statuto è applicabile soltanto agli enti pubblici la cui attività si svolge nella Provincia di Bolzano o in entrambe le province. Appare chiaro dunque che ai fini della applicazione della cosiddetta proporzionale etnica di cui all'art. 61, alinea, la nozione di ente pubblico locale equivale a quella di ente pubblico operante nella regione o in una delle due province che la compongano. Per risolvere la questione di costituzionalità sotto tale profilo è sufficiente verificare se la legge impugnata disciplini il Mediocredito come ente pubblico che svolge la sua attività nell'ambito del territorio regionale o in quello di una delle due province autonome." Also der Verfassungsgerichtshof hat in mehreren Urteilen präzisiert, daß auf die Gemeinden bezug genommen werden muß, in denen die jeweilige Körperschaft ihre Tätigkeit ausübt. Ich glaube, da kann kein Zweifel sein: das, was die Etschwerke betrifft, die Strom versorgen, erfaßt diese Gemeinden. Ich wohne in der Gemeinde Eppan und bin Strombezieher der Etschwerke, so wie alle Einwohner der Gemeinde Eppan und sollte diese Bestimmung, wie sie jetzt von Ferretti usw. vorgeschlagen wird, durchgehen, dann werde ich beim Verfassungsgerichtshof die Frage aufwerfen, warum wir nicht in der Verwaltung der Etschwerke vertreten sind. ...also daß wir nicht im Verwaltungsrat der Etschwerke vertreten sind, wo wir doch durch die Etschwerke versorgt werden und selbstverständlich den Strom als solchen wie alle bezahlen, die z.B. durch das ENEL versorgt werden! Ich hoffe, daß dann der Verfassungsgerichtshof die Verfassungswidrigkeit einer solchen Bestimmung aufwirft, damit die Frage

zum Verfassungsgerichtshof gelangt und dann gemäß diesen Urteilen, die vorausgegangen sind, entschieden wird. Es wundert mich allerdings, daß hier das Regionalgesetz vom 28. Mai 1990 abgeändert wird, das seinerzeit von der DC und von der Südtiroler Volkspartei so vorgeschlagen worden ist, gleich wie das Landesgesetz von 1988; und ich verstehe wirklich nicht, warum man jetzt davon abkommt; selbstverständlich im Zeichen eines Druckes: wenn ihr das nicht abändert, dann geht die Koalition nicht weiter und man verzichtet hier auf ein elementares Recht, das im Autonomiestatut verankert ist und das man 1990 noch behauptet hat.

Selbstverständlich bestehe ich darauf, daß darüber abgestimmt werde und daß hier jeder seine Verantwortung zeigt. Deswegen beantrage ich, daß namentlich darüber abgestimmt wird.

*(...Lo sappiamo che il cons. Ferretti detta legge nei confronti della Südtiroler Volkspartei. E' cosa risaputa.*

*Il Consiglio regionale ha approvato su richiesta della Südtiroler Volkspartei e con il consenso della Democrazia Cristiana la legge n. 8 del 28 maggio 1990, nella quale all'art. 1, ai fini alla composizione degli organi di amministrazione dell'AEC che fornisce energia elettrica a mezza provincia, non viene considerato solo il comune di Bolzano e Merano, dove esiste una centrale come a Senales, ma anche l'intera Val d'Adige da Naturno in giù, fino alla Bassa Atesina e Salorno. Allora il Consiglio regionale, su richiesta della DC, della SVP e suppongo anche del PSI, si esprime favorevolmente sul seguente articolo, di cui ora darò lettura: "1. I posti dei ruoli o degli organici comunque denominati del personale dei comuni, loro consorzi o aziende, della provincia di Bolzano..., e relative aziende anche ad ordinamento autonomo in provincia di Bolzano, considerati per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza..." e poi ci sono le parole decisive: "...con riferimento all'ambito territoriale in cui l'ente esplica la propria attività." Per l'AEC ciò significava praticamente che tutti i comuni approvvigionati dall'AEC e che quindi pagavano per l'energia e contribuivano al funzionamento dell'azienda... L'obiettivo dell'AEC è la distribuzione di energia elettrica e l'AEC ha esteso l'approvvigionamento dell'energia a metà provincia, da Naturno a Salorno, calcolando i dati sulla base della popolazione. E' stato deciso che tutti i Comuni avrebbero dovuto partecipare alla gestione dell'AEC in quanto azienda per la distribuzione di energia elettrica. In questo senso entrò in vigore il 18 ottobre 1988 la legge provinciale n. 40. In questa si ritenne che l'AEC non fosse solo proprietà dei Comuni di Merano e Bolzano - e l'azienda di produzione rimane di loro proprietà -, ma ricomprendesse anche tutti quei comuni che venivano approvvigionati - altrimenti questi non avrebbero potuto costruire centrali elettriche che producevano più di quanto potesse assorbire Bolzano e Merano -. Anche la Corte costituzionale ha affrontato la questione e vorrei citare a tal proposito le sentenze del 22 maggio - 28 luglio 1987, n. 281 che fanno riferimento alla composizione del consiglio di amministrazione e specificano quale rapporto di consistenza linguistica deve essere rispettato per la composizione. Cito la sentenza del 4 luglio 1956, n. 12 e la n. 289 del 22 maggio - 28 luglio 1987, dove la Provincia di Bolzano aveva ricorso per la composizione del consiglio di amministrazione della cassa malattia, in quanto si doveva fare riferimento solo ai mutuatari e non a tutta la Provincia. In quell'occasione la Corte costituzionale affermò: "E' evidente che nell'applicazione pratica del principio statutario per gli organi della Regione, della Provincia e dei Comuni la proporzionalità della rappresentanza non può che riferirsi alla consistenza dei gruppi linguistici delle rispettive popolazioni. Così infatti è disposto nello stesso statuto in due disposizioni relative al Consiglio provinciale e alla Giunta provinciale, art. 43, ultimo comma e art. 44, terzo comma, che la difesa della parte ricorrente ricorda. Ma queste due disposizioni sono state dettate per gli enti territoriali e da ciò non può desumersi che il criterio adottato per essi debba essere sempre rigorosamente seguito per gli altri enti quando la loro attività anziché riguardare l'interesse generale*

dell'intera popolazione, riguardi esclusivamente gli interessi di determinate categorie ben identificate." Ma a differenza della cassa malattia l'energia elettrica riguarda l'intera popolazione e non solo certe persone registrate. Infatti vengono registrati gli utenti e poi si fa la proporzionale e si stabilisce la suddivisione linguistica degli utenti. Tuttavia l'AEC approvvigiona tutti questi comuni da Naturno a Salorno con energia elettrica. A tal proposito la Corte costituzionale ha stabilito in una sentenza successiva del luglio 1987, n. 289 concernente il Mediocredito che "con tali innovazioni la tutela delle minoranze linguistiche è stata riqualificata come interesse nazionale, di modo che, per riprendere le parole della sentenza appena citata, essa costituisce uno dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale che si pone come limite e al tempo stesso come indirizzo per l'esercizio della potestà legislativa (e amministrativa) regionale e provinciale nel Trentino-Alto Adige. In questo rinnovato quadro normativo, il quale indubbiamente è più in armonia con l'art. 6 della Costituzione, che colloca la tutela delle minoranze linguistiche tra i principi fondamentali della costituzione, lo stesso significato degli articoli 61 e 89 Statuto non può non essere profondamente diverso da quello che era anteriormente alle revisioni statutarie. Se prima poteva avere una qualche giustificazione l'interpretazione dei predetti articoli come norme derogatorie rispetto ai principi fondamentali della Costituzione, ora è venuta del tutto meno qualsiasi fase normativa per questa ricostruzione. Gli art. 61 e 89 contengono norme costituzionali direttamente espressive del principio generale della difesa delle minoranze linguistiche. Sta di fatto che la nozione di enti pubblici locali è stata oggetto di una norma interpretativa. Secondo questa ultima disposizione la norma dell'art. 61, comma 1 dello Statuto è applicabile soltanto agli enti pubblici, la cui attività si svolge nella Provincia di Bolzano o in entrambe le Province. Appare chiaro dunque che ai fini della applicazione della cosiddetta proporzionale etnica di cui all'art. 61, alinea, la nozione di ente pubblico locale equivale a quella di ente pubblico operante nella regione o in una delle due province che la compongono. Per risolvere la questione di costituzionalità sotto tale profilo è sufficiente verificare se la legge impugnata disciplini il Mediocredito come ente pubblico che svolge la sua attività nell'ambito del territorio regionale o in quello di una delle due province autonome." Quindi la Corte costituzionale ha precisato in molteplici sentenze che si deve far riferimento ai comuni, nei quali l'ente esplica la sua attività. Io credo che non possa esserci dubbio: per quanto concerne l'AEC, che fornisce energia elettrica, va fatto riferimento ai comuni. Io abito nel Comune di Appiano e sono un utente dell'AEC come tutti gli abitanti del Comune di Appiano. E se questa norma proposta dal cons. Ferretti dovesse passare così com'è, allora io solleverò presso la Corte costituzionale la questione sul perché noi non siamo rappresentati all'AEC, perché non siamo rappresentati negli organi di amministrazione dell'AEC, pur essendo noi approvvigionati dall'azienda e pagando noi l'energia come quelli che vengono riforniti dall'ENEL! Io spero che poi la Corte costituzionale rilevi l'illegittimità costituzionale di una siffatta norma e la questione venga poi definita e decisa anche alla stregua delle sentenze nominate. Mi stupisce comunque che si voglia qui modificare la legge regionale del 28 maggio 1990 che allora fu proposta in questa forma dalla DC e dalla Südtiroler Volkspartei, analogamente a quanto avvenne per la legge provinciale del 1988. Ed io non comprendo veramente perché ora la si voglia modificare; sicuramente per effetto di una pressione che viene esercitata dalla DC: se voi non modificate questa legge, noi non facciamo più parte della coalizione. In tal modo si rinuncia ad un diritto sacrosanto, dettato dallo Statuto di autonomia e difeso ancora nel 1988.

*Naturalmente io chiedo che si voti per appello nominale, di modo che ognuno renda nota pubblicamente la sua posizione.)*

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Brugger

**BRUGGER:** Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Es ist nicht so, daß die Südtiroler Volkspartei mit großer Freude diesem Artikel 41 zustimmt. Es ist ganz klar, daß wir hier einem Kompromiß

zustimmen, den wir nach vielen Monaten von Verhandlungen erzielt haben und ich gebe gerne zu, daß die Volkspartei nicht glücklich ist mit dieser Regelung. Aber sie steht selbstverständlich zu diesem Kompromiß. Wenn man politische Verhandlungen führt, dann natürlich unter der Voraussetzung, daß man sie auch hoffentlich zu einem Abschluß bringt. Wir haben mit unseren Koalitionsparteien sehr intensiv, sehr hart und teilweise manchmal auch im Konflikt verhandelt und wir bieten heute einen Kompromiß an, von dem wir glauben, daß er in Ordnung geht.

Wenn sich Kollege Benedikter auf das politische Abkommen vom 15.4.1988 bezieht, so muß ich sagen, daß darin ja Bezug genommen wird nicht auf das Prinzip, das im Gesetz von 1990 festgeschrieben wurde, nämlich das, was wir unter dem Einzugsbereich der Konsortien verstehen. Es wird gesagt - ich muß es in italienisch verlesen, weil ich es nur in italienisch hier habe: "Verrà fatto riferimento alla consistenza dei tre gruppi linguistici nei rispettivi territori quale risulta dal censimento usw." Damit ist in keinem Falle von vornherein in einem Koalitionsprogramm geklärt, daß man mit den "rispettivi territori" das Einzugsgebiet verstehen muß. Man könnte natürlich genauso verstehen, daß die "rispettivi territori" die Gemeindegebiete sind, die eben die Eigentümergemeinden darstellen. Aber selbstverständlich bin nicht ich hier der, der diese Überlegungen oder diese Interpretation hier zu bestätigen oder zu verteidigen hat. Ich stehe zum Kompromiß und der Kompromiß, den wir gefunden haben, lautet so: es ist ein besseres Verhältnis zwischen den Sprachgruppen als es vor dem Gesetz Nr. 8 von 1990 war, es ist ein schlechteres Verhältnis als das, was es mit dem Gesetz von 1990 eingeführt worden ist. Dieses Gesetz ist aber zumindest bei den Etschwerken nie zur Anwendung gebracht worden. Deshalb wird es konkret so ausschauen, daß die deutsche Volksgruppe gerade bei den Etschwerken von einem Proporzprozentanteil von 38 bis 39% auf in etwa 44-45 % kommt, somit gibt es eine ganz klare Aufwertung bei der Besetzung der Stellen bei den Etschwerken dahingehend, daß mehr Südtiroler deutscher Muttersprache bei den Etschwerken angestellt und somit beschäftigt werden können.

Es gibt einen zweiten Teil, der vielleicht nicht bekannt ist, den ich aber hier auch sagen will. Es ist zusätzlich zum Kompromiß, der auf Gesetzesebene erzielt worden ist, ein weiterer Kompromiß erzielt worden und der betrifft die leitenden Angestellten bei den Etschwerken. Diesbezüglich kann ich schon mit Genugtuung bemerken, daß es in Zukunft auf jeden Fall einen deutschen Co-Direktor geben wird und daß dieser deutsche Co-Direktor nicht von einem italienischen Co-Direktor abgelöst wird. Die Stellen werden doppelt geschaffen. Es werden die Zuständigkeiten aufgeteilt, aber es sind zwei gleichwertige hohe Funktionen innerhalb der Etschwerke. Außerdem wird noch eine Verbesserung der leitenden Beamten in Richtung deutscher Volksgruppe dazugegeben und es ist insgesamt festzustellen, daß die deutsche Volksgruppe über diesen Kompromiß, der gefunden worden ist, in der Praxis, wenn wir die Situation heute anschauen, auf jeden Fall recht gut abschneidet.

Ich möchte aber abschließend noch etwas zu den von Dr. Benedikter zitierten Urteilen des Verfassungsgerichtshofes sagen. Ich glaube einfach, daß beide Urteile mit der von uns behandelten Materie nichts zu tun haben, denn es geht hier bei den zwei zitierten Urteilen um die Zusammensetzung von Verwaltungsräten einmal bei der Krankenkasse und zum anderen Mal bei der Investitionsbank. Das sind ja beides Bereiche bzw. Institutionen, die von sich aus schon Landescharakter haben. Es ist ja ganz klar, daß die Zusammensetzung im Verwaltungsrat bei landesweiten Institutionen selbstverständlich so sein muß wie das Einzugsgebiet. Das Einzugsgebiet ist von vornherein bereits durch die institutionelle Aufgabe sowohl der Krankenkasse als auch der Investitionsbank vorgegeben. Bei den Etschwerken hingegen gab es eine Interpretation oder auch einen Kompromiß zu finden, ob zusätzlich zu den Eigentümergemeinden, die das Konsortium bilden, auch jene Gebiete proporzmäßig dazugenommen werden, die mit Strom versorgt werden. Sie wissen, die getroffene Lösung schaut so aus, daß der Proporz nicht mehr nur wie es vor dem Gesetz von 1990 war, auf die Eigentümergemeinden beschränkt bleibt, sondern daß für den Proporz all jene Gemeinden dazugegeben werden, die irgendwelche Produktionsanlagen dieser Betriebe stehen haben. Bezogen auf die Etschwerke gibt es derer 5 oder 6

Gemeinden, die proporzmäßig dazugegeben werden. Deshalb kommen wir auf einen besseren Proporz wie jener, der vor dem 90er Gesetz bestanden hat. Die Südtiroler Volkspartei steht zu diesem Kompromiß. Sie hat ihn ausgehandelt. Es fällt uns selbstverständlich nicht leicht, ein besseres in ein schlechteres Gesetz abzuwandeln, aber ich glaube, daß wir eine solide und seriöse Lösung getroffen haben und wir werden aus diesem Grund dem Art. 41 zustimmen.

*(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Non è con somma gioia che la Südtiroler Volkspartei ora si appresta ad approvare questo articolo 41. E' chiaro che questo è il frutto di un compromesso che è stato raggiunto dopo molti mesi di trattative; ed io sono pronto ad ammettere che la Südtiroler Volkspartei non è molto felice di questo compromesso. Ma naturalmente darà il suo consenso all'accordo. Se si conducono delle trattative politiche, esse devono essere anche finalizzate ad un risultato finale. Noi abbiamo condotto delle trattative molto intense, molto dure e talvolta anche conflittuali con i nostri partner di Giunta ed oggi possiamo presentarci con un compromesso che riteniamo accettabile.*

*Se ora il collega Benedikter fa riferimento all'accordo politico del 15.5.1988, allora devo rispondergli che lì non si fa riferimento al principio sancito dalla legge del 1990, ovvero ciò che noi intendiamo per bacino di utenza dei consorzi. Qui si dice: "Verrà fatto riferimento alla consistenza dei tre gruppi linguistici nei rispettivi territori quale risulta dal censimento ecc." Nel programma di coalizione non è mai stato chiaro che coi "rispettivi territori" si intendesse il bacino di utenza. I "rispettivi territori" potrebbe essere interpretati altrettanto bene come i territori comunali, che rappresentano appunto i comuni proprietari. Ma naturalmente non sono io quello che deve confermare o difendere queste considerazioni o questa interpretazione. Io difendo il compromesso che abbiamo raggiunto e che è questo: viene stabilito un migliore rapporto per i gruppi linguistici rispetto a prima dell'entrata in vigore della legge n. 8 del 1990 e viene introdotto un rapporto peggiore rispetto a quello introdotto con la legge del 1990. Quest'ultima legge tuttavia non è mai stata applicata all'AEC. Pertanto concretamente ora il gruppo etnico tedesco salirà dal 38% - 39 % al 44 - 45 % e quindi avremo un sensibile miglioramento per quanto concerne l'occupazione di personale di lingua tedesca all'AEC.*

*C'è tuttavia un altro aspetto che forse non è noto, ma che vorrei qui menzionare. Oltre al compromesso che è stato raggiunto nell'ambito giuridico, è stato raggiunto un ulteriore compromesso per quanto concerne il personale dirigenziale all'AEC. A tal proposito vorrei esprimere la mia soddisfazione per il fatto che in futuro ci sarà in ogni caso un codirettore tedesco, il quale non verrà poi avvicinato da un codirettore italiano. Verranno quindi creati dei posti paralleli e verranno suddivise le competenze all'interno di questi due posti dirigenziali all'interno dell'AEC. Inoltre ci sarà un ulteriore miglioramento nell'ambito dei posti dirigenziali per il gruppo linguistico tedesco. Vorrei constatare che il gruppo linguistico tedesco complessivamente, se consideriamo l'intero quadro, ne esce in modo soddisfacente.*

*In conclusione vorrei aggiungere ancora alcune parole in merito alle sentenze della Corte costituzionale ricordate dal collega Benedikter. Io credo che le due sentenze citate non abbiano nulla a che fare con la materia da noi trattata, poiché esse si riferiscono alla composizione degli organi di amministrazione dell'ospedale e del Mediocredito. Si tratta quindi di istituti che hanno carattere provinciale. E' chiaro che per gli istituti provinciali la composizione degli organi amministrativi deve adeguarsi al bacino di utenza. Ed il bacino di utenza è determinato sia per la cassa malattia che per il Mediocredito in base al loro compito istituzionale. Per l'AEC invece si doveva trovare un'interpretazione o un compromesso che facesse in modo di far rientrare nella proporzionale, oltre ai comuni proprietari partecipanti al consorzio, anche quei territori che venivano approvvigionati di energia elettrica. Come sapete, ora la soluzione trovata fa sì che la proporzionale non corrisponda più alla situazione esistente prima della legge del 1990 che si riferiva invece ai soli comuni proprietari,*

*ma venga invece estesa anche a tutti quei comuni hanno una qualche azienda di produzione sul loro territorio. Se facciamo riferimento all'AEC, vediamo che ci sono altri 5 o 6 Comuni che vengono computati ai fini della proporzionale. Per questa ragione otteniamo una proporzionale più favorevole rispetto a quella esistente prima della legge del 1990. La Südtiroler Volkspartei sostiene il compromesso, frutto di lunghe trattative. Naturalmente non ci è facile trasformare una legge a noi favorevole in una meno vantaggiosa, ma ritengo comunque che la soluzione trovata sia valida e seria e per questa ragione noi daremo il nostro voto favorevole all'art. 41.)*

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola sull'ordine dei lavori, cons. Ferretti?

**FERRETTI:** Vorrei sapere se prima di sentire tutti commentare l'emendamento non illustrato, mi sarà data la possibilità di illustrarlo, solo questo.

**PRESIDENTE:** La procedura è questa, cons. Ferretti: c'è un emendamento che è stato presentato prima del suo e devo esaurire la discussione su questo emendamento e dopo la discussione e la relativa votazione le darò la possibilità di illustrare e spiegare all'aula il contenuto della sua proposta emendativa. Non è un'osservazione che giustamente la Presidenza deve fare sua, siamo sull'emendamento del cons. Benedikter, dobbiamo parlare di questo emendamento, è chiaro che l'emendamento presentato dal cons. Ferretti, che è stato letto solo in italiano e che ora stiamo distribuendo anche nel testo tedesco, verrà discusso dopo. Vi prego di tenervi all'argomento.

La parola alla cons. Klotz.

**KLOTZ:** Wir wissen alle, daß dieses einer der ganz pressanten politischen Artikel dieses Gesetzes ist, denn es geht hier um die Herstellung eines Zustandes, der eigentlich mit Selbstverständlichkeit bereits vor 20 Jahren mit Abschluß des sogenannten Südtirolpaketes durchgesetzt hätte werden müssen. Aus diesem Grunde betrachte ich auch die Ausführungen des Fraktionssprechers Brugger zu unserem Änderungsantrag hier als eine reine Farce. Kollege Brugger, was die Anstellung deutschen Personals und die Besserstellung - Du hat hier den Co-Direktor erwähnt - so hätte das längst erreicht und durchgesetzt werden müssen. Das hier als einen Erfolg zu verkaufen, das ist ganz einfach eine Unverschämtheit. Man will uns damit für politisch blöd verkaufen, wenn man das hier ins Treffen führt. Ich meine, wenn er von dauernden Kompromissen spricht und wir gehen keinen Kompromiß ein - das steht uns zu und das ist eine Selbstverständlichkeit - dann muß man ihn darauf aufmerksam machen, daß sein Koalitionsfreund Ferretti vor vielleicht zwei Wochen in einem anderen Zusammenhang erklärt hat, und zwar im Zusammenhang mit der Einführung der Zweitsprache im Kindergarten, es sei jetzt nach dem Paketabschluß nicht mehr notwendig, mit der Volkspartei einen Konsens zu suchen. Warum stellt sich die Volkspartei nicht auch einmal auf den Justamentstandpunkt und erklärt, das ist unser selbstverständliches Recht, wir sind nicht in jedem Bereich zu Kompromissen bereit?!. Damit hat sie sich einmal wieder als Verzichtspartei erwiesen und in diesem Punkt hier ganz besonders. Wenn die Rede davon ist, daß man sich mit einem schlechteren Gesetz begnügen müsse, weil man schon einmal ein besseres gehabt hat und Kollege Benedikter hat es vom Jahre 1990 hier zitiert, dann müssen wir die Volkspartei wirklich einmal allen Ernstes fragen: Warum habt ihr dieses Gesetz nie zur Anwendung gebracht? Weil ihr immer zuviel Rücksicht auf eure Koalitionsfreunde nehmt, die im Grunde genommen die härtesten Widersacher sind, wenn es darum geht, wenn man die Herstellung eines Rechtes will. Das ist nun einmal die Einbeziehung aller dieser deutschen Gemeinden. Wenn er sagt, man muß auch anführen, daß man eine Verbesserung gegenüber früher erreicht hat, wo ja nur Meran und Bozen ausschlaggebend waren, das jetzt auch die Gemeinden in Betracht gezogen werden, wo es Produktionsstätten, also von diesem Rang Elektrizitätswerke gibt, dann muß man sagen, wieviele sind das, Kollege Brugger? ...Schnals, Marling..., aber die werden ja überhaupt nicht ins

Treffen geführt. Die zählen gemeinsam ja niemals sowiel wie eben Bozen und Meran anteilmäßig. Das ist eine reine Augenauswischerei, das ist ein Selbstbetrug. Aber auch uns will man damit betrügen und für dumm verkaufen, wenn man das hier als einen Fortschritt hinstellt. Das ist kein Fortschritt und das andere ist eine Selbstverständlichkeit, zwanzig Jahre nach Abschluß des Paketes. Wenn er hier von 44-45 Prozent Anteil der deutschen Bevölkerung spricht, dann ist das nicht die Widerspiegelung der Realität. Wir wissen alle, welche Prozentsätze herauschauen müßten, wenn sie die Realität widerspiegeln. Warum versteift man sich hier nicht einmal auf einen Grundsatz und auf ein klares Recht. Ich muß nur noch einmal sagen, wir werden in keinem Fall bereit sein, Kompromisse einzugehen, denn es ist wirklich höchst an der Zeit, einmal dafür zu sorgen, daß Versprechen eingelöst werden und daß man sich auch darauf beruft, daß man schließlich so viele Jahre nach einem ausgehandelten Kompromiß - wir wissen, daß das Paket ein Kompromiß ist, von dem immer noch Abstriche gemacht worden sind - an der Zeit ist, wenigstens in diesem Punkt auf dem Justamentstandpunkt zu verbleiben und nicht dauernd wieder zu verhandeln und damit von einem Verzicht in den anderen zu schlittern.

*(Tutti sappiamo che questo articolo rappresenta uno degli articoli, che dal punto di vista politico, è di scottante attualità, poiché si tratta di ripristinare uno stato che si sarebbe dovuto inaugurare già 20 anni fa, con la chiusura del cosiddetto pacchetto. Per questo motivo ritengo che le dichiarazioni del capogruppo Brugger in merito al nostro emendamento siano una pura farsa. Collega Brugger, le misure concernenti l'assunzione di personale di madrelingua tedesca ed un miglioramento della situazione attuale, Tu hai parlato di un codirettore, sarebbero dovute essere già un fatto acquisito. Voler far credere che quanto raggiunto sia un successo, è una sfacciataggine. Se sostenete tali argomentazioni, ritengo volete politicamente prenderci in giro. Se il collega Brugger parla di continui compromessi, e noi non scendiamo ad alcun compromesso, questa è una cosa che rientra nelle nostre facoltà ed appare ovvia, dicevo se parla di continui compromessi, allora debbo ricordargli che il Suo compagno di coalizione, il cons. Ferretti all'incirca due settimane fa ha dichiarato in un'occasione della discussione sull'introduzione della seconda lingua nelle scuole materne, che dopo la chiusura del pacchetto non era più necessario trovare il consenso della Südtiroler Volkspartei. Perché una volta tanto la Südtiroler Volkspartei non assume un atteggiamento intransigente e dichiara che quanto richiesto costituisce un nostro diritto naturale, che non sempre siamo disposti ad accettare compromessi?! La Südtiroler Volkspartei ha dimostrato invece ancora una volta di essere un partito rinunciatario ed in questo caso in particolar modo. Se si parla di doversi accontentare della soluzione peggiore, poiché c'è già stata una soluzione migliore, ed il collega Benedikter ha citato quella del 1990, allora dobbiamo porre una domanda molto seria alla Volkspartei: Perché non avete mai applicato la legge? Per il semplice motivo che avete sempre prestato molta attenzione agli altri partiti di coalizione, i quali fondamentalmente sono i nemici più agguerriti, quando si tratta di ripristinare un diritto. E ciò corrisponde al coinvolgimento di tutti questi comuni tedeschi. Se il cons. Brugger sostiene che rispetto al passato è stato raggiunto un miglioramento, essendo sempre state determinanti solamente Bolzano e Merano, e che ora invece verranno considerati anche i comuni in cui sono situati impianti per la produzione di elettricità, allora Le chiedo collega Brugger, quanti sono questi comuni? ...Nalles, Marlengo... Ma questi non hanno importanza, poiché in percentuale neppure tutti assieme potranno equivalere a Bolzano e Merano. Quindi si tratta di una pura farsa, di un'illusione, e si vuole imbrogliare anche noi, mostrandoci questo risultato come un successo, un passo in avanti. Questo non è alcun progresso, sarebbe dovuto invece essere una cosa ovvia, 20 anni dopo la chiusura del pacchetto. Se in questa sede si è parlato di un rapporto del 44-45 per cento di partecipazione della popolazione di madrelingua tedesca, questa percentuale non corrisponde alla realtà. Tutti sappiamo quali percentuali risulterebbero da dati veritieri. Perché per una volta non si insiste su un principio e su un diritto ovvio? Ancora una volta debbo sottolineare che in nessun caso saremo disposti ad*

*accettare dei compromessi, poiché ritengo sia giunto il momento di provvedere a che promesse fatte vengano mantenute, tenendo presente che molti anni dopo il raggiungimento di un compromesso - tutti sappiamo infatti che il pacchetto è un compromesso, di cui ancora ci si accontenta - è giunto il momento di essere intransigenti, di non condurre più trattative che sanciscono il susseguirsi di continue rinunce).*

**PRESIDENTE:** Devo dire che la raccomandazione che ha fatto ieri il cons. Taverna di illustrare singolarmente gli emendamenti mi trova pienamente d'accordo, se poi i consiglieri non la rispettano rimanendo sull'emendamento, capisco che qui ci sia la volontà di entrare nel merito dell'articolo e delle proposte emendative, se siete d'accordo direi che ha ragione chiedere alla Presidenza che la discussione venga fatta su tutti gli emendamenti, che poi verranno votati separatamente, penso che sia il minimo che si possa chiedere, allora ha ragione il cons. Ferretti nel dire che la discussione deve essere fatta su tutti gli emendamenti presentati e poi procederò alla votazione per singolo emendamento. Siamo tutti d'accordo.

La parola per la seconda volta al cons. Benedikter.

**BENEDIKTER:** Herr Präsident, Sie haben Recht, aber wenn ich meinen Antrag begründen will, dann muß ich auch die Gründe anführen, warum ich mit dem Gegenteil nicht einverstanden sein kann. Deswegen haben Sie Recht, wenn Sie sagen, es soll über alle Änderungsanträge gemeinsam gesprochen werden, weil wenn ich meinen Antrag begründe, so muß ich doch widerlegen, daß das Gegenteil verfassungswidrig ist.

Jetzt möchte ich nur noch kurz sagen, daß das, was Siegfried Brugger gesagt hat, nicht stimmt. Erstens hat er gesagt, daß die Urteile mit der Sache nichts zu tun haben. Sie haben schon damit zu tun, denn wenn der Verfassungsgerichtshof beim Medio-Credito gesagt hat, der Medio-Credito übt seine Tätigkeit in der gesamten Region aus und daher muß der Proporz der gesamten Region hergenommen werden, wobei man genau weiß, daß der Medio-Credito sicher in vielen Gemeinden keine Tätigkeit ausübt. Er kann potentiell die Tätigkeit in allen Gemeinden ausüben, und es können dort Kreditnehmer des Mediocredito sein. Theoretisch übt er jedenfalls seine Tätigkeit in der gesamten Provinz bzw. Region aus. Umsomehr gilt das dann für die Etschwerke, wo man selbstverständlich nicht auf die ganze Provinz Bezug nimmt, sondern auf die Gemeinden, die durch die Etschwerke versorgt werden. Das hat man in dem Gesetz erkannt, das damals die Koalitionspartner verabschiedet haben und zwar noch im Jahre 1990. Damals war man von der Richtigkeit dieser Lösung, dieser verfassungsrechtlichen Notwendigkeit, überzeugt. Wir haben eine Antwort, die Assessor Romano auf eine Anfrage von den Abg. Holzmann und Bolzonello gegeben hat und da steht drinnen: Vor dem Inkrafttreten des Regionalgesetzes Nr. 8 von 1990 war der Proporz bei den Etschwerken bei der italienischen Sprachgruppe 61%, bei der deutschen 38,6 und bei der ladinischen 0,4 und nach dem Inkrafttreten: Italienische 45%, Deutsche 53,83% und Ladinische 0,55%. Das sind die Zahlen. Jetzt will man neben den Städten Bozen und Meran nur mehr die Gemeinden, wo noch Kraftwerke sind, berücksichtigen, als ob ein Energieversorgungsunternehmen nicht in allen Gemeinden tätig wäre, die es tatsächlich versorgt. Ich bin überzeugt, daß der Verfassungsgerichtshof uns Recht geben würde, wenn er damit befaßt wird. Wir werden sehen, wie wir das erreichen können. Es geht da nicht um einen Kompromiß. ...Wir haben einen Kompromiß eingehen müssen, um zu verschlechtern - das hat er ja zugegeben - aber doch nicht so schlecht, wie es gewesen wäre, wenn man zum früheren Zustand zurückgegangen wäre, sondern er ist erhöht, weil man noch vier oder fünf Gemeinden dazunimmt, wo die Kraftwerke bestehen, was damit nichts zu tun hat. Da geht es nicht um den Landescharakter der Etschwerke. Es geht um den Bereich, wo die Etschwerke tatsächlich tätig sind, also tatsächlich versorgen. Man hat das noch 1990 von allen anerkannt, daß das die richtige Anwendung des Proporzsystems wäre und ich verstehe wirklich nicht, warum jetzt auf einmal dieser Rückschritt

erfolgen soll. Vielleicht weil das Paket abgeschlossen ist und daher kann man darüberhinaus, was schon vom Paket vorweggenommen worden ist, hergehen und noch einiges Wesentliche verzichten.

Ich habe damit zur Stellungnahme des Abg. Brugger Stellung genommen.

*(Signor Presidente, Lei ha ragione. Ma per motivare la mia posizione sull'emendamento, devo anche spiegare perché non posso condividere il contrario. Pertanto Lei ha ragione quando dice che gli emendamenti vanno discussi congiuntamente. Ma per motivare la mia posizione, devo spiegare perché il contrario è anticonstituzionale.*

*E a tal proposito vorrei sottolineare che ciò che affermato il cons. Siegfried Brugger non corrisponde a verità. In primo luogo ha affermato che le sentenze non sono pertinenti al tema che stiamo trattando. Invece lo sono, poiché la Corte costituzionale ha affermato - in riferimento al Mediocredito - che, svolgendo questo istituto la sua attività sull'intero territorio della Regione, andava presa come riferimento la proporzionale esistente sul territorio della Regione; e questo, pur sapendo che il Mediocredito non svolge la sua attività in alcuni comuni della Regione. Potenzialmente potrebbe però operare su tutto il territorio della Regione e potrebbero esserci quindi eventuali mutuatari in tutti i comuni. Quindi teoricamente esso svolge la sua attività sull'intero territorio della Provincia o Regione. E questo vale tantopiù per l'AEC, dove non si fa riferimento a tutta la Provincia, ma ai Comuni che vengono approvvigionati dall'AEC. E questo lo si è riconosciuto poi nella legge che è stata approvata dai partner di coalizione, ancora nell'anno 1990. Allora si era convinti dalla bontà di questa soluzione, di questa necessità costituzionale. E noi abbiamo qui la risposta che l'Assessore Romano ha inviato in risposta ad un'interrogazione dei cons. Bolzonello e Holzmann, dove si dice: prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 8 del 1990 la proporzionale all'AEC per il gruppo linguistico italiano era del 61%, per quello tedesco del 38,6 e per quello ladino dello 0,55 %. Queste sono le cifre. Ora invece, accanto alle città di Bolzano e Merano, si vogliono considerare anche i Comuni dove esistono degli impianti di produzione, come se in ogni comune non ci fosse anche un'azienda di distribuzione. Io sono convinto che la Corte costituzionale ci darebbe ragione, se venisse confrontata con la questione. Vedremo come raggiungere tale obiettivo. Non si tratta solo del compromesso... Abbiamo dovuto trovare un compromesso per peggiorare la situazione - ha detto -, ma che non è poi così svantaggiosa come prima, tuttavia pur sempre migliore, in quanto vengono compresi nel calcolo 4 o 5 comuni, in cui esistono impianti di produzione. Ma qui non si tratta del carattere provinciale dell'AEC; si tratta dell'ambito, nel quale opera effettivamente l'AEC. Nel 1990 tutti concordarono che questa sarebbe stata la giusta applicazione della proporzionale ed io ora non capisco proprio perché si voglia fare marcia indietro. Forse perché il pacchetto ora è chiuso ed allora si può andare oltre, rinunciando ai principi essenziali da esso previsti.*

*Ho voluto così prendere posizione sull'intervento fatto dal cons. Brugger.)*

**PRESIDENTE:** Darei lettura, l'ho fatto in italiano, del testo tedesco dell'emendamento a firma dei cons. Ferretti, Brugger e Duca:

Ersatzantrag zum Absatz 7 bis und 7 ter:

Bei Art. 1 des Regionalgesetzes Nr. 8 vom 28.5.1990 werden die Worte "in dem die Körperschaft ihre Tätigkeit ausübt" durch folgende Worte ersetzt: "der entsprechenden Gemeinde was die Gemeinden betrifft, der Gemeinde oder der Gemeinden, die Inhaber der Betriebe sind, was die Betriebe betrifft, der Gesamtheit der einzelnen Gemeinden, was die von den Gemeinden gebildeten Konsortien betrifft". "Was die Konsortien und die in Konsortien zusammengeschlossenen Betriebe, die elektrische Energie erzeugen, betrifft, wird bei der proporzmäßigen Aufnahme des Personals auf die Bevölkerung Bezug genommen, die in Gemeinden ansässig ist, in denen es eigene Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität

gibt."

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sugli emendamenti?  
La parola all'assessore Romano.

**ROMANO:** Velocemente abbiamo preso visione dell'emendamento presentato dai conss. Ferretti, Brugger e Duca, che sarebbe sostitutivo di quello presentato dalla Giunta, quindi per sgombrare un po' il campo e per snellire i lavori la Giunta ritira il proprio emendamento.

**PRESIDENTE:** Rimangono l'emendamento a firma dei conss. Benedikter, Klotz e Meraner e quello a firma dei conss. Ferretti ed altri.  
Prima di passare alla votazione qualcuno intende intervenire sugli emendamenti?  
La parola al cons. Taverna sul Regolamento.

**TAVERNA:** Signor Presidente, mi permetta, dal momento che la Giunta ritira l'emendamento al comma settimo dell'art. 41, mi domando come può sussistere l'emendamento all'emendamento, perché l'emendamento Ferretti è un emendamento all'emendamento, caduto e ritirato l'emendamento al comma settimo ovviamente decade anche l'emendamento all'emendamento al comma settimo.

**PRESIDENTE:** Segua con attenzione: ci sono i commi 7 bis, è tutto regolare quello che è stato presentato. Lei intendeva prendere la parola soltanto sull'ordine dei lavori, altrimenti dò la parola al cons. Ferretti.

La parola al cons. Ferretti.

**FERRETTI:** Grazie, signor Presidente, se l'intervento del cons. Taverna ha legittimità allora facciamo emendamento al comma settimo...

*(Interruzione)*

**FERRETTI:** Per carità! Ma Taverna, mi darai atto che non posso sapere in partenza quello che fa la Giunta se lo annuncia in aula!

*(Interruzione)*

**FERRETTI:** D'accordo! A noi preme raggiungere il risultato. Questo ulteriore emendamento, signor Presidente, sostitutivo del nostro precedente, a questo punto il secondo che intende emendare il comma 7, si è reso necessario perché ad una più attenta lettura dell'art. 1, su cui avevamo lavorato e condotto trattative assieme al PSI con il SVP, si è accertato che si parlava non solo di aziende consortili, ma anche del personale dei Comuni delle aziende, nonché degli enti pubblici dipendenti dalla Regione il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa delegata o diretta e quindi era necessario essere più precisi, al fine di non ottenere un risultato parziale rispetto a quello che si voleva ottenere, il quale parte non tanto dalle sentenze della Corte costituzionale o dalle opinioni di qualche consigliere, ma dall'art. 89 dello Statuto, che recita al terzo comma: "I posti dei ruoli di cui al primo comma, considerati... sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi." Ora non solo il SVP, ma anche gli ex-appartenenti al SVP che all'interno del SVP hanno avuto un ruolo di rilievo sanno che da sempre - e lo testimonia la legge sul personale della Provincia e le leggi regionali sul personale comunale - il concetto è che la proporzionale sia riferita alla popolazione residente nel Comune, rispettivamente residente nel

territorio dell'azienda, se essa è comunale o consortile, oppure se è un consorzio senza essere azienda all'interno del territorio dei Comuni; ci hanno indotto ad una riflessione che ha portato all'eccezione di cui abbiamo nel nostro emendamento, quando si dice "negli enti consortili e nelle aziende consortili produttori di energia elettrica" ci ha indotto una valutazione, che il collega Brugger certamente ricorderà, che era in riferimento alla legge nazionale sull'ambiente, dove si fa riferimento alla possibilità che qualora si compiano degli interventi sull'ambiente che riguardano enti locali, questi enti locali in una qualche misura vengano considerati, risarciti, venga valutata la posizione anche di svantaggio che vengono ad assumere per questi interventi, per cui sulla base di un ragionamento che era generale, abbiamo convenuto che il Comune di Senales, per esempio, su cui insiste il bacino idroelettrico della centrale di Naturno, il Comune di Naturno, per esempio, su cui insistono gli impianti del bacino idroelettrico delle centrali di Senales e di Naturno, il Comune di Cornedo all'Isarco, su cui insiste parte degli impianti della centrale dell'Azienda elettrica consortile di Bolzano, vengano considerati per il loro ambito di popolazione ai fini dell'applicazione della proporzionale. C'è chiaramente un lieve spostamento, in tutto un paio di punti, dal gruppo di lingua italiana al gruppo di lingua tedesca, che rimane comunque al di sotto del 47 o 48% - riferisco a mente e non in via definitiva, i dati sono in possesso dell'Azienda elettrica - c'è uno spostamento di proporzionale, che è fatto proprio ai fini di una valutazione complessiva di carattere socio-economico che consenta dei piccoli e brevi vantaggi ad una popolazione residente in quel Comune, piuttosto che alle altre popolazioni. Del resto siamo in una linea di interpretazione che addirittura, se fosse andata avanti l'interpretazione della legge n. 8, avrebbe stravolto l'applicazione dell'art. 89 dello Statuto al terzo comma, perché avrebbe reso come penetrabile la proporzionale tutto l'ambito di attività di un consorzio o di un'azienda ed allora sarebbe accaduto che un'azienda per esempio di servizio di smaltimento di rifiuti o di macellazione, quale potrà essere in futuro quella di Bolzano, o di servizio di smaltimento di rifiuti quale era quella di Bolzano fino al 1967-68 che io ricordi, se va a ritirare i rifiuti del Comune di Andriano in parte o per qualche frazione, se va a portare i rifiuti al Comune di Vadena, se va a ritirare i rifiuti o fa le macellazioni del Comune di Laives o di Fié, rendendo questa Azienda già un servizio, dovrebbe caricarsi ulteriormente di una proporzionale che fa riferimento con i Comuni.

E' stato un ragionamento molto piano, che mi sento di trasferire con serenità all'interno del Consiglio regionale per fare capire quali sono le motivazioni di ordine amministrativo, più che politico, che hanno indotto il SVP, la DC ed il PSI a portare questi emendamenti. Certo, si sgombera il campo da un contenzioso, il collega Benedikter che dice che io come vecchia usanza detto al SVP, ahimè, non sono bravo a leggere, infatti mi vedeva raramente leggere, quindi sono ancora meno bravo a dettare, ma debbo dire che non ho mai avuto in Benedikter un mio scrivano, quando apparteneva al SVP, e quindi non può ritenere che non essendo stato lui un mio scrivano quando era del SVP abbia scoperto nuovi scrivani nella nuova generazione del SVP, egli deve ritenere che lavoriamo oggi come lavoravamo allora: preoccupati, serenamente però, esponendo chiaramente nei luoghi propri, come nelle sedi di partito, le nostre preoccupazioni e le nostre opinioni, senza sotterfugi od inganni...

*(Interruzione)*

**FERRETTI:** No, anche nelle scuole materne, ma non so con una battuta che cosa vuoi dire, se tu hai problemi di scuola materna sono problemi tuoi, io li ho superati, ma se tu volessi dire "vedi il bilinguismo precoce" allora ti voglio dire che anche lì abbiamo condotto con fatica - ho usato questa parola - con travaglio e dibattuti un dibattito all'interno dell'organo proprio che era il Consiglio provinciale, senza tentare colpi di mano e senza volerli subire, perché, caro Benedikter, se quella sera che eravamo in Consiglio provinciale ed i colleghi Pahl e Hosp avevano detto no al bilinguismo precoce fossimo andati ai voti, oggi in Consiglio regionale ti posso dire che la Mozione di Viola aveva la maggioranza, e quello sarebbe stato un colpo di mano, tanto perché tu sappia qual'era la mia

sensibilità, caro Benedikter. Non sono abituato a giochi di basso impero come tu hai fatto, sono abituato a trattare, anche alzando la voce ma non alterandomi, davanti all'organo proprio e chi mi conosce non mi può smentire, quella sera avevamo la maggioranza, eravamo presenti in 11 e c'erano 9 della vostra parte e del SVP, abbiamo ritenuto - dato che me lo strappi dalle mani - chiedere la sospensione perché non chiediamo nei giochetti occasionali di una notte clandestina, crediamo nel dibattito aperto come è nostro costume, pagando politicamente e personalmente per gli errori che compiamo.

*(Interruzione)*

**FERRETTI:** Purtroppo sì, cara Klotz, paghiamo, perché crediamo di aver portato avanti una politica anche questa volta di estrema chiarezza e di chiara onestà. Ho apprezzato l'intervento del cons. Brugger, che è andato al di là di quello che era necessario in questa sede ed ha spiegato dettagli di accordo, particolari di situazioni che potranno o che dovranno nella volontà politica accadere con questa intesa, non ci sono giochi al di fuori dell'aula, c'è l'onestà di dire ciò che è accaduto, di proporre delle soluzioni che permettano di procedere ed ha ragione il collega Brugger - non sono giurista e non lo è ancora neppure Benedikter - ma ha ragione il collega Brugger quando dice che le sentenze della Corte costituzionale richiamate in quest'aula dal collega Benedikter nulla hanno a che fare con questa legge, sono le cortine fumogene che per molto, troppo tempo il collega Benedikter è riuscito a buttare sulla scena politica, che talvolta fanno intendere che egli possa aver ragione, ma il collega Brugger, avvocato, ha detto giusto, condivido e non c'è bisogno che riusi i suoi argomenti, non centrano nulla, si tratta di altre fattispecie e credo di aver spiegato anche le motivazioni socio-economiche per cui abbiamo aderito e non volevamo altri guasti, non volevamo dover ritornare qui, ecco perché all'ultimo momento ulteriori precisazioni, ulteriori indicazioni che toccano e l'art. 1 e l'art. 2. A proposito di toccano l'art. 1 e l'art. 2, debbo dire al Consiglio che rispetto a quello che è scritto c'è una correzione grammaticale, non è di contenuto, l'ho già comunicata al collega Romano ed alla Presidenza: "negli enti consortili e le aziende" si deve dire " negli enti consortili e nelle aziende", credo che non ci piova e poi c'è scritto "in cui esistono impianti di produzione", si deve dire "in cui esistono impianti per la produzione", sono due correzioni che non alterano nessun significato, ma mi pare che debbano essere rese a questo Consiglio, quindi chiediamo al Consiglio di votare questo emendamento, fa giustizia di quella volontà politica che ancora una volta con esattezza il collega Brugger ha citato e riletto e che era nell'accordo che abbiamo sottoscritto proprio con il SVP quando abbiamo costituito questa Giunta, ripristiniamo le reali intese e non ci facciamo sfuggire - speriamo che non succeda più - per frettevolezza errori che poi ci hanno fatto tanto discutere e dibattere.

Quindi siamo contrari all'emendamento di Benedikter, se ora tutto è stato unificato come DC superfluo dirlo che siamo favorevoli al nostro emendamento.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Tribus.

**TRIBUS:** Herr Präsident! Mit diesem Abänderungsvorschlag der Abg. Ferretti, Brugger und Duca wird eine endlose Geschichte abgeschlossen und wenn man bedenkt, daß aufgrund dieses Artikels dieses Gesetz seit Monate nicht behandelt werden kann, dann ist es wirklich eine Tragödie. Die Gemeindeordnung, auf die alle warten, ist aus dem einfachen Grund nicht verabschiedet worden, weil die Volkspartei mit der DC zulange über diese authentische Interpretation des Gesetzes hat streiten müssen. Aber colpo di mano, hat es hier geheißen, Ferretti habe hier keinen Staatsstreich inszeniert, fürchtet der Abg. Benedikter, ich glaube, der Staatsstreich ist wenschon von der Volkspartei 1990 inszeniert worden. Damals ist ein colpo di mano verübt worden, ein kleiner Staatsstreich, der wissend oder nicht wissend - ich weiß es nicht - damals von der DC und Sozialisten mitunterzeichnet war. Das

Gesetz ist damals vom Abg. Frasnelli eingebracht worden, unterschrieben auch von der DC und danach entdeckt man plötzlich, daß das nicht geht. Wir waren damals dagegen; Benedikter tut so, als gäbe es die Wahrheit in der Interpretation. Es ist nicht wahr. Wo steht geschrieben, daß notgedrungen alle Gemeinden berücksichtigt werden müssen, die von den Etschwerken beliefert werden. Das ist eine reine Interpretationssache. Bis zum Jahre 1990 ist man ganz einfach von den Eigentümergemeinden ausgegangen. Das war eine Interpretation, die offensichtlich Gefallen gefunden hat und dann durch diesen Gesetzentwurf des Abg. Frasnelli hat man diese neue Idee eingeführt. Aber zu der kann man stehen, wie man will. Was heute passiert, ist ein Kompromiß, den wir natürlich nachvollziehen können. Ich kann begreifen, daß die DC irgendwie in Zugzwang gekommen ist. Sie ist beschimpft worden, "Ferretti cala le brache", Ferretti hat zuviele Plätze an die Deutschen abgegeben, und jetzt hat er wieder etwas zurückgeholt. Die Deutschen können zufrieden sein, weil sie einige Stellen mehr haben. Es wird leider ein ganz billiger Postenschacher. Die Deutschen bekommen eine Vizedirektion, die es eigentlich nicht bräuchte, aber aus Liebe zum ethnischen Frieden wird eine Vizedirektion erfunden. Brugger ist zufrieden.

Wir sind hingegen der Meinung, daß man hätte auf die ursprüngliche Version zurückgehen können. Wir haben auch z.B. vor nicht allzulanger Zeit in der Region ein Gesetz der MSI-Fraktion zu diesem Thema diskutiert und auch da hätte man den Staatsstreich gewollt, wäre das Gesetz durchgegangen. Damals in der Kommission wäre man mehrheitsfähig gewesen, hätte man den Staatsstreich tatsächlich durchführen wollen. Es ist nicht passiert und deshalb haben wir heute diesen Kompromißvorschlag Ferretti, den ich zwar verstehe, nachvollziehen kann, den wir aber nicht absegnen werden.

*(Signor Presidente! Con questo emendamento a firma dei cons. Ferretti, Brugger e Duca si conclude una lunga vicenda, se consideriamo che questa legge non ha potuto proprio per questo essere trattata per mesi; e questo è tragico. L'ordinamento comunale, che tutti attendevano, non è stato approvato prima, perché la Südtiroler Volkspartei ha perso tempo a dibattere con la DC sull'interpretazione autentica di questa legge. Ma poi c'è stato un colpo di mano, ha detto il cons. Benedikter. Io credo invece che tale colpo di mano sia stato fatto già nel 1990 dalla Südtiroler Volkspartei. Allora ci fu un colpo di mano, quando fu approvata il disegno di legge che portava anche le firme dei democristiani e socialisti. Il disegno di legge era stato presentato dal cons. Frasnelli. Fu approvato e dopo poco ci si accorse che non andava bene. Noi eravamo contrari allora. Per il collega Benedikter ora sembra che la verità stia tutta nell'interpretazione. Non è vero. Ma dove c'è scritto che necessariamente devono essere considerati anche tutti i comuni che vengono approvvigionati dall'AEC? E'una questione di interpretazione. Fino al 1990 per il calcolo della proporzionale si teneva conto solo dei comuni proprietari degli impianti. Era un'interpretazione che aveva trovato largo consenso. Poi con il disegno di legge del cons. Frasnelli è stato introdotto un nuovo principio. Che si può anche criticare, se si vuole. Ciò a cui oggi noi assistiamo è un compromesso, le cui ragioni sono ben comprensibili. Sappiamo che la DC si è trovata in qualche modo con le spalle al muro. E' stata attaccata ed hanno detto: "Ferretti cala le brache, Ferretti ha dato troppi posti ai tedeschi ed ora cerca di rimediare". I tedeschi possono essere soddisfatti perché hanno qualche posto in più. Purtroppo questo diventa un modo per distribuire altri incarichi. I tedeschi ricevono un codirettore, di cui veramente non ce ne era bisogno; e così in nome della pacifica convivenza viene creato un codirettore. Brugger è soddisfatto.*

*Noi riteniamo invece che si sarebbe dovuti tornare alla versione originaria. Non molto tempo fa abbiamo esaminato in una commissione legislativa regionale un disegno di legge presentato dal gruppo MSI su questo punto. Allora in commissione si sarebbe potuto veramente fare un colpo di mano, perché l'opposizione aveva la maggioranza. Ma questo non è avvenuto e così ora ci troviamo di fronte alla proposta di Ferretti, che comprendo, ma che non posso condividere.)*

**PRESIDENTE**: La parola al cons. Holzmann.

**HOLZMANN**: Grazie, signor Presidente. Sono abbastanza sbigottito dalle dichiarazioni del collega Ferretti relativamente alla presentazione di questo emendamento, che viene a sanare quanto precedentemente sancito dalla legge regionale n. 8, che venne approvata, mi ricordo, anche dall'assessore Ferretti, che più o meno testualmente disse "su questo disegno di legge io rivendico la primogenitura" e commise quel fatale errore, non solo lui, peraltro, di approvare una legge i cui risvolti non erano stati capiti a fondo in quel momento, ma il SVP all'indomani dell'approvazione di quella legge capì il vero significato, anzi probabilmente l'aveva capito anche prima, di quanto quell'articolo poteva significare in termini di ripartizione dei posti per l'assunzione del personale e quindi nacque un contenzioso. Noi ci inserimmo in quel contenzioso subito dopo un disegno di legge presentato dai colleghi della DC e del PSI e arrivammo alla fine ad una faticosa Commissione, nel corso della quale il Presidente si allontanò addirittura dai lavori per non prendere posizione e quindi si giunse alla conclusione che era meglio sospendere la trattazione dei due disegni di legge.

Per la verità ci aspettavamo, visto che eravamo presentatori di un disegno di legge, di essere non dico consultati da parte dei tre partiti di coalizione, ma per lo meno informati sugli accordi che si andavano via via delineando, ciò non è stato, purtroppo, e ci troviamo qui a dover esprimere un giudizio ed una valutazione sull'emendamento che è stato presentato pochi minuti fa.

Il nostro giudizio non può che essere negativo, per il fatto che si viene a sanare in parte l'errata formulazione dell'articolo della legge n. 8, ma si è raggiunto un compromesso che in realtà comunque penalizza l'assunzione di dipendenti del gruppo linguistico italiano. In particolare abbiamo calcolato che è di circa 5 punti lo spostamento della proporzionale a favore del gruppo linguistico tedesco e quindi in termini di posto di lavoro significa per il gruppo linguistico italiano perdere circa 25 posti di lavoro, visto che l'Azienda elettrica consortile ha attualmente circa 500 dipendenti. Perdere 25 posti di lavoro significa per i prossimi 4 o 5 anni avere concorsi riservati esclusivamente al gruppo linguistico tedesco, ciò riteniamo sia del tutto inaccettabile, riteniamo che anche il frutto di questo compromesso, cioè il presente emendamento, sia contrario ai principi di uguaglianza ed anche ai principi che hanno ispirato l'inserimento nello Statuto dell'art. 89 e pertanto il nostro gruppo non potrà votare questo emendamento.

**PRESIDENTE**: La parola al cons. Meraner.

**MERANER**: Die Kriterien, meine Damen und Herren, können in diesem Fall nicht sein wo die Werke stehen, sondern wer die Empfänger des Service, der Leistung sind und somit müßte an und für sich die gegenwärtige Regelung bestehen bleiben. Der Kollege Brugger hat gesagt, die bestehende Norm wäre zwar die bessere als der jetzige Kompromiß, aber sie ist ja sowieso nie angewandt und umgesetzt worden. So kann man doch politisch nicht argumentieren, Kollege Brugger? Dann wäre es höchst an der Zeit gewesen, daß diese allmächtige SVP, die immerhin ungefähr eine 3/4-Mehrheit in der Landesregierung hat, endlich dafür Sorge getragen hätte, daß die bestehende Norm umgesetzt wird. Diesen Vorwurf müßt ihr euch einfach gefallen lassen. Ihr habt versagt, indem ihr nicht dafür Sorge getragen habt, daß die Norm auch effektiv umgesetzt wird, und ihr versagt jetzt noch einmal, indem ihr einen Kompromiß eingeht, für den überhaupt kein Grund besteht. Denn es gibt, meine Damen und Herren, keine gravierend neuen Umstände, die eine Neuregelung erfordern würden. Sagen Sie mir welche? Wenn nun die Südtiroler Volkspartei trotzdem bereit ist, diese von ihr zugegebenermaßen nachteiligere Regelung anzunehmen, so müssen die Gründe ja anderswo liegen als auf der objektiven sachlichen Ebene. Da kann jeder seine Ansicht haben. Meiner Ansicht nach sind diese Gründe folgende: Die Südtiroler Volkspartei läßt sich von der Democrazia Cristiana, insbesondere von Herrn

Ferretti, immer wieder unter Druck setzen. Er droht ihr mit dem Ausstieg aus der Koalition, weil es für die DC selbstverständlich sehr angenehm wäre, dieses Regierungsschlamassel im nächsten Jahr, im Wahljahr, nicht mehr mitverantworten zu müssen, jetzt im letzten Augenblick auszusteigen und zu sagen, wir sind ja nicht mehr an der Regierung, das ist die Schuld der anderen. Ich weiß nicht, ob die Südtiroler Volkspartei dieses Spiel nicht endlich durchschaut. Ich habe aber den Eindruck, daß die Südtiroler Volkspartei nicht nur in diesem Punkt von der DC über die Maßen unter Druck gesetzt wird, sondern daß es hier auch noch ein anderes Argument gibt. Der Südtiroler Volkspartei ist es selbstverständlich lieber, wenn die DC mehr Stimmen als der MSI bekommt. Mir ist es zwar persönlich völlig unverständlich, warum der SVP die DC-Stimmen in Südtirol lieber als die MSI-Stimmen sind. Ich kann das nicht begreifen, aber es scheint so zu sein. (...Ich habe Dich nicht unterbrochen, Kollege Ferretti und es hat mir nicht alles gefallen, was Du gesagt hast). Es ist mir wie gesagt unverständlich, daß in der derzeitigen Lage in Südtirol die Südtiroler Volkspartei in Südtirol die Stimmen der DC lieber hat als jene des MSI, aber es scheint so die Tatsache zu sein. So will eben die Südtiroler Volkspartei immer wieder Kompromisse zu Ungunsten und auf Kosten der Südtiroler Bevölkerung eingehen, damit die DC das, was sie durch Eigenleistung nicht zustande bringe, am Ende doch ihre Schäfchen ins Trockene bringen kann und der böse MSI vor der Tür stehen muß. Nachdem es objektive Begründungen für ein derartiges unqualifiziertes politisches Verhalten von seiten der Südtiroler Volkspartei einfach nicht gibt und die auch noch niemand dargestellt hat, können wir nichts anderes tun, als politisch in diese Richtung spekulieren und ich glaube, es sind nicht reine Spekulationen, denn sie können, wenn auch nicht bewiesen, zumindest vernünftig begründet werden. Gerade unter diesem Aspekt aber sollten wir uns noch mehr gegen derartige Machenschaften wehren und derartige nicht tragbare und unbegründete Kompromisse entschieden ablehnen.

*(Il criterio, signori e signore, non può essere quello di vedere dove hanno sede gli impianti, bensì chi sono i reali utenti del servizio. Pertanto dovrebbe, a mio avviso, rimanere in vigore l'attuale regolamentazione. Il collega Brugger ha affermato che l'attuale normativa è più vantaggiosa del compromesso qui proposto, ma essa non è stata comunque mai applicata. Ma non si può rispondere con simili argomentazioni politiche! Perché allora l'onnipotente Südtiroler Volkspartei, che dopo tutto ha 3/4 della maggioranza in Giunta provinciale, avrebbe dovuto provvedere che fosse tradotta in pratica la norma. E questo rimprovero lo devo proprio fare. Voi avete fallito poiché non avete provveduto alla applicazione della norma ed ora fallite un'altra volta acconsentendo a questo compromesso che non ha ragione di essere, poiché nel frattempo non si sono verificate circostanze tali da giustificarlo. Altrimenti ditemi quali. E se ora la Südtiroler Volkspartei è disposta ad accettare una regolamentazione a lei più svantaggiosa, come ella stessa ammette, i motivi vanno ricercati altrove. Ognuno può fare le sue supposizioni. Io credo invece che le ragioni siano le seguenti: la Südtiroler Volkspartei si fa mettere sotto pressione dalla DC nella persona del cons. Ferretti che minaccia di uscire dalla coalizione, cosa che gli sarebbe chiaramente molto gradita, poiché in tal modo non dovrebbe rispondere l'anno prossimo, nell'anno elettorale, di questo caos gestionale davanti all'elettorato. In tal modo potrebbe dire: noi non siamo più in Giunta, la colpa è degli altri. Io non so se la Südtiroler Volkspartei ha capito questo gioco. Ma ho l'impressione che la Südtiroler Volkspartei non solo venga ricattata dalla DC, ma ci sia un altro motivo. La Südtiroler Volkspartei preferirebbe che la DC ricevesse più voti del MSI. Io personalmente non capisco Perché la Südtiroler Volkspartei preferisca in Alto Adige i voti della DC ai voti del MSI. Non lo capisco, ma è così. (...io non ti ho interrotto, collega Ferretti, sebbene non mi sia piaciuto tutto ciò che hai detto). Come ho detto, non capisco la ragione per la quale la Südtiroler Volkspartei preferisca i voti della DC ai voti del MSI. Comunque questi sono i fatti. E così la Südtiroler Volkspartei continua ad acconsentire a compromessi che vanno a danno della popolazione altoatesina, affinché la DC raggiunga ciò che non può fare con le proprie forze e metta al sicuro tutte le sue pecorelle, mentre il "cattivo" MSI deve attendere fuori*

*dalla porta. E siccome non ci sono motivazioni valide per un tale comportamento politico della SVP, che del resto nessuno ha cercato di spiegarci, noi non possiamo fare altro che fare speculazioni politiche in questo senso; comunque non credo che si tratti di mere illazioni, poiché esse possono essere motivate, anche se non dimostrate. Proprio per questo dovremmo cercare di opporci sempre più contro simili intrighi, rifiutando decisamente siffatti compromessi.)*

**PRESIDENTE**: Cons. Montali, penso che lei impiegherà più di 5 minuti, sono le ore 12.55 e sospendo i lavori.

I lavori riprenderanno alle ore 15.00. Buon appetito a tutti.

(ore 12.56)

(ore 15.10)

#### **Presidenza del Vicepresidente Franco Tretter**

**PRESIDENTE**: I lavori riprendono. Prego procedere con l'appello nominale.

**BENUSSI**: (segretario):(fa l'appello nominale)  
(Sekretär):(ruft die Namen auf)

**PRESIDENTE**: Siamo in discussione degli emendamenti all'art. 41.  
La parola al cons. Montali.

**MONTALI**: Signor Presidente e colleghi, chiedo subito scusa se alla già tanto condannata acustica di questa sala devo in questa occasione aggiungere anche una deprecabile acustica delle mie corde vocali, per cui chiedo di essere scusato.

*(Interruzione)*

**MONTALI**: Lo so, fa parte della "Boessia" superflua!

L'inquadramento del pensiero del nostro gruppo a proposito di questo emendamento così sofferto, abbiamo aspettato diversi giorni per averne contezza è già stato esposto sinteticamente dal collega Holzmann e quindi la posizione del gruppo è molto chiara in proposito.

Non vorrei stupire o apparire superficiale nelle considerazioni che farò su questo emendamento e praticamente sull'articolo.

Domando innanzi tutto scusa al collega Ferretti, assessore alla cultura in lingua italiana della Provincia autonoma di Bolzano, forse sarà una delle mie obiezioni che possono essere considerate di carattere superficiale, per il tono, il testo, la quadratura linguistica del suo emendamento, sottoscritto da Brugger e da Duca, ma il testo che mi sento di censurare - e potremo convenirne assieme rileggendolo - soprattutto parte da una considerazione di carattere generale, però di carattere che inquadra la materia. Emendamento che è praticamente non un emendamento alla legge o alla proposta di legge base della Giunta, perché così come è costituito praticamente è l'emendamento alla legge - e lo dice chiaramente -, all'art. 1 della legge regionale 28 maggio 1990, n. 8. Allora mi chiedo innanzi tutto se ha un senso ed una linea di carattere legislativo che una legge che riguarda l'ordinamento dei Comuni modifichi una legge regionale che ha per argomento essenziale, leggo il soggetto della legge: "Ripartizione dei posti nell'impiego pubblico e composizione degli organi collegiali degli enti pubblici

in Provincia di Bolzano secondo la consistenza dei gruppi linguistici in base ai dati del censimento generale della popolazione", questa è la legge n. 8. Ha senso che la Regione intenda modificare l'argomento essenziale, l'oggetto essenziale di questa legge n. 8 attraverso uno strumento legislativo che si appresta a varare che si chiama "Ordinamento dei Comuni"; gli esempi parossistici fanno sempre comodo alle tesi che uno vuole sostenere, è consono nella legge per la classificazione dei masi chiusi inserire un emendamento che modifichi la materia di una legge specifica? Questa la prima domanda.

La seconda: è consentito, approvabile che addirittura per modificare nella legge per l'ordinamento dei Comuni una legge specifica che determina queste situazioni nell'ambito dei Comuni anche senza che nell'ordinamento appaia questa modifica? E qui il cons. Ferretti mi consentirà, è possibile che una legge sull'ordinamento dei Comuni per modificare la legge regionale n. 8 si arrivi all'astruseria, all'assurdità sul piano dell'applicazione della legge a chiedere con un emendamento che l'articolo della legge sia modificato - ascoltate - a partire dall'art. 1 dopo la penultima riga dell'articolo, dopo la parola "di cui" fino "all'attività", ma una legge si modifica così? Qui vorrei richiamare un'impegno specifico preso dal Presidente della Giunta provinciale Durnwalder, presente o non presente alle sedute delle Commissioni in cui ci siamo trovati di fronte alla necessità di far sorgere una legge provinciale - parlo delle leggi provinciali di Bolzano, Trento non so come si comporta - che andava a modificare 7 leggi provinciali precedenti, articoli e commi, talché i cittadini che avrebbero dovuto prendere atto di questa nuova impostazione legislativa si sarebbero trovati di fronte ad andare a verificare 8 o 10 disegni di legge, gli articoli modificati da quest'ultima. Dicevo l'impegno del Presidente Durnwalder e della sua Giunta di riunire in un testo unico la materia disciplinata dall'ultima legge, che revocava una decina di leggi precedenti, l'impegno della Giunta che è stato rispettato anche almeno nelle ultime esemplificazioni che sono state date. Qui ci troviamo di fronte ad una legge "Ordinamento dei Comuni" che fa addirittura riferimento ad una legge ordinamentale specifica della materia e che ci dice che la legge n. 8 a partire dalle parole ... e fino alla parola ... deve essere così emendata, mi sembra che sia veramente un modo di sostituirsi ad ordinamenti giuridici che già sono difficili non solo per il cittadino, ma addirittura per i Comuni, per i segretari comunali, per le Commissioni comunali, che poi, guarda a caso, sbagliano gli appalti, le procedure e così via, perché hanno dietro una burocratica susseguenza di interpretazioni e siccome non tutti sono informatizzati, non tutti hanno il computer che premendo un tasto gli porta le situazioni di carattere amministrativo da applicare, io dico che emendare in questa legge, in questa forma anche linguistica, assessore alla cultura in lingua italiana, è una assurdità, un non luogo a procedere. Egregi signori, presentate una legge regionale di modifica alla legge n. 8, quella è la sede in cui devono essere modificati gli articoli, dopo di che, nella legge di ordinamento dei Comuni, fate riferimento per le competenze specifiche alla legge ordinamentale sulla ripartizione dei posti nell'impiego pubblico eccetera. Non è questa la sede in cui regolare le condizioni che per tutte le altre situazioni sono ordinate dalla legge n. 8. Premessa: a molti piacerà così, avremo una legge con un articolo, il quale dirà, come dice, "all'art. 1 della legge n. 8, dopo le parole "di cui l'ente", prima della parola "attività", dopo la virgola del secondo comma..." e diremo queste cose che dobbiamo dire.

Mi fermo qui, tanto non conta nulla questa mia rilevazione. Prendo invece atto della questione che è sorta, e non da oggi, e questo riguarda - mi scusino i colleghi trentini - esclusivamente consorzi, aziende consortili della Provincia di Bolzano, perché quelli di Trento possono andarsene anche al bar, perché a loro la cosa sicuramente non interesserà. Questa vicenda sulla quale si è incentrata una grande battaglia per condurre il concetto proporzionale ha una utilizzazione di comodo secondo i punti da cui si guarda: la posizione dell'Azienda, i Comuni che la gestiscono e generalmente, l'abbiamo sentito da Benedikter, la proporzionale è applicata non all'entità giuridica dell'ente consorzio, dell'ente azienda consortile, ma, guarda a caso, come una speculazione di facile comodo a tutti i Comuni che usufruiscono dei servizi dell'azienda consortile o del consorzio come tale.

Concluderò nei confronti di queste posizioni, rappresentate di nuovo in questa sede

dalla parola di Benedikter e credo anche della cons. Klotz, mi sarà facile fare dei paragoni piuttosto interessanti e devo accogliere non con soddisfazione, ma con adeguata soddisfazione, perché qui andiamo avanti sempre come altri hanno sottolineato con compromessi, qui anche la strategia della convivenza tra di noi è fatta e continua ad essere fatta per compromessi, fermo restando il fatto che restano inalterati ed intoccabili le interpretazioni che diamo alla convivenza e che altri danno alla convivenza, però il riferimento specifico, Capogruppo Ferretti, in questa vicenda è isolato alle aziende consortili che producono energia elettrica, è una delle vicende e certo se le rappresentanze nelle forme direttive, nelle forme consiliari amministrative dovesse avvenire, come vorrebbe Benedikter, attraverso il paragone, la prospettiva utenti dell'azienda elettrica che utilizzano e quindi in rappresentanze l'azienda elettrica va in tutti i Comuni, ma è fornita, guarda a caso, è gestita da un'azienda elettrica tra i Comuni di Bolzano e Merano, i quali, cons. Benedikter guardi caso, sono quelli che usufruiscono, si accreditano o si addebitano gli utili o le perdite dell'azienda, perché ad un certo momento mi sentirei anche di dire "bene, facciamo la proporzionale nei dirigenti dell'azienda e magari facciamo anche la proporzionale di addebito dei crediti dell'azienda fra tutti gli utenti" e poi perché, e qui non la capisco, non chiediamo che alla Montedison nel Consiglio di amministrazione non possano essere rappresentati in forma proporzionale gli utenti delle linee Montedison, o perché non chiediamo - perché non ci interessa, vero assessore Benedikter - che all'azienda elettrica di Bressanone, che credo abbia ragione di essere diretta da un Consiglio di amministrazione che non tiene riferimento agli utenti di quella azienda, ma la premessa era che non ci sono solo, cons. Ferretti, le aziende produttrici di energia elettrica, lei sa meglio di me, però qui non se ne fa che il caso, uno dei casi di carattere connesso alla rappresentanza negli organismi direttivi è l'Azienda consortile trasporti Merano, Bolzano, Laives, anche lì c'era stato un tentativo...

*(Interruzione)*

**MONTALI:** ...Sono le due città che hanno istituito e costituito l'ente. No, le amministrazioni devono essere rappresentate da tutti i Comuni che vengono attraversati dalle mine, altra tesi ed ecco perché quando si fanno queste disquisizioni che possono diventare ridicole, assessore Benedikter, ci sentiamo così tranquilli nel risollevarci a livello nazionale, in Parlamento, il concetto abnorme della proporzionale, dove nei posti, nell'assegnazione delle case, nell'assegnazione dei dirigenti il fatto di appartenere ad un gruppo o all'altro non ha senso, dove nell'assegnazione delle case vale il criterio del bisogno, dove nell'assegnazione dei posti vale il criterio del merito, questa è la nostra posizione e noi stiamo qui a disquisire se gli utenti dei Comuni di Lana eccetera devono confluire nel conteggio della proporzionale per avere un rappresentante nel Consiglio di amministrazione, questo è il problema. Ma siamo anche qui ad aspettare da anni la costituzione e la formazione, e mi spiace che l'assessore Saurer non sia qui, di un reparto neurologico all'ospedale, perché non si può costituire, perché dovrebbe andare secondo la proporzionale ad un neurologo tedesco, che non c'è ed allora la neurologia non si fa ed allora teniamo fermo per 14 anni un reparto dell'ospedale destinato alla psichiatria ed è fermo là, è costato miliardi, perché, è inutile che ve lo dica, per lo stesso motivo. Ed allora andiamo a rovinarci l'anima perché nell'azienda consortile Bolzano-Merano-Bolzano abbiamo un rappresentante tedesco in meno o un rappresentante italiano in più, perché questa è la realtà di questo emendamento della legge n. 8 ed andiamo avanti così e poi pensiamo attraverso questi strumenti di dare finalmente un ordinamento ai nostri Comuni, questo è il rilievo che volevo fare.

Il nostro voto contrario, anticipato da Holzmann, è collegato a queste considerazioni che stanno dietro, che sono più forti e più valide di quelli che sono i risultati che appaiono da un articolo e da un emendamento - ripeto e chiudo - inserito in una legge che riguarda l'ordinamento dei comuni e che intende modificare nella materia una legge specifica che è la legge n. 8.

**PRESIDENTE:** Lei ha utilizzato il suo tempo rispettando i 30 minuti a sua disposizione, anche se l'orologio non ha funzionato.

Per la terza volta la parola al cons. Benedikter.

Faccio presente che il Regolamento prevede due interventi al massimo per ogni emendamento, ma siccome abbiamo deciso di fare la discussione generale su tutti gli emendamenti, ritengo di darle la parola. Prego, cons. Benedikter.

**BENEDIKTER:** Ich stelle fest, daß die Südtiroler Volkspartei in aller Form auf die verfassungsrechtlich einwandfreie Anwendung des Proporzgrundsatzes verzichtet. Herr Kollege Ferretti, Sie haben gesagt, Sie schwören auf den Rechtsanwalt Brugger. Ich kann sagen, ich habe mit dem Verfassungsgerichtshof zu tun gehabt, seitdem er auf die Welt gekommen ist und habe noch und noch Denkschriften zur Verteidigung unserer Argumente vor dem Verfassungsgerichtshof verfaßt, die auch angekommen sind. Jüngst, am 11. März 1992 hat der Verfassungsrichter Baldessare mir geschrieben, weil ich ihn darauf aufmerksam gemacht habe, daß ein Urteil herausgekommen ist, wo der Verfassungsgerichtshof gesagt hat, die Menschenrechtspakte sind irgendwie auch von Bedeutung. Ich habe ihn dann angerufen und habe gesagt, ihr Richter habt zweimal schon gesagt, daß die Menschenrechtspakte allgemeines Völkerrecht sind, die die italienische Rechtsordnung binden und jetzt auf einmal sagt ihr, als ob sie sie nicht mehr binden würden. Sie sind doch von über 100 Staaten ratifiziert worden, viel mehr als 35, die es braucht, damit sie in Kraft treten. Dann schreibt mir der Richter Baldessare: "Ringrazio sentitamente per la segnalazione che ha voluto farmi in relazione alla imprecisione contenuta nella sentenza sull'uso della lingua slovena. Spero di avere nel prossimo futuro un'occasione per porre riparo in una prossima sentenza all'errore compiuto." Also ich kenne mich auch in der Verfassungsgesetzgebung ein bißchen aus und ich habe unzählige diesbezügliche Denkschriften verfaßt. Ich wiederhole deshalb, die Südtiroler Volkspartei verzichtet auf die einwandfreie Anwendung des Proporzgrundsatzes, so wie sie verzichtet hat..., wenn Österreich Mitglied der Europäischen Gemeinschaft wird, hat man im Arbeitsmarktgesetz, das in Kraft getreten ist, darauf verzichtet, der Proporz noch gelten zu lassen. Das nur kurz gesagt. Ferretti hat sich auf Art. 89 berufen. Selbstverständlich gilt der Art. 89, er bezieht sich allerdings eigentlich nur auf die Staatsstellen, aber hier gilt der Art. 61, wo der Verfassungsgerichtshof noch und noch gesagt hat, daß die örtlichen öffentlichen Körperschaften von den Gemeinden bis zum Mediocredito, bis zur Landessparkasse auch unter den Proporz fallen und zwar mit dem Grundsatz - und da kann der Abg. Brugger sagen, was er will - dort wo sie tätig sind.

Ich kann mich nur verwundern: Ferretti hat gesagt, seinerzeit, wie ich noch Gruppensprecher im Regionalrat für die Südtiroler Volkspartei war, war dieser Gruppensprecher nicht ein Schreiberling, dem man hat Befehle erteilen können. Ich wäre auch der Ansicht, daß nicht gerade Brugger dieser Art ist, aber ich stelle fest, die Südtiroler Volkspartei fügt sich in diesem Falle dem Druck der Democrazia Cristiana in einer grundsätzlichen Angelegenheit. Denn das Koalitionsabkommen, das auch diesbezüglich sagt, daß man den Proporz durchführt, war ja vor dem Regionalgesetz von 1990 und im April 1988 hat die Südtiroler Volkspartei, mit der DC und den Sozialisten vereinbart: "Was die Anwendung des Propozes in den öffentlichen Körperschaften betrifft, wird auf den Bestand der drei Sprachgruppen im Gebiet der jeweiligen Zuständigkeit Bezug genommen, wie er sich aus der Volkszählung ergibt usw." In diesem Sinne haben die drei Parteien entsprechende Gesetzesanträge auf regionaler und Provinzebene eingebracht und wir haben zuerst das Landesgesetz vom 18. Oktober 1988 genehmigt und dann haben alle dieselben Regionalratsabgeordneten der Volkspartei und der Democrazia Cristiana und ich nehme an auch der Sozialisten, die hier sitzen, das Regionalgesetz vom 28. Mai 1990 genehmigt. Sie haben es als richtig empfunden, daß es eben so ausgelegt wird, daß der Zuständigkeitsbereich, von dem hier die Rede ist, das Gebiet betrifft, dort wo dieser Betrieb tätig ist. Denn wenn das für den Mediocredito gilt, der bestimmt nicht so tätig ist wie die

Energieversorgung, dann muß es auch für die Energieversorgung gelten.

Herr Montali, es hat wie ein Triumphgeheul erklingen, daß der Proporz verfassungswidrig sei und wenn das Parlament sich endlich mit dem Proporz befassen würde, dann würde er ihn abschaffen. Also ich kann nur feststellen, daß der Verfassungsgerichtshof den Proporz noch und noch als zu den grundlegenden Grundsätzen der Verfassung gezählt hat, der auf alles Erdenkliche ausgedehnt werden muß, siehe Mediocredito und Sparkasse, wo an sich niemand daran gedacht hätte, daß auch hier der Proporz angewendet wird. Aber er gilt für alles. Der Verfassungsgerichtshof hat schon seine Rechnung gemacht, weil wenn er für alle örtlichen Körperschaften gilt, gilt er auf der anderen Seite beim Staat nur für die Hälfte, für rund 7.000 Stellen, nur für die Hälfte der Stellen in Südtirol. Aber bei der Provinz einschließlich Gesundheitswesen, Gemeinden, sonstige örtliche Körperschaften, siehe Handelskammern, siehe Sparkasse, Mediocredito, Bodenkreditanstalt usw., gilt er umgekehrt zugunsten der italienischen Sprachgruppe für rund 18.000 Stellen. So haben wir 7.000 Stellen auf der einen Seite und die 18.000 auf der anderen, sodaß, wenn wir beim Staat durch den Proporz bei den 7.000 Stellen weitere 5.000 Stellen erobern können, dann erhält die italienische Sprachgruppe mit ihren 28% mehr als 5.000. (Unterbrechung) ...Abg. Montali, Du hast gesagt, der Proporz gehört abgeschafft, soviel italienisch verstehe ich schon.

Also ich stelle fest und weiß ja, wie diese Abstimmung ausgeht, daß hiermit in aller Form auf die einwandfreie Anwendung des Proporzgrundsatzes hinsichtlich der öffentlichen Körperschaften, dort wo sie tätig sind, verzichtet wird, obwohl man - ich meine jetzt die SVP und auch die DC - noch im Mai 1990 diesen Standpunkt in aller Form eingenommen hat und denen Recht gegeben hat, die behauptet haben, der Proporz muß da in dieser Art und Weise gemäß Verfassungsgerichtsurteilen angewendet werden. Jetzt verzichtet man auf einmal aus unerklärlichen Gründen auf diesen Rechtsstandpunkt, der einwandfrei auch durch den Verfassungsgerichtshof in Urteilen, die nicht die Etschwerke betreffen, sondern den Mediokredito, umsomehr auch für die Etschwerke zutreffend sind, verzichtet man auf einmal aus unerfindlichen Gründen auf die einwandfreie Anwendung dieses Grundsatzes.

*(Constatato che la Südtiroler Volkspartei rinuncia a qualsiasi applicazione del principio della proporzionale, ineccepibile dal punto di vista costituzionale. Collega Ferretti, Lei ha detto di fidarsi dell'avvocato Brugger. Io, dal canto mio, posso solamente dire di essermi confrontato spesso con la materia riservata al giudizio della Corte Costituzionale, e ciò da quando il consigliere Brugger è nato, e di aver presentato numerose memorie a difesa delle nostre argomentazioni davanti a suddetta Corte, le quali sono state anche accolte e recepite. Recentemente, l'11 marzo 1992, il giudice costituzionale Baldessare ha risposto ad una mia lettera con cui gli avevo fatto notare che in una sentenza recentemente pubblicata era stato sancito il principio dell'importanza relativa delle convenzioni sui diritti dell'uomo. Messomi in contatto con lui, gli ho fatto presente che in due sedi la Corte ha sentenziato l'importanza della convenzione sui diritti dell'uomo quale norma di diritto internazionale, cogente anche per l'ordinamento giuridico italiano, mentre poi improvvisamente con un'ulteriore sentenza si svincola l'importanza di tali norme. Tali convenzioni infatti sono state ratificate da più di 100 Stati, quindi da più dei 35 Stati necessari per la loro entrata in vigore. Il Giudice Baldessare mi ha scritto quanto segue: "Ringrazio sentitamente per la segnalazione che ha voluto farmi in relazione alla imprecisione contenuta nella sentenza sull'uso della lingua slovena. Spero di avere nel prossimo futuro un'occasione per porre riparo in una prossima sentenza all'errore compiuto". Per cui non sono un incompetente in materia di diritto costituzionale. Ripeto quindi che la Südtiroler Volkspartei rinuncia ad un'ineccepibile applicazione della proporzionale, così come ha rinunciato... se l'Austria aderirà alla Comunità europea, avremo rinunciato con la legge sul mercato del lavoro, all'applicazione della proporzionale. Questo sia detto per inciso. Il cons. Ferretti ha richiamato l'art. 89. Ovviamente è corretto il riferimento a tale articolo che cita solamente le amministrazioni statali,*

ma forse in questo caso deve venir citato l'art. 61; la Corte Costituzionale ha sancito ripetutamente che per gli enti pubblici locali, dai comuni al Mediocredito alla Cassa di Risparmio, deve trovare applicazione la proporzionale secondo il principio del riferimento all'ambito territoriale in cui l'ente esplica la propria attività. Ed il cons. Brugger può argomentare ciò che vuole, ma la legge prevede espressamente quanto appena detto.

Posso solamente esprimere meraviglia per il fatto che il cons. Ferretti dica che, a suo tempo, quando ero capogruppo della Südtiroler Volkspartei in Consiglio regionale, il capogruppo non era uno scrivano a cui si davano degli ordini. Anch'io sono dell'avviso che il cons. Brugger non sia un persona di questo tipo; debbo però constatare che la Südtiroler Volkspartei si piega alla volontà della Democrazia Cristiana in una questione che considero fondamentale. Poiché l'accordo di coalizione, il quale prevede l'attuazione della proporzionale, è stato concordato prima che venisse approvata la legge regionale del 1990 e nel 1988 la Südtiroler Volkspartei unitamente alla Democrazia Cristiana ed al Partito socialista ha concordato che "...per l'applicazione della proporzionale negli enti pubblici, si fa riferimento alla consistenza dei tre gruppi linguistici nel territorio di rispettiva competenza, come risulta dall'ultimo censimento etc..." I tre partiti hanno presentato in seguito, sia a livello regionale che provinciale, numerosi emendamenti e siamo così giunti all'approvazione della legge provinciale del 18 ottobre 1988. Nel 1990 gli stessi consiglieri della Volkspartei, della Democrazia Cristiana e presuppongo anche del Partito Socialista hanno approvato la legge del 28 maggio 1990, ritenendo corretto interpretare tale legge secondo il principio che l'ambito di competenza, di cui ora stiamo discutendo, concerne il territorio in cui l'ente esplica la propria attività. Se ciò vale per il Mediocredito, che non è così operante come l'azienda elettrica consortile, ciò deve valere anche per tale azienda.

Signor Montali, è suonato come un'esultazione per la vittoria l'affermazione di anticostituzionalità della proporzionale e l'ipotesi che se il Parlamento se ne occupasse, l'abolirebbe. Dal canto mio posso solamente rilevare che la Corte Costituzionale ha ripetutamente sancito la proporzionale come uno dei principi fondamentali della Costituzione, estensibile ad ogni settore, vedi il Mediocredito, la Cassa di Risparmio, dove nessuno avrebbe mai pensato che venisse applicata. La Corte Costituzionale ha calcolato che se la proporzionale vale per tutti gli enti pubblici locali, per i posti statali vale solamente per la metà dei posti in Alto Adige, quindi per 7.000. Ma per le province, vedi sanità, comuni, altri enti locali, come ad es. le Camere di Commercio, la Cassa di Risparmio, il Mediocredito ed il Credito Fondiario, essa vale a favore del gruppo linguistico italiano, quindi per 18.000 posti. Così se da un lato abbiamo 7.000 posti, dall'altro ne abbiamo 18.000. Se però riuscissimo con l'applicazione della proporzionale presso le amministrazioni statali, ad ottenerne accanto ai 7.000 altri 5.000, il gruppo linguistico italiano otterrebbe con il suo 28% più di 5.000. (interruzione)... Cons. Montali, Lei ha detto che la proporzionale deve venir abolita, conosco abbastanza l'italiano per capire ciò che ha detto.

Desidero quindi rilevare che così facendo si rinuncia all'applicazione incontestabile del principio della proporzionale negli enti pubblici per il territorio in cui esplicano la loro attività, anche se la DC ed la SVP nel maggio 1990 hanno sostenuto tale tesi, dando ragione a quelli che sostenevano che la proporzionale debba venir applicata anche ottemperando alle sentenze della Corte Costituzionale. Ora improvvisamente vi si rinuncia per motivi incomprensibili, anche se l'applicazione della proporzionale è sostenuta da alcune sentenze della Corte Costituzionale, che non concernono solamente le aziende consortili produttrici di energia elettrica, bensì anche il Mediocredito. Per questo ritengo di poter ribadire che in questa sede, per motivi inspiegabili, si rinuncia all'applicazione incontestabile della proporzionale).

**PRESIDENTE:** La parola al Presidente della Giunta.

**ANDREOLLI:** Grazie, signor Presidente. Per chiarire in maniera definitiva gli aspetti tecnici, ma che non sono solo tecnici, ma di chiarezza legislativa, la Giunta propone, ci compiaciamo che finalmente questa intesa sia stata raggiunta per cui c'è un testo ormai definitivo, quindi una volta approvato questo emendamento, mi sono anche consultato con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, noi proponiamo che formalmente questo emendamento non resti fisicamente lì, ma che diventi un articolo 61 bis, perché è lì che va collocato nel luogo più idoneo; quindi si estrapola questo emendamento e diventa 61 bis, ma non solo, ma che venga copiato integralmente gli articoli 1 e 2 della legge n. 8 di cui si emendano le ultime due righe, perché diventi un unico articolo comprendente la somma dell'art. 1 e dell'art. 2 emendati della legge n. 8, in modo che ci sia chiarezza e trasparenza amministrativa. La legge n. 8 resta così, ma in realtà la sopravveniente legislazione successiva integra la legge n. 8 e chiarisce, in modo che il cittadino abbia davanti un testo unico e sappia che su questo problema fa riferimento all'art. 61 bis, che poi diventerà 62 nella tecnica legislativa, ma comprensivo di tutta questa problematica, senza attingere ad una doppia fonte normativa, quella della legge n. 8 e questa sopravveniente con queste piccole modifiche sostanziali nel merito, ma sotto il profilo grafico e materiale abbastanza modesto. Con questo credo di aver accolto in questo modo anche questa richiesta di chiarimento e di trasparenza, è un problema di tecnica legislativa, ma che dà consistenza a questa esigenza di trasparenza, di chiarezza e di semplicità, in modo che il cittadino non debba ricorrere ad un labirinto di leggi e a cercare una parola di qua e una di là. Siamo tutti d'accordo, ho consultati preventivamente anche i tre proponenti, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio pure, quindi credo che, con buona pace di tutti, possiamo procedere. Grazie.

**PRESIDENTE:** Su questa proposta il Presidente del Consiglio voleva sicuramente portare chiarezza, ma dopo questo intervento del Presidente della Giunta penso sia tutto chiaro.

Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento Benedikter e procediamo con l'appello nominale.

**MORELLI:** Achmüller (*nein*), Alber (*nein*), Andreolli (*no*), Andreotti (*astenuito*), Bacca (*no*), Bauer (*nein*), Bazzanella (*non presente*), Benedikter (*ja*), Benussi (*no*), Berger (*non presente*), Bertolini (*nein*), Betta (*no*), Boato (*no*), Bolognani (*no*), Bolognini (*no*), Bolzonello (*no*), Brugger (*nein*), Casagrande (*astenuito*), Chiodi-Winkler (*no*), Craffonara (*no*), Degaudenz (*no*), Duca (*no*), Durnwalder (*non presente*), von Egen (*non presente*), Feichter (*nein*), Ferretti (*no*), Franceschini (*no*), Frasnelli (*non presente*), Frick (*non presente*), Giacomuzzi (*nein*), Giordani (*no*), Grandi (*non presente*), Holzmann (*no*), Hosp (*nein*), Jori (*non presente*), Kaserer (*nein*), Klotz (*ja*), Kofler (*non presente*), Kußstatscher (*nein*), Leita (*non presente*), Leveggi (*no*), Lorenzini (*no*), Malossini (*non presente*), Marzari (*non presente*), Mayr (*nein*), Meraner (*ja*), Micheli (*no*), Montali (*no*), Morandini (*no*), Morelli (*no*), Negherbon (*no*), Nicolini (*non presente*), Oberhauser (*nein*), Pahl (*nein*), Pellegrini (*no*), Peterlini (*non presente*), Pinter (*non presente*), Rella (*no*), Ricci (*non presente*), Romano (*no*), Saurer (*nein*), Sfondrini (*non presente*), Tarolli (*no*), Taverna (*no*), Tononi (*no*), Tretter (*astenuito*), Tribus (*nein*), Valentin (*non presente*), Viola (*no*), Zendron (*no*).

**PRESIDENTE:** Comunico l'esito della votazione:

votanti	52
voti favorevoli	3
voti contrari	46
astenuiti	3

Il Consiglio non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento a firma dei cons. Ferretti, Brugger e Duca. Su questa votazione è stata richiesta la votazione per appello nominale.

**MORELLI:** Achmüller (*ja*), Alber (*ja*), Andreolli (*si*), Andreotti (*astenuto*), Bacca (*si*), Bauer (*si*), Bazzanella (*non presente*), Benedikter (*nein*), Benussi (*no*), Berger (*non presente*), Bertolini (*ja*), Betta (*astenuto*), Boato (*no*), Bolognani (*si*), Bolognini (*si*), Bolzonello (*no*), Brugger (*ja*), Casagranda (*astenuto*), Chioldi-Winkler (*si*), Craffonara (*si*), Degaudenz (*non presente*), Duca (*si*), Durnwalder (*non presente*), von Egen (*non presente*), Feichter (*non presente*), Ferretti (*si*), Franceschini (*no*), Frasnelli (*non presente*), Frick (*non presente*), Giacomuzzi (*ja*), Giordani (*si*), Grandi (*non presente*), Holzmann (*no*), Hosp (*ja*), Jori (*non presente*), Kaserer (*ja*), Klotz (*nein*), Kofler (*non presente*), Kußstatscher (*ja*), Leita (*non presente*), Leveghi (*si*), Lorenzini (*si*), Malossini (*non presente*), Marzari (*non presente*), Mayr (*ja*), Meraner (*nein*), Micheli (*si*), Montali (*no*), Morandini (*si*), Morelli (*si*), Negherbon (*si*), Nicolini (*non presente*), Oberhauser (*ja*), Pahl (*ja*), Pellegrini (*si*), Peterlini (*non presente*), Pinter (*non presente*), Rella (*si*), Ricci (*non presente*), Romano (*si*), Saurer (*si*), Sfondrini (*non presente*), Tarolli (*si*), Taverna (*no*), Tononi (*si*), Tretter (*astenuto*), Tribus (*nein*), Valentin (*non presente*), Viola (*si*), Zedron (*no*).

**PRESIDENTE:** Comunico l'esito della votazione:

votanti	50
voti favorevoli	34
voti contrari	12
astenuti	4

Il Consiglio approva.

Gli altri emendamenti sono stati ritirati.

Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno.

Pongo in votazione l'articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 11 voti contrari, 1 astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 41 è approvato.

#### Art. 42

#### Unione di Comuni

1. In previsione di una loro eventuale fusione, due o più Comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione di norma non superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una Unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli Consigli comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente. Il Consiglio è l'espressione dei Comuni partecipanti all'Unione. Spetta allo statuto disciplinare la composizione e nomina degli organi, prevedendo, per quanto riguarda il Consiglio, l'elezione diretta secondo le norme relative ai Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, o, in alternativa, forme di elezione di secondo grado da parte dei Consigli dei Comuni partecipanti all'Unione.

4. Lo statuto dell'Unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'Unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni. Per la composizione degli organi collegiali delle Unioni costituite in provincia di Bolzano, si applica la disposizione di cui all'articolo 41, comma 7 bis.

5. Alla Unione di Comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

6. La Regione, al fine di favorire la costituzione di Unioni di Comuni, provvede alla erogazione di speciali contributi per una durata di tempo non superiore a dieci anni secondo parametri prefissati che verranno stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Giunte provinciali e le Associazioni rappresentative dei Comuni.

7. I contributi erogati alle Unioni dalla Giunta regionale sono proporzionalmente ridotti in ragione d'anno a partire dal sesto anno. Nel caso di fusione fra i Comuni partecipanti all'Unione entro il decimo anno, la legge regionale che dispone la fusione fissa un periodo non inferiore a dieci anni durante il quale saranno erogati contributi speciali in misura almeno pari a quelli erogati all'Unione nel primo decennio.

8. La legge regionale può individuare degli ambiti territoriali all'interno dei quali sono costituite Unioni di due o più Comuni.

9. La durata dell'Unione non può superare i quindici anni.

10. L'ente di cui all'articolo 39, comma 2, della presente legge, su conforme deliberazione di tutti i Comuni compresi nel suo ambito territoriale, può essere trasformato in Unione di Comuni anche in deroga ai limiti di popolazione fissati dal comma 1 del presente articolo.

#### Art. 42

#### Gemeindeverbunde

1. Zwei oder mehrere aneinandergrenzende Gemeinden, die derselben Provinz angehören und von denen in der Regel keine mehr als 5.000 Einwohner hat, können zur Ausübung einer Reihe von Funktionen oder Dienstleistungen einen Verbund gründen.

2. Der Gründungsakt und das Statut des Verbundes werden von den einzelnen Gemeinderäten durch einen einzigen mit absoluter Mehrheit der zugewiesenen Ratsmitglieder gefaßten Beschluß genehmigt.

3. Organe des Verbundes sind der Rat, der Ausschuß und der Präsident. Der Rat ist Ausdruck der im Verbund zusammengeschlossenen Gemeinden. Das Statut regelt die Zusammensetzung und die Ernennung der Organe und sieht bezüglich des Rates die direkte Wahl nach den Bestimmungen des Verhältniswahlrechtes für die Gemeinden mit mehr als 1.000 Einwohnern oder wahlweise die indirekte Wahl durch die Gemeinderäte der im Verbund zusammengeschlossenen Gemeinden vor.

4. Im Statut des Verbundes sind die Organe und die Dienste angegeben, die vereinigt werden sollen, sowie die Bestimmungen für das Finanzwesen des Verbundes und dessen finanzielle Beziehungen zu den Gemeinden. Bei der Zusammensetzung der Kollegialorgane von Gemeindeverbunden in der Provinz Bozen werden die Bestimmungen des Artikels 41 Absatz 7 bis angewandt.

5. Dem Verbund stehen die Gebühren, tariflichen Entgelte und Beiträge für die von ihm verwalteten Dienste zu.

6. Die Region gewährleistet, um die Schaffung von Gemeindenverbunden zu fördern, für einen Zeitraum von höchstens zehn Jahren Sonderbeiträge nach vorher festgelegten Maßstäben; diese werden durch Beschluß des Regionalausschusses nach Anhören der Landesausschüsse und der Gemeindenverbände festgesetzt.

7. Die den Verbunden vom Regionalausschuß gewährleisteten Beiträge werden vom sechsten Jahre an jährlich gekürzt. Falls sich die Verbundsgemeinden vor Ablauf des zehnten Jahres vereinigen, wird durch das Regionalgesetz, mit dem die Vereinigung vorgenommen wird, ein Zeitraum von mindestens zehn Jahren festgesetzt, während dessen Sonderbeiträge gewährt werden, die mindestens die gleiche Höhe haben wie diejenigen, die dem Verbund im ersten Jahrzehnt gewährt

wurden.

8. Durch Regionalgesetz können Gebiete aufgezeigt werden, auf denen Verbunde von zwei oder mehreren Gemeinden gebildet werden.

9. Der Verbund darf nicht länger als fünfzehn Jahre bestehen.

10. Die Körperschaft gemäß Artikel 39 Absatz 2 dieses Gesetzes kann auf übereinstimmenden Beschluß aller in ihrem Gebiet bestehenden Gemeinden in Gemeindenverbund umgewandelt werden, und zwar auch in Abweichung der im ersten Absatz dieses Artikels festgesetzten Einwohnergrenze.

**PRESIDENTE:** Sono stati presentati alcuni emendamenti, a firma dei cons. Tribus, Rella, e Benedikter.

Dò lettura del primo emendamento a firma del cons. Benedikter:

"1. In previsione di una loro fusione, due o più Comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione di norma non superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una Unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi."

La Giunta intende prendere la parola? La parola all'assessore Romano.

**ROMANO:** Intendo così esprimere la posizione della Giunta, sia per quanto riguarda il comma 1, sia per quanto riguarda gli altri commi, così poi non intervengo più.

Per quanto riguarda il comma 1, la differenza tra l'emendamento Benedikter e il testo della Giunta è l'abolizione della parola "eventuale". Ci sembra di non poterlo accettare, non tanto perché la parola "eventuale" cambi sostanzialmente il testo, ma per l'impatto psicologico che potrebbe avere sui destinatari. Non sappiamo fino a che punto i Comuni si avvarranno di tale facoltà e sappiamo che è una strada abbastanza difficile da percorrere, soprattutto per i Comuni del Trentino, per cui questa parola "eventuale" ci sembra tranquillizzante nei confronti delle comunità che potessero pensare ad una loro eventuale fusione, quindi insistiamo per il nostro testo.

Ci sono poi tre emendamenti al comma 3, uno di Benedikter, uno di Tribus e uno di Rella. Abbiamo discusso ampiamente quando ci siamo confrontati su questi tre emendamenti ed avremmo raggiunto un accordo in questo senso, cioè di prendere come base l'emendamento presentato dal cons. Tribus, con degli aggiustamenti per i quali abbiamo presentato un sub-emendamento e cioè nell'emendamento Tribus le parole "i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti" vengono sostituite dalle seguenti: "Comuni di corrispondente dimensione demografica" per non indicare proprio il limite tassativo e poi proponiamo un'aggiunta alla fine dell'emendamento Tribus come sub-emendamento che abbiamo presentato.

Quindi alla luce di questo ritengo che sia Benedikter che Rella possano ritirare il loro emendamento, quindi rimane quello del cons. Tribus con i due emendamenti concordati che ho fuso in un solo emendamento.

Per quanto riguarda il comma 6 abbiamo presentato un emendamento come Giunta per il famoso discorso di intesa con le Giunte provinciali ed accettiamo l'emendamento del cons. Benedikter al comma 8.

**PRESIDENTE:** Siamo in discussione dell'emendamento Benedikter al primo comma. Lei intende intervenire, consigliere? No.

Abbiamo un emendamento al terzo comma, sempre a firma del cons. Benedikter che recita:

"3. Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente. Il Consiglio è l'espressione dei Comuni partecipanti all'Unione. Spetta allo statuto disciplinare la composizione e nomina degli organi, prevedendo, per quanto riguarda il Consiglio, l'elezione diretta secondo le norme relative ai Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti."

"3. Organe des Verbundes sind der Rat, der Ausschuß und der Präsident. Der Rat ist Ausdruck der im Verbund zusammengeschlossenen Gemeinden. Das Statut regelt die Zusammensetzung und die Ernennung der Organe und sieht bezüglich des Rates die direkte Wahl nach den Bestimmungen des Verhältniswahlrechtes für die Gemeinden mit mehr als 1.000 Einwohnern vor."

**PRESIDENTE:** Abbiamo un emendamento al comma 3 a firma del cons. Tribus:

"3. Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente. Il Consiglio è l'espressione dei Comuni partecipanti all'Unione. Spetta allo statuto disciplinare la composizione e nomina degli organi, prevedendo, per quanto riguarda il Consiglio, l'elezione diretta secondo le norme relative ai Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, o, in alternativa, forme di elezione di secondo grado da parte dei Consigli dei Comuni partecipanti all'Unione assicurando, in quest'ultimo caso, un'adeguata rappresentanza delle minoranze politiche."

"3. Organe des Verbundes sind der Rat, der Ausschuß und der Präsident. Der Rat ist Ausdruck der im Verbund zusammengeschlossenen Gemeinden. Das Statut regelt die Zusammensetzung und die Ernennung der Organe und sieht bezüglich des Rates die direkte Wahl nach den Bestimmungen des Verhältniswahlrechtes für die Gemeinden mit mehr als 1.000 Einwohnern oder wahlweise die indirekte Wahl durch die Gemeinderäte der im Verbund zusammengeschlossenen Gemeinden vor, wobei in diesem Fall gewährleistet wird, daß die politischen Minderheiten entsprechend vertreten sind."

**PRESIDENTE:** All'emendamento Tribus abbiamo un sub-emendamento a firma di Romano, Giacomuzzi e Bauer:

"Le parole "di Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti" sono sostituite con "ai Comuni di corrispondente dimensione demografica".

Dopo le parole "minoranze politiche" sono aggiunte le parole "compatibilmente, per i Comuni della Provincia di Bolzano, con il rispetto delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici".

"Die Worte "für die Gemeinden mit mehr als 1.000 Einwohnern" werden durch folgende ersetzt "für die Gemeinden mit entsprechender Bevölkerungszahl".

Nach den Worten "politische Minderheiten" werden folgende Worte hinzugefügt: "soweit vereinbar für die Gemeinden der Provinz Bozen, unter Beachtung der Bestimmungen über die Vertretung der Sprachgruppen".

**PRESIDENTE:** Sull'emendamento qualcuno intende intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione il sub-emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 4 voti di astensione, nessun contrario e tutti gli altri favorevoli, il sub-emendamento è approvato.

Qualcuno intende prendere la parola sull'emendamento? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 3 voti di astensione, nessun contrario e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento Tribus è approvato.

L'emendamento Rella al terzo comma decade.

Al sesto comma abbiamo un emendamento presentato dalla Giunta, a firma di von Egen, Kaserer e Brugger:

"Al comma 6 le parole "sentite le Giunte provinciali" sono sostituite dalle parole "d'intesa con le Giunte provinciali".

Al comma 6 è aggiunta la seguente frase: "I contributi straordinari possono essere erogati anche per la realizzazione di iniziative e servizi di carattere sovracomunale".

"Bei Absatz 6 werden die Worte "nach Anhören der Landesausschüsse" durch folgende Worte ersetzt "im Einvernehmen mit den Landesausschüssen".

Bei Absatz 6 wird folgender Satz hinzugefügt: "Sonderbeiträge können auch zur Verwirklichung von Initiativen und Dienstleistungen übergemeindlicher Art gewährt werden".

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 4 voti di astensione, nessun contrario e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento al comma 6 è approvato.

Abbiamo un altro emendamento al comma 8 del cons. Benedikter, che recita:

"La legge regionale può individuare ambiti territoriali all'interno dei quali sono costituite Unioni di due o più Comuni."

Nessuno intende intervenire, quindi pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 3 voti di astensione, nessun contrario e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento al comma 8 è approvato.

Sull'articolo qualcuno intende intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 42. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 2 voti di astensione, nessun contrario e tutti gli altri favorevoli, l'art. 42 è approvato.

#### Art. 43

##### Accordi di programma

1. Compatibilmente con la legislazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di lavori pubblici e di programmazione economica, i Comuni possono valersi degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990. n. 142.

#### Art. 43

##### Programmvereinbarungen

1. Soweit mit der Gesetzgebung der autonomen Provinzen Trient und Bozen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Arbeiten und der Wirtschaftsprogrammierung vereinbar, können die Gemeinden Programmvereinbarungen nach Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Juni 1990, Nr. 142 vornehmen.

**PRESIDENTE:** E' stato presentato un emendamento a firma del cons. Benedikter:

"1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Provincia autonoma o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalentemente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati della Provincia autonoma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Provincia autonoma o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate è approvato con atto formale del presidente della Provincia autonoma o del sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo qualora adottato con decreto del presidente della Provincia autonoma, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostituiti sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Provincia autonoma o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

"1. Für die Ausarbeitung und Ausführung von Projekten, Maßnahmen oder Maßnahmenprogrammen, die zu ihrer vollständigen Verwirklichung des gemeinsamen, koordinierten Vorgehens von Gemeinden, von staatlichen Verwaltungen und sonstigen öffentlichen Rechtsträgern oder jedenfalls von zwei oder mehr der genannten Rechtsträger bedürfen, leitet je nach der hauptsächlichen oder vorwiegenden Zuständigkeit für das Projekt oder die Maßnahmen oder die Maßnahmenprogramme, der Landeshauptmann oder der Bürgermeister, auch auf Antrag eines oder mehrerer der beteiligten Rechtsträger des Landes, den Abschluß einer Programmvereinbarung in die Wege, durch welche die Koordinierung der Aktionen sichergestellt und die Zeiten, die Modalitäten, die Finanzierung und alle weiteren damit zusammenhängenden Einzelheiten bestimmt werden sollen.

2. Die Vereinbarung kann ferner Schiedsverfahren sowie Ersatzmaßnahmen in etwaigen Fällen von Nichterfüllung durch die teilnehmenden Rechtsträger vorsehen.

3. Um festzustellen, ob Einvernehmen über die Vereinbarung erzielt werden kann, beruft der Landeshauptmann oder der Bürgermeister eine Konferenz der Vertreter aller beteiligter Verwaltungen ein.

4. Die Vereinbarung, die die einhellige Zustimmung der beteiligten Verwaltungen erhalten hat, wird durch einen förmlichen Akt des Landeshauptmanns oder des Bürgermeisters genehmigt und im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Ist die Vereinbarung durch Dekret des Landeshauptmanns genehmigt worden, so zeitigt sie die Wirkungen der Absprache nach Artikel 81 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 24. Juli 1977, Nr. 616; sie ist dann für die etwa sich ergebenden Änderungen der Raumplanungsdokumente maßgebend und ersetzt die Baugenehmigungen, sofern die betreffende Gemeinde zugestimmt hat.

5. Führt die Vereinbarung zu Änderungen der Raumplanungsdokumente, so muß die Zustimmung des Bürgermeisters zu ihr binnen dreißig Tage vom Gemeinderat bestätigt werden, da sie sonst hinfällig wird.

6. Die Aufsicht über die Durchführung der Programmvereinbarung und die etwaigen Ersatzmaßnahmen sind Aufgabe eines Gremiums unter dem Vorsitz des Landeshauptmanns oder des Bürgermeisters, das aus Vertretern der beteiligten örtlichen Körperschaften besteht; ferner gehört dem Gremium der Regierungskommissar der betreffenden Provinz an, wenn staatliche Verwaltungen oder nationale öffentliche Körperschaften an der Vereinbarung beteiligt sind."

**PRESIDENTE:** All'emendamento è stato presentato un sub-emendamento a firma della Giunta che recita:

"All'emendamento Benedikter all'inizio del comma 1. prima delle parole "Per la definizione..." sono inserite le parole "Compatibilmente con la legislazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di lavori pubblici e di programmazione economica."

"In dem vom Abg. Benedikter vorgelegten Änderungsantrag werden vor den Worten "den Abschluß einer Programmvereinbarung" folgende Worte eingefügt: "Soweit mit der Gesetzgebung der autonomen Provinzen Trient und Bozen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Arbeiten und Wirtschaftsprogrammierung vereinbar"."

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sul sub-emendamento della Giunta?

La parola all'assessore Romano.

**ROMANO:** Semplicemente, signor Presidente, per fare qualche osservazione: l'emendamento Benedikter può sembrare un po' lungo e corposo, in realtà non fa altro che riprendere l'articolato e la normativa della 142. Nel nostro art. 43 dicevamo "compatibilmente ... i Comuni possono avvalersi degli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge n. 142", il cons. Benedikter ha ritenuto che al posto dell'indicazione della legge n. 142 venisse praticamente ricopiato l'articolo di legge, non solo per un fatto estetico, ma anche di sostanza, nel senso di non doversi continuamente richiamare a questa legge, ma le cose che vogliamo prendere in quella legge le mettiamo e non c'è problema. Ecco perché accettiamo l'emendamento, perché non riveste nessun carattere particolare che non riprendere e ricopiare la 142, laddove noi abbiamo detto che ci richiamiamo all'art. 27 della legge n. 142. Chiediamo che il nostro cappello venga traslato nell'emendamento Benedikter e quindi così nel suo complesso ci dichiariamo disponibili ad approvarlo.

**PRESIDENTE:** Sul sub-emendamento della Giunta nessuno intende intervenire. Lo metto in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con nessun voto contrario e 2 astensioni il sub-emendamento è approvato.

Qualcuno intende intervenire sull'emendamento così emendato? Nessuno. Lo metto in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con nessun voto contrario e 2 astensioni l'emendamento è approvato.

Qualcuno intende prendere la parola sull'articolo? Nessuno.

Pongo in votazione l'articolo così emendato. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Con nessun voto contrario, 2 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 43 è approvato.

Cons. Kaserer, ritengo sia venuto il momento di darle la parola, perché dobbiamo riprendere l'art. 25.

Lei ha la parola sull'emendamento.

**KASERER:** Nachdem wir den Art. 42 genehmigt haben, womit einige Korrekturen angebracht worden sind, ziehe ich den Änderungsantrag des Kollegen Rella, den ich mir zu eigen gemacht habe, zurück.

Somit kann der Art. 25 so genehmigt werden.

*(Poiché è stato approvato l'art. 42, nel quale sono state apportate alcune correzioni, ritiro l'emendamento del collega Rella che avevo fatto proprio.*

*Pertanto l'art. 25 può venire approvato in questa versione.)*

**PRESIDENTE:** Ritirando l'emendamento, resta da votare l'articolo. Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 25. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con nessun voto contrario, 8 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 25 è approvato.

## CAPO II SERVIZI PUBBLICI LOCALI

### Art. 44 Servizi pubblici locali

1. I Comuni provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla gestione dei servizi pubblici che operano nel settore sociale, culturale, ecologico ed economico e promuovono lo sviluppo locale.

2. I Comuni possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in una concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, privilegiando nella scelta del concessionario le cooperative, le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni di volontariato e le imprese senza fine di lucro;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi socio-culturali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società di capitale a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e di società cooperative.

## KAPITEL II ÖRTLICHE ÖFFENTLICHE DIENSTE

### Art. 44 Örtliche öffentliche Dienste

1. Die Gemeinden verwalten im Rahmen ihrer Zuständigkeiten öffentliche Dienste im sozialen, kulturellen, ökologischen und wirtschaftlichen Bereich, wobei sie die örtliche Entwicklung fördern.

2. Die Gemeinden können die öffentlichen Dienste in folgenden Formen führen:

- a) in Eigenregie, wenn es wegen des geringen Umfangs oder der Merkmale des Dienstes unzweckmäßig ist, eine Einrichtung oder einen Betrieb zu errichten;
- b) durch Konzessionsvergabe an Dritte, wenn dies aus technischen, wirtschaftlichen oder sozialen Gründen angebracht ist, wobei die Genossenschaften, die Vereinigungen, die Kraft Gesetz die Versehrten, die Invaliden und die Behinderten vertreten sowie die Freiwilligen Organisationen und die nicht erwerbswirtschaftlichen Unternehmen zu bevorzugen sind;
- c) durch einen Sonderbetrieb, wodurch auch mehrere Dienste von wirtschaftlicher oder unternehmerischer Bedeutung geführt werden können;
- d) durch eine Einrichtung, zur Führung von soziokulturellen Diensten ohne unternehmerische Bedeutung;
- e) durch eine Kapitalgesellschaft mit vorwiegender Kapitalbeteiligung der örtlichen öffentlichen Hand, wenn wegen der Art des zu leistenden Dienstes die Beteiligung anderer öffentlicher oder privater Träger und Genossenschaften angezeigt ist.

**PRESIDENTE:** Anche a questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Leggo il primo, a firma del cons. Benedikter:

Ripristino testo Giunta regionale:

"1. I Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale delle comunità locali."

Al primo comma c'è un altro emendamento a firma Benedikter che recita:

"1 bis. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono stabiliti dalla legge regionale."

#### WIEDEREINFÜHRUNG DES TEXTES DES AUSSCHUSSES

"1. Die Gemeinden verwalten im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die öffentlichen Dienste, deren Aufgabe die Güterproduktion sowie Tätigkeiten sind, die sozialen Zwecken dienen und die wirtschaftliche, bürgerliche und kulturelle Entwicklung der örtlichen Gemeinwesen fördern sollen."

"1 bis. Die ausschließlich den Gemeinden vorbehaltenen Dienste werden durch Regionalgesetz bestimmt."

**PRESIDENTE:** La parola all'assessore Romano.

**ROMANO:** Intervengo per esprimere la posizione della Giunta sugli emendamenti al seguito di questi

incontri, che devo dire si sono rivelati proficui, perché si va avanti speditamente.

Come Giunta siamo d'accordo sui due emendamenti del cons. Benedikter al comma 1, 1 e 1 bis ed abbiamo anche concordato per quanto riguarda il punto e) l'accettazione dell'emendamento Rella, per cui verrebbe ritirato, salvo opinione contraria, l'emendamento Benedikter. Quindi accettiamo i due emendamenti Benedikter al comma 1 e l'emendamento Rella alla lettera e).

**PRESIDENTE**: La parola al cons. Kußtatscher.

**KUBTATSCHER**: Mich wundert es einmal, weil der Abg. Benedikter diesen Änderungsantrag eingebracht hat. Im Grunde sagt der in der Kommission geänderte Text, wie er links steht, genau das gleiche aus, nur bedeutend einfacher und verständlicher sowohl im italienischen als auch im deutschen Text. Für uns war es nichts anderes als eine sprachliche Vereinfachung für beide Fassungen. Inhaltlich ändert es gar nichts. Ich verstehe nicht, warum der Regionalausschuß jetzt wieder auf den staatlichen Text zurückgeht, der sehr holprig ist.

*(Mi stupisce che il cons. Benedikter abbia presentato un simile emendamento. In fondo, il testo - a sinistra - licenziato dalla Commissione dice esattamente le stesse cose del testo a destra, solamente in modo più semplice e comprensibile, sia in italiano che in tedesco. Per noi non era altro che una semplificazione linguistica delle due versioni. Il contenuto non cambia. Io non comprendo perché ora la Giunta regionale voglia tornare sulla versione del testo statale che è molto più oscura.)*

**PRESIDENTE**: Altri sull'emendamento Benedikter? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento Benedikter. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 1 voto contrario, 3 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Qualcuno intende intervenire sull'emendamento 1/bis del cons. Benedikter? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento Benedikter. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con nessun voto contrario, 1 astensione e tutti gli altri favorevoli, il secondo emendamento Benedikter è approvato.

Abbiamo un emendamento della Giunta, che recita:

"b) in una concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, privilegiando nella scelta del concessionario, a parità di condizioni, le cooperative, le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni di volontariato e le imprese senza fine di lucro;"

"b) durch Konzessionsvergabe an Dritte, wenn dies aus technischen, wirtschaftlichen oder sozialen Gründen angebracht ist, wobei unter gleichen Bedingungen die Genossenschaften, die Vereinigungen, die Kraft Gesetz die Versehrten, die Invaliden und die Behinderten vertreten sowie die Freiwilligen Organisationen und die nicht erwerbswirtschaftlichen Unternehmen zu bevorzugen sind;"

**PRESIDENTE**: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con nessun voto contrario, 3 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento della Giunta è approvato.

Abbiamo un altro emendamento alla lettera e) del secondo comma a firma di Benedikter, che viene ritirato.

Abbiamo un altro emendamento alla lettera e) a firma del cons. Rella, che recita:

"e) a mezzo di società di capitale a partecipazione pubblica locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e di società cooperative."

"e) durch eine Kapitalgesellschaft mit Beteiligung der örtlichen öffentlichen Hand, wenn wegen der Art des zu leistenden Dienstes die Beteiligung anderer öffentlicher oder privater Träger und Genossenschaften angezeigt ist."

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con nessun voto contrario, 2 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento Rella è approvato.

Gli emendamenti sono esauriti. Pongo in votazione l'art. 44 così emendato. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con nessun voto contrario, 3 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 44 è approvato.

#### Art. 45

#### Aziende speciali ed Istituzioni

1. L'Azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2. L'Istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Nella disciplina dell'Istituzione il Comune prevede la possibilità di raccordi e convenzioni con le associazioni del volontariato e le cooperative di solidarietà sociale.

4. Organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità della composizione, nomina e revoca degli organi sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

5. L'Azienda e l'Istituzione informano le loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti; quelli delle Istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

7. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Il Collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

9. Fino all'emanazione di specifica normativa regionale e provinciale riguardante l'assunzione diretta dei pubblici servizi e la loro gestione a mezzo di Azienda speciale, trovano applicazione nel territorio della Regione le disposizioni di leggi e regolamenti statali.

#### Art. 45

#### Sonderbetriebe und Einrichtungen

1. Der Sonderbetrieb ist eine Hilfseinrichtung der örtlichen Körperschaft mit Rechtspersönlichkeit, unternehmerischer Selbständigkeit und eigenem, vom Gemeinderat genehmigtem Statut.

2. Die Einrichtung ist eine Hilfsorganisation der örtlichen Körperschaft zur Erbringung sozialer Dienste mit Selbstverwaltung.

3. In der Regelung der Einrichtung sieht die Gemeinde die Möglichkeit vor, Verbindungen und Abkommen mit den Freiwilligen Organisationen und mit den Genossenschaften sozialer Solidarität herzustellen.

4. Organe des Sonderbetriebes und der Einrichtung sind der Verwaltungsrat, der Präsident und der Direktor; letzterer ist für die Verwaltungsführung verantwortlich. Die Einzelschriften für die Zusammensetzung, die Ernennung und die Abberufung der Organe bestimmt das Statut der örtlichen Körperschaft.

5. Der Sonderbetrieb und die Einrichtung richten ihre Tätigkeit nach Kriterien der Wirksamkeit, des Erfolges und der Wirtschaftlichkeit aus; sie sind zur Erreichung des Haushaltsausgleiches verpflichtet; hierzu sind Aufwendungen und Einnahmen einschließlich der Zuweisungen auszugleichen.

6. Im Rahmen des Gesetzes werden Ordnung und Tätigkeit der Sonderbetriebe durch das Statut und die Verordnungen geregelt; Ordnung und Tätigkeit der Einrichtungen werden durch das Statut und die Verordnungen der örtlichen Körperschaft geregelt, von der sie abhängen.

7. Die örtliche Körperschaft bringt das Betriebskapital ein; sie bestimmt den Zweck und legt die Leitlinien fest; sie genehmigt die grundlegenden Beschlüsse; sie übt die Aufsicht aus; sie prüft die Ergebnisse der Gebarung; sie deckt etwaige Sozialkosten.

8. Das Kollegium der Rechnungsprüfer der örtlichen Körperschaft übt seine Funktionen auch gegenüber den Einrichtungen aus. Das Statut des Sonderbetriebes sieht ein eigenes Revisionsorgan sowie eigenständige Formen der Prüfung der Gebarung vor.

9. Bis zum Erlaß einer eigenen Regelung durch die Region oder Provinz hinsichtlich der direkten Übernahme der öffentlichen Dienste und deren Gebarung durch einen Sonderbetrieb finden auf dem Gebiet der Region die staatlichen Gesetze und Verordnungen Anwendung.

**PRESIDENTE**: Anche a questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti, a firma dei cons. Benedikter e Tribus.

Al comma 3 il cons. Benedikter ha presentato un emendamento che recita:

"3. Nella disciplina dell'Istituzione il Comune prevede la possibilità di convenzioni con le associazioni del volontariato e le cooperative di solidarietà sociale."

"3. In der Regelung der Einrichtung sieht die Gemeinde die Möglichkeit vor, Abkommen mit den Freiwilligen Organisationen und mit den Genossenschaften sozialer Solidarität herzustellen."

**PRESIDENTE**: E' stato presentato un sub-emendamento all'emendamento al comma 3 a firma di

Romano che recita:

"Le parole "cooperative di solidarietà sociale" sono sostituite con le parole "cooperative sociali"."

"Die Worte "Genossenschaften sozialer Solidarität" werden durch die Worte "sozialen Genossenschaften" ersetzt."

**PRESIDENTE**: La Giunta intende intervenire? Prego, assessore.

**ROMANO**: Vorrei intervenire su tutto l'articolato, se il Presidente me lo consente.

Per quanto riguarda il comma 3 accettiamo l'emendamento Benedikter, che praticamente rispetto al testo della Giunta elimina la parola "raccordi", poi proponiamo di sostituire le parole "cooperative di solidarietà sociale" con "cooperative sociali" in base ad una legge del novembre 1991, che in questo tema non parla più di cooperative di solidarietà sociale, ma di disciplina delle cooperative sociali, quindi parla di cooperative sociali, quindi è un aggiustamento con riferimento ad una nuova norma nazionale.

Per quanto riguarda il punto 4, abbiamo raggiunto l'accordo di ritenere valido l'emendamento proposto dal cons. Tribus, con un nostro sub-emendamento, che propone di eliminare le parole "le modalità della composizione di nomina e revoca", noi diciamo "le modalità di nomina e di revoca", perché "composizione" non ci sembrava che potesse essere disciplinato.

Accettiamo l'emendamento al comma 6 proposto da Tribus ed accettiamo l'emendamento soppressivo di cui al comma 9 proposto dal cons. Benedikter.

**PRESIDENTE**: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento?

Lei ritira l'emendamento al quarto comma? Bene, siamo al terzo comma, metto in votazione il sub-emendamento al terzo comma.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

All'unanimità il sub-emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'emendamento così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 2 voti di astensione, nessun contrario e tutti gli altri favorevoli l'emendamento Benedikter è approvato.

Abbiamo un altro emendamento al comma 4 a firma del cons. Benedikter, che è ritirato.

L'emendamento Tribus al comma 4 recita:

"4. Organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità della composizione, nomina e revoca nonché eventuali particolari forme di controllo da parte dell'ente locale degli organi sono stabilite dallo statuto dell'ente locale."

"4. Organe des Sonderbetriebes und der Einrichtung sind der Verwaltungsrat, der Präsident und der Direktor; letzterer ist für die Verwaltungsführung verantwortlich. Die Einzelschriften für die Zusammensetzung, die Ernennung und die Abberufung der Organe sowie allfällige und besondere Kontrollformen durch die Lokalkörperschaft bestimmt das Statut der örtlichen Körperschaft."

**PRESIDENTE:** E' stato presentato un sub-emendamento a firma Romano ed altri che recita:

"La frase "le modalità della composizione, nomina e revoca" è sostituita dalla frase "le modalità di nomina e di revoca"."

"Die Worte "Die Einzelvorschriften für die Zusammensetzung, die Ernennung und die Abberufung" werden durch folgende Worte ersetzt: "Die Einzelvorschriften für die Ernennung und Abberufung"."

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sul sub-emendamento? Nessuno.

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 3 voti di astensione, nessun contrario e tutti gli altri favorevoli, il sub-emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'emendamento Tribus così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 3 voti di astensione, nessun contrario e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento Tribus è approvato.

Abbiamo ancora un emendamento al comma 6 a firma del cons. Tribus:

"6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle Istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono."

"6. Im Rahmen des Gesetzes werden Ordnung und Tätigkeit der Sonderbetriebe durch das eigene Statut und die Verordnungen geregelt; Ordnung und Tätigkeit der Einrichtungen werden durch das Statut und die Verordnungen der örtlichen Körperschaft geregelt, von der sie abhängen."

**PRESIDENTE:** Mi pare nessuno intenda intervenire.

Pongo in votazione l'emendamento Tribus al sesto comma. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con nessun voto contrario, 3 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento Tribus è approvato.

Abbiamo un ultimo emendamento all'articolo a firma del cons. Benedikter che è soppressivo:

"9. Soppresso"

"9. Aufgehoben."

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento Benedikter. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con nessun voto contrario, 2 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno.

Pongo in votazione l'articolo così emendato. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 3 voti contrari, nessun astenuto e tutti gli altri favorevoli, l'art. 45 è approvato.

**TITOLO V**  
**NORME SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

**Art. 46**  
**Azione popolare**

1. L'azione popolare è disciplinata dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142

**TITEL V**  
**VORSCHRIFTEN ÜBER DIE FORMEN UND STRUKTUREN DER BETEILIGUNG UND ÜBER DAS VERWALTUNGSVERFAHREN**

**Art. 46**  
**Bürgerklage**

1. Die Bürgerklage ist durch den Artikel 7 Absätze 1 und 2 des Gesetzes vom 8. Juni 1990, Nr. 142 geregelt.

**PRESIDENTE:** All'articolo è stato presentato un emendamento a firma del cons. Benedikter:

"In virtù dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142:

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso."

Im Sinne des Artikels 7 des Gesetzes vom 8.6.1990, Nr. 142:

1. Jeder wahlberechtigte Bürger kann bei den Verwaltungsgerichten Klagen und Beschwerden einreichen, die Sache der Gemeinde wären.
2. Der Richter ordnet die Teilnahme der Gemeinde am kontradiktorischen Verfahren an. Im Falle des Unterliegens trägt derjenige die Kosten, der die Klage oder Beschwerde eingereicht hat.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'emendamento?

La parola all'assessore Romano.

**ROMANO:** Volevo dire che questa è la serata del cons. Benedikter, non so cosa faremo pur di farlo contento, accettiamo anche questo emendamento da lui proposto.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento Benedikter. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Con nessun voto contrario, 1 astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato, ed anche l'articolo, perché l'emendamento sostituiva l'articolo.

#### Art. 47

##### Diritti di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e dei decreti previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento comunale, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca, segreteria e visura; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle libere associazioni comunali e sovracomunali.

#### Art. 47

##### Recht der Bürger auf Aktenzugriff und auf Informationen

1. Sämtliche Rechtsakte der Gemeindeverwaltung sind öffentlich; ausgenommen davon sind jene, die ausdrücklich im Gesetz und in den Dekreten nach Artikel 24 des Gesetzes vom 7. August 1990, Nr. 241 vorgesehen sind; ausgenommen sind jene Rechtsakte, die aufgrund einer zeitweiligen und begründeten Erklärung des Bürgermeisters aufgezeigt sind, die im Einklang mit den Bestimmungen der Gemeindeverordnung der Aushändigung untersagt, weil deren Verbreitung das Recht von Personen, Gruppen oder Unternehmen auf Wahrung der Vertraulichkeit verletzen könnte.

2. Die genannte Verordnung gewährleistet das Recht auf Verwaltungsaktzugriff und regelt die Ausfertigung von Aktenkopien nach vorheriger Zahlung der reinen Ausfertigungskosten; aufrecht bleiben die geltenden Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Stempelgebühren sowie der Gebühren für Nachforschungen, Sekretariat und Einsichtnahme; die Verordnung bestimmt durch Vorschriften für den Aufbau der Ämter und der Dienste die für die Verfahren zuständigen Beamten; sie enthält die notwendigen Vorschriften, um die Information über den Stand der Akte und der Verfahren sowie über die Reihenfolge zu gewährleisten, in der in irgendeiner Weise betreffende Anträge, Vorhaben und Maßnahmen geprüft werden; sie gewährleistet das Recht der Bürger, allgemein Zugriff zu den Informationen zu erhalten, über die die Verwaltung verfügt.

3. Um die Beteiligung der Bürger an der Tätigkeit der Verwaltung wirksam zu gestalten, gewährleisten die örtlichen Körperschaften den Körperschaften, den Freiwilligen Organisationen sowie den freien Gemeindeverbänden und den übergemeindlichen Verbänden den Zugang zu den Organisationseinheiten und Diensten.

**PRESIDENTE:** Sono stati presentati degli emendamenti a firma Benedikter, Tribus e Romano.

Il primo emendamento al secondo comma è a firma del cons. Benedikter e recita:

"2. Il regolamento assicura ai cittadini singoli od associati il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione,

salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca, segreteria e visura; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini singoli od associati di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione."

"2. Die genannte Verordnung gewährleistet den einzelnen oder in Gruppen vereinigten Bürgern das Recht auf Verwaltungsaktenzugriff und regelt die Ausfertigung von Aktenkopien nach vorheriger Zahlung der reinen Ausfertigungskosten; aufrecht bleiben die geltenden Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Stempelgebühren sowie der Gebühren für Nachforschungen, Sekretariat und Einsichtnahme; die Verordnung bestimmt durch Vorschriften für den Aufbau der Ämter und der Dienste die für die Verfahren zuständigen Beamten; sie enthält die notwendigen Vorschriften, um die Information über den Stand der Akte und der Verfahren sowie über die Reihenfolge zu gewährleisten, in der in irgendeiner Weise betreffende Anträge, Vorhaben und Maßnahmen geprüft werden; sie gewährleistet das Recht der einzelnen oder in Gruppen vereinigten Bürger, allgemein Zugriff zu den Informationen zu erhalten, über die die Verwaltung verfügt."

**PRESIDENTE:** Sull'emendamento intende intervenire la Giunta?

La parola all'assessore Romano.

**ROMANO:** Intervengo semplicemente per dire che anche qui, a seguito degli incontri intervenuti, siamo arrivati a questa conclusione, che per quanto riguarda il comma 2 viene accolto l'emendamento Tribus, con l'aggiunta al terzultimo rigo, quando si parla di diritto dei cittadini, delle parole "singoli o associati" come sub-emendamento, quindi la Giunta accoglie l'emendamento Tribus e dovrebbe venire ritirato l'emendamento Benedikter.

**PRESIDENTE:** Cons. Benedikter, è d'accordo di ritirare l'emendamento? L'emendamento Benedikter è ritirato.

Siamo all'emendamento del cons. Tribus, che è identico nel contenuto a quello del cons. Benedikter e che recita:

"2. Il regolamento assicura ai cittadini nonché agli interessati, singoli o associati il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca, segreteria e visura; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione."

"2. Die genannte Verordnung gewährleistet den Bürgern sowie den einzelnen oder in Gruppen vereinten Betroffenen das Recht auf Verwaltungsaktenzugriff und regelt die Ausfertigung von Aktenkopien nach vorheriger Zahlung der reinen Ausfertigungskosten; aufrecht bleiben die geltenden Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Stempelgebühren sowie der Gebühren für Nachforschungen, Sekretariat und Einsichtnahme; die Verordnung bestimmt durch Vorschriften für den Aufbau der Ämter und der Dienste die für die Verfahren zuständigen Beamten; sie enthält die notwendigen Vorschriften, um die Information über den Stand der Akte und der Verfahren sowie über die Reihenfolge zu gewährleisten, in der in irgendeiner Weise betreffende Anträge, Vorhaben und

Maßnahmen geprüft werden; sie gewährleistet das Recht der Bürger, allgemein Zugriff zu den Informationen zu erhalten, über die die Verwaltung verfügt."

**PRESIDENTE:** All'emendamento Tribus è stato presentato un sub-emendamento che recita:

"Al quartultimo rigo dopo le parole "dei cittadini" sono aggiunte le parole "singoli o associati"."

"In der vierletzten Zeile werden vor dem Wort "Bürger" folgende Worte eingefügt: "einzeln oder in Gruppen Vereinigten"."

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? Nessuno.

Pongo in votazione il sub-emendamento all'emendamento Tribus. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 4 voti di astensione, nessun contrario e tutti gli altri favorevoli, il sub-emendamento all'emendamento Tribus è approvato.

Sull'emendamento Tribus nessuno intende intervenire, quindi pongo in votazione l'emendamento così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 4 voti di astensione, nessun contrario e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento Tribus è approvato.

Al terzo comma abbiamo un emendamento a firma della Giunta che recita:

"3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni."

"3. Um die Beteiligung der Bürger an der Tätigkeit der Verwaltung wirksam zu gestalten, gewährleisten die örtlichen Körperschaften den Körperschaften, den Freiwilligen Organisationen und Vereinigungen den Zugang zu den Organisationseinheiten und Diensten."

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'emendamento della Giunta? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 4 voti di astensione, nessun contrario e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento della Giunta è approvato.

Pongo in votazione l'art. 47 così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 1 voto contrario, 3 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 47 è approvato.

#### Art. 48

#### Partecipazione popolare

1. I Comuni valorizzano in particolare le libere forme associative comunali e sovracomunali e cooperative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il Comune sono disciplinati dallo statuto, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge.

1 bis. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni

giuridiche soggettive devono essere previste adeguate forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto e in quello relativo all'adozione di atti fondamentali per il Comune, quali il piano di sviluppo, il piano regolatore, l'istituzione di servizi comunali per la cittadinanza e dei distretti socio-sanitari e il piano commerciale, devono essere adottate idonee forme di consultazione ed informazione.

2. Lo statuto prevede forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere previsti referendum consultivi anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

3. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

#### Art. 48 Bürgerbeteiligung

1. Die Gemeinden fördern vor allem die freien Gemeindeverbände und die übergemeindlichen Verbände und die Formen des Genossenschaftswesens sowie Strukturen zur Beteiligung der Bürger an der örtlichen Verwaltung auch auf der Basis des Stadtviertels oder der Fraktion. Die Beziehungen derartiger Zusammenschlüsse zur Gemeinde werden durch das Statut unter Einhaltung der in diesem Gesetz festgelegten Grundsätze geregelt.

1 bis. In dem Verfahren zur Ergreifung von Maßnahmen, die sich auf subjektive Rechtssituationen auswirken, müssen gemäß den in der Satzung festgelegten Einzelheiten angemessene Formen der Beteiligung der Betroffenen vorgesehen werden. In dem Verfahren zum Erlass von grundlegenden Rechtsakten der Gemeinde wie den Entwicklungsplan, den Bauleitplan und den Handelsplan, sowie von Akten zur Errichtung von Gemeindediensten für die Bevölkerung und zur Errichtung der sozialen und sanitären Sprengel, müssen angemessene Formen der Befragung und Information vorgesehen werden.

2. Das Statut sieht Formen der Befragung der Bevölkerung sowie Verfahren für die Annahme von Anträgen, Petitionen und Vorschlägen vor, die von einzelnen oder in Gruppen vereinigten Bürgern ausgehen und durch welche Maßnahmen zur besseren Wahrung gemeinsamer Interessen in die Wege geleitet werden sollen; ferner muß das Statut Garantien für die rechtzeitige Prüfung dieser Initiativen enthalten. Es kann auch Volksbefragungen auf Verlangen einer angemessenen Zahl von Bürgern vorsehen.

3. Die Bürgerbefragungen und Referenden nach diesem Artikel müssen Angelegenheiten betreffen, die in die ausschließlich örtliche Zuständigkeit fallen, und dürfen nicht zeitlich mit anderen Abstimmungen zusammenfallen.

**PRESIDENTE:** All'art. 48 sono stati presentanti alcuni emendamenti a firma della Giunta, dal cons. Tonelli, dal cons. Benedikter, dal cons. Tribus e dal cons. Rella.

Dò lettura del primo emendamento al primo comma a firma dell'assessore Romano:

"1. I Comuni valorizzano in particolare le libere forme associative e cooperative "le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni culturali e sportive, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni di volontariato" e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il Comune sono disciplinati dallo statuto,

nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge."

"1. Die Gemeinden fördern vor allem die freien Formen des Zusammenschlusses und des Genossenschaftswesens "die Vereinigungen, die kraft Gesetz die Versehrten, die Invaliden und die Behinderten vertreten, die kulturellen Vereinigungen und Sportvereine, die Genossenschaften sozialer Solidarität und die freiwilligen Vereinigungen" sowie Strukturen zur Beteiligung der Bürger an der örtlichen Verwaltung auch auf der Basis des Stadtviertels oder der Fraktion. Die Beziehungen derartiger Zusammenschlüsse zur Gemeinde werden durch das Statut unter Einhaltung der in diesem Gesetz festgelegten Grundsätze geregelt."

**PRESIDENTE:** E' stato presentato a firma di Romano un sub-emendamento all'emendamento, che recita:

"Al comma 1 dopo le parole "e cooperative" sono aggiunte le parole "ed in particolare".

Alla fine del comma 1 è aggiunta la seguente frase: "Lo statuto, altresì, prevede forme e tempi atti a garantire l'effettiva partecipazione delle donne".

"Im Absatz 1 werden nach den Worten "des Genossenschaftswesens" die Worte "und insbesondere" eingefügt.

Am Ende des 1. Absatzes wird folgender Absatz hinzugefügt: "Die Satzung sieht außerdem die Einzelheiten und Fristen vor, um die effektive Beteiligung der Frauen zu gewährleisten".

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sul sub-emendamento? La parola all'assessore Romano.

**ROMANO:** Siccome è un articolo piuttosto complesso, che comporta parecchi emendamenti, vorrei chiarire la posizione della Giunta, in modo da vedere come proseguire.

Per quanto riguarda il comma 1 presentiamo dei sub-emendamenti, soprattutto per quanto riguarda la possibilità, vorrei richiamare l'attenzione dell'aula che più che possibilità si tratta di un obbligo quando diciamo che lo statuto prevede - e non che può prevedere - forme e tempi atti a garantire l'effettiva partecipazione delle donne, quindi è un impegno che vogliamo venga inserito negli statuti.

Presentando il nostro emendamento al comma 1 siamo contrari agli altri emendamenti al comma 1 presentati dai cons. Benedikter e Tonelli.

Per quanto riguarda il comma 2 anche la Giunta ha un suo emendamento e quindi siamo contrari all'emendamento al comma 2 Benedikter, Tribus, Tonelli, Rella.

Per quanto riguarda il comma 3, sempre dagli accordi che ci sono stati, siamo per l'accoglimento dell'emendamento Tribus, per cui solo con un sub-emendamento chiediamo che venga tolta l'ultima frase, dove parla di "gruppi linguistici etnicamente e culturalmente minoritari", non ci sembrava che fosse il caso di inserirlo, ci fermiamo a "gruppi linguistici" e quindi proponiamo un sub-emendamento soppressivo delle ultime tre parole. Dovrebbe essere ritirato il 3 bis di Benedikter e siamo contrari, se non viene ritirato, al 3 bis di Tribus.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Benedikter.

**BENEDIKTER:** Zum ersten Absatz. Das ist eine Formsache, da heißt es im Italienischen: "I comuni valorizzano in particolare le libere forme associative e cooperative" und dann kommt wieder "in particolare". Das erste Mal muß man "in particolare" weglassen. Auch im Staatsgesetz ist der

Grundsatz: "I comuni valorizzano le libere forme associative..." und dann kann man noch sagen "...in particolare usw." Aber nicht zweimal "in particolare". Zuerst kommt der Grundsatz und dann kann das "in particolare" auch vorkommen. Der Grundsatz muß bleiben: "Die Gemeinden fördern die freien Formen des Zusammenschlusses und des Genossenschaftswesens und im besonderen usw.". Das betrifft jetzt nur den ersten Absatz.

Ich ziehe somit meinen Antrag zum ersten Absatz zurück.

*(In merito al comma primo. Si tratta di un aspetto formale. In italiano qui si dice: "I comuni valorizzano in particolare le libere forme associative e cooperative" e poi si ripete "ed in particolare". Sarebbe meglio tralasciare il primo "in particolare". Anche nella legge nazionale c'è prima il principio: "I comuni valorizzano le libere forme associative..."; poi si può aggiungere "...ed in particolare ecc." Ma non è corretto dire due volte "in particolare". Prima bisogna citare il principio e poi si deve dire "ed in particolare". Il principio quindi rimane questo: "I comuni valorizzano le libere forme associative e cooperative ed in particolare..." Questo è quanto volevo dire in merito al comma primo.*

*Ritiro dunque il mio emendamento al primo comma.)*

**PRESIDENTE:** Il cons. Benedikter ritira l'emendamento al comma 1.

La parola all'assessore Romano

**ROMANO:** Ha ragione il cons. Benedikter quando giustamente riferisce che è riportato due volte "in particolare", quindi proponiamo di togliere, non so se va formalizzato, la frase "in particolare" dopo "i Comuni", quindi diciamo: "i Comuni valorizzano le libere forme associative e cooperative e in particolare", quindi proponiamo di togliere il primo "in particolare" lasciando il secondo.

**PRESIDENTE:** Se nessuno si oppone facciamo un aggiustamento, più che altro linguistico, come Presidenza.

Qualcun altro intende intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione il sub-emendamento all'emendamento Romano. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 5 astensioni, nessun voto contrario e tutti gli altri favorevoli, il sub-emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'emendamento così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 5 voti contrari, nessuna astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Abbiamo un emendamento al primo comma a firma del cons. Benedikter che è stato ritirato.

Cons. Pinter, fa suo l'emendamento Tonelli o è ritirato? L'emendamento Tonelli è ritirato, abbiamo un altro emendamento al comma 2 a firma del cons. Benedikter.

La parola al cons. Tribus.

**TRIBUS:** Intendo intervenire sul comma 2, sull'emendamento della Giunta.

**PRESIDENTE:** Devo precisare meglio: c'è un emendamento a firma Benedikter ed uno a firma Tribus, poi c'è un emendamento della Giunta. A lei la parola.

**TRIBUS:** Intervengo su tutto. Assessore Romano, le vorrei chiedere il senso di questo emendamento al

punto 2, che è veramente peggiorativo, cioè la 142 aveva introdotto una cosa che è stata venduta come rivoluzionaria, che era il diritto del popolo e del cittadino ad inoltrare istanze, petizione e proposte, cioè un singolo o gruppi associati potevano intervenire sollecitando interventi con petizioni, proposte ed istanze. Ora questa, che era una grande novità di partecipazione del popolo eccetera, che controbilanciava un po' il Giunta-centrismo di questa proposta di legge, bene, questa rivoluzione viene scippata dall'assessore Romano, perché il suo emendamento al punto 2 parla genericamente di forme adeguate di partecipazione, per cui ogni statuto, ogni consiglio comunale può prevedere quello che gli sembra, mentre invece ci sembrava giusto lasciare queste tre forme previste dalla legge nazionale e questa è una cosa peggiorativa che introduciamo con questo emendamento. Non ho veramente capito come mai, una volta recepito com'era, si faccia questa proposta generica, anche perché noi, e non solo noi, il PDS e c'è tutta una sfilza di emendamenti, qui si parla appunto del referendum consultivo e propositivo, che credo anche questo sia stato venduto come la grande conquista della 142, noi proponiamo e quindi non ritiriamo l'emendamento, ma vogliamo che si voti, vogliamo che gli statuti vengano obbligati a prevedere il referendum propositivo come strumento di partecipazione, mentre nel testo che andiamo ad approvare si dice "può prevedere", cioè è lasciata la facoltà alle singole amministrazioni comunali se introdurre o meno il referendum. Diciamo che non è giusto magari avere in futuro Comuni con standard democratico elevato, per cui mettono le petizioni, le istanze, i referendum e così via, ed altri, che hanno un sindaco testone o una Giunta particolarmente autoritaria, dove non ci saranno questi strumenti di partecipazione diretta. Ci pare grave, soprattutto pensando ai Comuni che abbiamo, ora va bene dire "l'autonomia dei Comuni è sacra", però credo sia meglio garantire a tutti i Comuni un livello uguale, perché questo è il pericolo che corriamo, che avremo Comuni diversi, perché ognuno si può inventare quello che vuole. Per questo insistiamo sulla nostra proposta e non ritiriamo e voteremo comunque contro il secondo capoverso dell'articolo della Giunta, che ci sembra particolarmente peggiorativo della proposta originale.

**PRESIDENTE:** Altri intendono intervenire? La parola alla cons. Klotz.

**KLOTZ:** Ganz kurz, Herr Präsident! Wir hatten bereits in der Generaldebatte darauf hingewiesen, daß gerade dieser mit "Bürgerbeteiligung" benannter Artikel zur Nagelprobe für die Güte dieses Gesetzentwurfes wird. Es geht hier um die Aufwertung von direktdemokratischen Maßnahmen und wie der Titel sehr einladend sagt, um die Bürgerbeteiligung. Südtirol kann einen kräftigen Schub basisdemokratischer Maßnahmen sehr gut brauchen und verkraften. Wir haben gesehen, was beispielsweise in den letzten Wochen in St. Martin in Passeier gewesen ist. Wieviel Arbeit dort notwendig war, aber auch welchen Angriffen dort jene Leute ausgesetzt waren, die eben der Demokratie zum Durchbruch verhelfen wollten. Sie haben es bis zum Schluß unter größter Anstrengung geschafft. Aber genau das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Dort, wo der Filz zu groß geworden ist, dort, wo die sogenannte Regierung nicht mehr die moralische und institutionelle Kraft hat, sich zu erneuern oder dem Allgemeinwohl zu dienen, muß die Demokratie und vor allen Dingen die Basisdemokratie Abhilfe schaffen und Verbesserungen herbeiführen. Wir haben in jeder Situation die Referenden, Volksbefragungen, Volksentscheid als wichtigen Schritt empfunden. Wir kämpfen für die Selbstbestimmung und zur Selbstbestimmung als eine der Voraussetzungen der echten Demokratie gehört die Übung in der Demokratie; das ist die Voraussetzung des basisdemokratischen Selbstverständnisses. Infolgedessen erschiene mir ein Gesetzentwurf über die Gemeindeordnung, in welcher die Möglichkeit des Volksentscheides nicht vorgesehen wird, als eine Lücke, als ungeheurer Mangel, der ganz einfach die Erfordernisse unseres Zeitalters offenlassen und diesen nicht gerecht werden. Die Bürger müssen letzten Endes entscheiden können. Wir haben gesehen, in wievielen Dörfern einige mächtige Lobbys entscheiden, wo das Gemeinwohl oder die Existenzgrundlagen kleinerer Gruppen unter die Räder geraten. Das muß verhindert werden. Das sind wir hier als

demokratisch gewähltes Gremium nicht nur der Demokratie, sondern auch unserer Bevölkerung, unseren Volksgruppen schuldig. Infolgedessen werden wir gerade in Zusammenhang mit diesem Artikel sehr genau darauf achten, wer es mit der Demokratie ernst meint und wer nicht, denn schöne Worte sind hier viele gefallen und soviel wir von den Vorverhandlungen gehört haben, hat es Fraktionssprecher Brugger angedeutet, daß man hier nicht sehr erfreut sei, womit er ja sagt, daß man es ablehnen werde. Aber ich möchte noch einmal unterstreichen: seht euch vor, denn es gereicht der Demokratie zum Schaden und damit all jenen, die demokratisch gewählt werden, wenn sie nicht zugestehen, daß tatsächlich der Bürger das letzte Wort hat und vor allen Dingen dort, wo es in den Dörfern um wichtige existentielle Entscheidungen geht. Oft um Enteignungen, Wege, Straßenbau, aber auch sehr viel anderes, von den Einrichtungen in einer Gemeinde, Entwicklungen, Bauentfaltung und vieles andere. Da werden wir unnachgiebig sein, weil uns die Basisdemokratie besonders am Herzen liegt.

*(Sarò breve, signor Presidente! Anche in discussione generale asserimmo che questo articolo, che porta il titolo di "partecipazione popolare", sarebbe diventato il banco di prova per la bontà di questo disegno di legge. Esso tratta della valorizzazione delle misure di democrazia diretta e di partecipazione popolare, come specifica anche il titolo accattivante. L'Alto Adige avrebbe proprio bisogno di un po' di queste misure di democrazia diretta. Sappiamo tutti cos'è avvenuto le scorse settimane a San Martino in Passiria, quanto lavoro è stato necessario e quanti attacchi hanno dovuto subire quelle persone che volevano far vincere la democrazia. Ce l'hanno fatta alla fine, lottando tenacemente. Anche se ciò dovrebbe essere quasi una cosa ovvia. Là, dove gli intrecci politici sono diventati predominanti e dove il cosiddetto governo non trova più la forza morale e istituzionale per rinnovarsi o per operare nel bene comune, la democrazia diretta deve cercare di rimediare, apportando i necessari miglioramenti. Noi abbiamo da sempre considerato i referendum e le consultazioni popolari come un'iniziativa molto importante. Noi ci battiamo per l'autodeterminazione. E una delle premesse per la vera democrazia, anche nel senso dell'autodeterminazione, è proprio l'esercizio di questa democrazia; questa è la premessa per la democrazia diretta. Pertanto un disegno di legge sull'ordinamento dei comuni, che non prevedesse la possibilità di una consultazione popolare, mi sembrerebbe alquanto incompleto; sarebbe lacunoso e non terrebbe conto delle esigenze del nostro tempo. Devono essere i cittadini a decidere alla fine. Abbiamo visto in quanti paesi alcune potenti lobby decidono di non tenere conto degli interessi o dei presupposti esistenziali dei piccoli gruppi. Questo dev'essere evitato. E in questo senso dobbiamo impegnarci, nell'interesse della democrazia, ma anche della nostra popolazione. Quindi proprio in relazione a questo articolo noi ora verificheremo attentamente chi crede veramente nella democrazia e chi no; perché di parole belle ne sono state dette molte e anche il cons. Brugger, parlando delle consultazioni precedenti, ha detto che il suo partito non è proprio contento di questo articolo, il che equivale a dire che il suo partito voterà contro. Ma vorrei sottolineare nuovamente questo: fate attenzione, perché recate danno alla democrazia e a tutti quelli che sono stati eletti democraticamente, se non ammettete che i cittadini abbiano l'ultima parola, specialmente in quei paesi dove ci sono in ballo importanti decisioni democratiche, ma anche decisioni relative a costruzioni, opere pubbliche e viarie, questioni inerenti lo sviluppo, la viabilità e molte altre cose. E su questo punto saremo intransigenti, proprio perché ci sta molto a cuore la democrazia diretta.)*

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Benedikter sull'emendamento.

**BENEDIKTER:** Nur um zu ergänzen, nicht um zu wiederholen: Die europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung, die ja auch Italien bindet, Italien hat sie zusammen mit anderen 20 Staaten ratifiziert, sieht ausdrücklich vor, daß das Recht der kommunalen Selbstverwaltung von Räten

oder Versammlungen ausgeübt wird, deren Mitgliedern aus geheimen, freien, unmittelbaren und allgemeinen Wahlen hervorgegangen sind und die über Exekutivorgane verfügen können, die ihnen gegenüber verantwortlich sind und der Rückgriff auf Bürgerversammlungen, Volksabstimmungen oder jede sonstige Form unmittelbare Beteiligung der Bürger wird dadurch nicht berührt. Also der Grundsatz ist, daß auf Bürgerversammlungen, Volksabstimmungen oder jede sonstige Form unmittelbarer Beteiligung der Bürger muß auf jeden Fall dieser Rückgriff vorgesehen werden. Er ergibt sich aus der Charta der kommunalen Selbstverwaltung.

*(Solo per fare un'integrazione, non per ripetere ciò che è già stato detto. La Carta europea dell'autonomia locale, che vincola anche l'Italia - poiché l'Italia l'ha ratificata insieme ad altre 20 nazioni - prevede espressamente che "il diritto all'autonomia locale venga esercitato da consigli e assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, partitario, diretto ed universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti. Detta disposizione non pregiudica il ricorso alle assemblee di cittadini, al referendum o ad ogni altra forma di partecipazione diretta dei cittadini, qualora questa sia consentita dalla legge." Questo è quanto dice la Carta europea dell'autonomia locale.)*

**PRESIDENTE:** Altri intendono intervenire sull'emendamento Romano al secondo comma? Nessuno.  
Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?  
Con 10 voti contrari, 2 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento al secondo comma della Giunta è approvato.  
Se ho capito bene l'emendamento del cons. Benedikter è ritirato, è ritirato pure quello del cons. Tonelli. L'emendamento Benedikter e quello Tribus decadono...

*(Interruzione)*

**PRESIDENTE:** E' ritirato? Non insisto, lo posso mettere ai voti. Lei intende prendere la parola sul suo emendamento? Prego, cons. Benedikter.

**BENEDIKTER:** Ich möchte nur feststellen, da steht im zweiten Absatz vom Assessor Romano, der abgestimmt worden ist: "2. In dem Verfahren zur Ergreifung von Maßnahmen, die sich auf subjektive Rechtssituationen auswirken, müssen gemäß den in der Satzung festgelegten Einzelheiten angemessene Formen der Beteiligung der Betroffenen vorgesehen werden. In dem Verfahren zum Erlaß von grundlegenden Rechtsakten der Gemeinde müssen angemessene Formen der Befragung und Information vorgesehen werden." Das hat mit den sogenannten Referenden nichts zu tun, die im zweiten Absatz vorgesehen werden, so wie ich und auch die Abg. Tribus, Tonelli und Rella ihn vorgeschlagen haben, nämlich das Volksbefragungen zugelassen werden müssen und das hat mit den anderen zweiten Absatz nichts zu tun.

*(Vorrei solo far notare che al secondo comma dell'Assessore Romano, sul quale abbiamo votato, c'è scritto: "Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste adeguate forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto ed in quello relativo all'adozione di atti fondamentali per il Comune devono essere adottate idonee forme di consultazione ed informazione." Questo non ha nulla a che vedere con quanto ho proposto io e anche i cons. Rella e Tonelli al comma 2, ovvero che devono essere previsti referendum consultivi.)*

**PRESIDENTE:** Lo farò votare dal Consiglio, non ho detto che lo faccio decadere, ho detto solo che non insisto sulla decadenza, lei ha la parola per illustrarlo e poi sarà sovrano il Consiglio.

Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento Benedikter?

La cons. Klotz ha chiesto che il Consiglio si pronunci per appello nominale sull'emendamento Benedikter al secondo comma dell'articolo.

Prego i consiglieri di prendere posto, iniziamo la votazione per appello nominale.

**BENUSSI:** Kaserer (*nein*), Klotz (*ja*), Kofler (*nein*), Kußstatscher (*nein*), Leita (*non presente*), Leveghi (*no*), Lorenzini (*no*), Malossini (*non presente*), Marzari (*non presente*), Mayr (*nein*), Meraner (*ja*), Micheli (*no*), Montali (*no*), Morandini (*no*), Morelli (*no*), Negherbon (*no*), Nicolini (*non presente*), Oberhauser (*nein*), Pahl (*nein*), Pellegrini (*no*), Peterlini (*non presente*), Pinter (*si*), Rella (*non presente*), Ricci (*non presente*), Romano (*no*), Saurer (*non presente*), Sfondrini (*non presente*), Tarolli (*no*), Taverna (*no*), Tononi (*non presente*), Tretter (*astenuto*), Tribus (*ja*), Valentin (*non presente*), Viola (*si*), Zendron (*si*), Achmüller (*non presente*), Alber (*nein*), Andreolli (*no*), Andreotti (*astenuto*), Bacca (*no*), Bauer (*nein*), Bazzanella (*non presente*), Benedikter (*ja*), Benussi (*no*), Berger (*si*), Bertolini (*non presente*), Betta (*si*), Boato (*si*), Bolognani (*no*), Bolognini (*no*), Bolzonello (*no*), Brugger (*non presente*), Casagranda (*astenuto*), Chioldi-Winkler (*si*), Craffonara (*astenuto*), Degaudenz (*no*), Duca (*non presente*), Durnwalder (*non presente*), von Egen (*non presente*), Feichter (*non presente*), Ferretti (*no*), Franceschini (*si*), Frasnelli (*non presente*), Frick (*non presente*), Giacomuzzi (*nein*), Giordani (*no*), Grandi (*non presente*), Holzmann (*no*), Hosp (*nein*), Jori (*non presente*).

**PRESIDENTE:** Comunico l'esito della votazione per appello nominale dell'emendamento al secondo comma dell'articolo a firma Benedikter:

votanti	47
voti favorevoli	12
voti contrari	31
astenuti	4

Il Consiglio non approva.

Abbiamo un emendamento a firma del cons. Tribus, che mi pare abbia espresso il desiderio di non ritirarlo. Intende intervenire, cons. Tribus? No. Qualcuno intende prendere la parola?

Pongo in votazione l'emendamento del cons. Tribus. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 13 voti favorevoli, 5 astensioni e tutti gli altri contrari, l'emendamento Tribus viene respinto.

L'emendamento Tonelli viene ritirato cons. Pinter? Allora dò lettura dell'emendamento Pinter:

"2. Lo statuto prevede forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Sono previsti referendum. I referendum possono essere consultivi e/o propositivi anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini."

"2. Das Statut sieht Formen der Befragung der Bevölkerung sowie Verfahren für die Annahme von Anträgen, Petitionen und Vorschlägen vor, die von einzelnen oder in Gruppen vereinigten Bürgern ausgehen und durch welche Maßnahmen zur besseren Wahrung gemeinsamer

Interessen in die Wege geleitet werden sollen; ferner muß das Statut Garantien für die rechtzeitige Prüfung dieser Initiativen enthalten. Es werden Referenden vorgesehen. Die Referenden können Volksbefragungen sein und/oder Referenden mit beschließendem Charakter auch auf Verlangen einer angemessenen Zahl von Bürgern."

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende illustrarlo? Nessuno.

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 12 voti favorevoli, 1 astensione e tutti gli altri contrari, l'emendamento Pinter è respinto.

Abbiamo un emendamento, sempre al secondo comma, a firma del cons. Rella. Che cosa intende fare, cons. Rella? Lo mantiene. Allora ne dò lettura:

"2. Lo statuto prevede forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Sono previsti referendum consultivi e propositivi anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini il cui limite minimo per l'ammissione non può essere inferiore a 1/5 per i Comuni fino a 2.000 abitanti, a 1/10 fino a 50.000 e a 1/20 per i Comuni capoluogo di Provincia."

"2. Das Statut sieht Formen der Befragung der Bevölkerung sowie Verfahren für die Annahme von Anträgen, Petitionen und Vorschlägen vor, die von einzelnen oder in Gruppen vereinigten Bürgern ausgehen und durch welche Maßnahmen zur besseren Wahrung gemeinsamer Interessen in die Wege geleitet werden sollen; ferner muß das Statut Garantien für die rechtzeitige Prüfung dieser Initiativen enthalten. Es sieht auch Volksbefragungen und Volksbefragungen beschließenden Charakters auf Verlangen einer angemessenen Zahl von Bürgern vor, deren Mindestanzahl für die Annahme 1/5 für Gemeinden bis zu 2.000 Einwohnern, 1/10 bis zu 50.000 und 1/20 für die Provinzhauptstädte betragen muß.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'emendamento Rella? Nessuno.

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 8 voti favorevoli, nessun astenuto e tutti gli altri contrari, l'emendamento Rella è respinto.

Abbiamo un altro emendamento a firma del cons. Tribus, ed a questo è stato presentato un sub-emendamento da parte della Giunta. Leggo l'emendamento Tribus:

"3. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. In ogni caso non possono essere sottoposti a referendum quesiti che riguardano gruppi linguistici, etnicamente e culturalmente minoritari."

All'emendamento è stato presentato un sub-emendamento a firma di Romano:

"Alla fine del comma le parole "eticamente e culturalmente minoritari" sono soppresse."

3. Die Bürgerbefragungen und Referenden nach diesem Artikel müssen

Angelegenheiten betreffen, die in die ausschließlich örtliche Zuständigkeit fallen, und dürfen nicht zeitlich mit anderen Abstimmungen zusammenfallen. Auf jeden Fall können Fragen, die Sprachgruppen betreffen, welche ethnische und kulturelle Minderheiten bilden, nicht Gegenstand von Volksbefragungen sein.

"Am Ende des Satzes werden die Worte: "welche ethnische und kulturelle Minderheiten bilden" gestrichen."

**PRESIDENTE**: Sul sub-emendamento qualcuno intende intervenire? No.  
C'è un altro sub-emendamento a firma del cons. Kußtatscher:

"Stralciare la parola "esclusiva"."

"Streichung des Wortes "ausschließlich"."

**PRESIDENTE**: Procediamo con un po' di ordine. Qualcuno intende intervenire sull'emendamento della Giunta? Nessuno.

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con nessun voto contrario, 1 astensione e tutti gli altri favorevoli, il sub-emendamento è approvato.

Cons. Kußtatscher, intende illustrare il sub-emendamento? No.

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 5 voti contrari, 2 astensione e tutti gli altri favorevoli, il sub-emendamento è approvato.

*(Interruzione)*

**PRESIDENTE**: Cons. Taverna, non perché lei mi dia fastidio, ma lei deve andare al suo posto!

Sto cercando di procedere e pregherei di essere aiutato dall'Ufficio di Presidenza. La pregherei, se ha da fare delle osservazioni alla conduzione dei lavori, di farlo dal suo posto.

Qualcuno intende prendere la parola sull'emendamento Tribus così emendato? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento Tribus. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con nessun voto contrario, 3 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento al terzo comma del cons. Tribus è approvato.

Abbiamo un altro emendamento al terzo comma a firma di Benedikter, che recita:

"3 bis. Per il pubblico normalmente ammesso al assistere alla riunione del consiglio comunale sono predisposti spazi o tribune."

"3 bis. Für das an den Sitzungen des Gemeinderates zugelassene Publikum werden eigens Tribünen oder Zuschauerplätze vorgesehen."

**PRESIDENTE**: Questo emendamento è ritirato dal cons. Benedikter.

E' ritirato anche l'emendamento del cons. Tribus.

Abbiamo ultimato l'esame degli emendamenti. Qualcuno intende intervenire sull'art. 48? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 48. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 14 voti contrari, 1 astensione e tutti gli altri favorevoli, l'articolo è approvato.

#### Art. 49

##### Contenuti e forme dell'azione amministrativa

1. L'azione del Comune si conforma ai principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, secondo criteri di pubblicità e di partecipazione ed i principi stabiliti dalla legge regionale sul procedimento amministrativo di cui al comma 2 dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal successivo comma 3. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

4. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto a cui essa si richiama.

5. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

#### Art. 49

##### Inhalt und Formen der Verwaltungstätigkeit

1. Die Handlungstätigkeit der Gemeinde richtet sich aus nach den Grundsätzen der Unparteilichkeit und der guten Führung, nach den Kriterien der Offenkundigkeit und der Beteiligung sowie nach den Grundsätzen, die im Regionalgesetz über das Verwaltungsverfahren nach Artikel 29 Absatz 2 des Gesetzes vom 7. August 1990, Nr. 241 festgelegt wurden.

2. Jede Verwaltungsmaßnahme einschließlich derjenigen, welche den Verwaltungsaufbau, die Durchführung öffentlicher Wettbewerbe und das Personal betreffen, muß begründet sein; ausgenommen sind die Fälle nach dem nachstehenden Absatz 3. Die Begründung muß die Tatbestände und die Rechtsgründe, welche die Entscheidung der Verwaltung bestimmt haben, unter Bezugnahme auf die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens angeben.

3. Nicht erforderlich ist die Begründung bei Rechtsvorschriften und bei Akten allgemeinen Inhalts.

4. Ergeben sich die Gründe für die Entscheidung aus einem anderen Rechtsakt der Verwaltung, auf den in der Entscheidung selbst Bezug genommen wird, muß zusammen mit der Bekanntgabe dieser Entscheidung auch der zugrundeliegende Rechtsakt angegeben und laut diesem Gesetz zur Verfügung gestellt werden.

5. In jedem dem Betroffenen zugestellten Rechtsakt ist anzugeben, bei welcher Behörde und innerhalb welcher Frist Rechtsmittel eingelegt werden können.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 49. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

All'unanimità l'art. 49 è approvato.

**Art. 50**  
Referendum popolare

1. Gli statuti comunali possono prevedere il ricorso al referendum popolare consultivo.

2. Le modalità del procedimento del referendum, della consultazione e della iniziativa popolare sono stabilite dallo statuto nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale.

**Art. 50**  
Volksbefragung

1. Die Gemeindegatsung kann die Durchführung der Volksbefragung vorsehen.

2. Die Vorschriften für das Verfahren zur Volksbefragung, zur Ausschreibung und zur Bürgerinitiative werden in der Satzung unter Wahrung der im Regionalgesetz bestimmten Grundsätze festgelegt.

**PRESIDENTE:** E' stato presentato un emendamento soppressivo a firma del cons. Benedikter:

"Art. 50 soppresso."

"Art. 50 aufgehoben."

**PRESIDENTE:** A firma del cons. Tribus è stato presentato il seguente emendamento:

"1. Gli statuti prevedono il ricorso al referendum popolare consultivo e propositivo."

"1. Die Gemeindegatsung sieht die Durchführung der Volksbefragung und der Volksbefragung mit beschließendem Charakter vor."

**PRESIDENTE:** C'è un emendamento a firma dell'assessore Romano:

"Al comma 1, dopo la parola "consultivo" è inserita la parola "propositivo"."

"Im Absatz 1 werden nach den Worten "Volksbefragung" die Worte "mit beschließendem Charakter" eingefügt."

**PRESIDENTE:** Sugli emendamenti la Giunta intende intervenire?

La parola all'assessore Romano.

**ROMANO:** Accettiamo la possibilità che il ricorso possa prevedere referendum consultivo e propositivo, però manteniamo la possibilità, nel senso che vogliamo demandare agli statuti questo tipo di possibilità e non essere impositivi come prevede il cons. Tribus, cioè nell'imporre allo statuto, abbiamo sempre lasciato l'autonomia statutaria, per cui riteniamo che le parole "possono prevedere", pur accettando il concetto, mi pare che il senso sia chiaro.

**PRESIDENTE**: La parola alla cons. Klotz.

**KLOTZ**: An diesem Punkt, Herr Assessor, muß man wirklich sagen, daß das eine billige Ausrede ist. Hier die Gemeindeautonomie als Grund anzugeben, scheint mir ein wenig heuchlerisch, Herr Assessor, denn Sie wissen genau, daß die Kann-Bestimmung eben nicht zur Einführung dieser basisdemokratischen Initiativen führen wird. In Südtirol bestimmt nicht, im allergrößten Teil der Gemeinden. Wir sind Realisten, Kollege Kaserer, wir wissen, was der SVP genehm ist, wovon sie sich Nutzen verspricht und wovon nicht und die Vorgänge in der Gemeinde Sankt Martin zeigen, was passieren kann, wenn die Bürger die Möglichkeit haben, wirklich demokratisch tätig zu werden und Eigeninitiativen zu starten. Infolgedessen können wir ein solches Spiel natürlich auf der Grundlage einer solchen billigen Ausrede nicht mitmachen. Wenn die Muß-Bestimmung nicht vorgesehen wird, dann wird sich sehr wenig ändern.

*(In merito a questo punto, signor Assessore, bisogna veramente dire che si tratta di una giustificazione bella e buona. Dire che lo si è fatto per salvaguardare l'autonomia comunale, è una frottola, signor Assessore, perché Lei sa benissimo che la norma facoltativa non porterà all'introduzione di una simile iniziativa di democrazia diretta. Certamente non in Alto Adige, almeno nella stragrande maggioranza dei Comuni. Noi siamo realisti, collega Kaserer, e sappiamo ciò che aggrada alla SVP oppure da che cosa pensa di trarre vantaggio : e gli avvenimenti di S. Martino in Passiria mostrano cosa può succedere quando i cittadini hanno la possibilità di attivarsi direttamente nell'ambito democratico, prendendo da soli le necessarie iniziative. Dopo aver sentito una simile scusa, noi non ce la sentiamo di stare al gioco. Se non viene prevista una norma imperativa, cambierà ben poco. Ne sono sicura.)*

**PRESIDENTE**: Altri intendono intervenire sull'emendamento? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento Tribus. Siamo in votazione, vi prego di fare silenzio.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 13 voti favorevoli, 1 astensione e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Cons. Tribus, non mi ha chiesto la verifica del numero!

Prego i consiglieri di prendere posto. Sto cercando di capire se vi sono i presupposti per continuare i lavori.

Siamo in votazione dell'emendamento della Giunta. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 8 voti contrari, 8 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'art. 50 così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 11 voti contrari, 2 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 50 è approvato.

Colleghi consiglieri, sono le ore 18.11, oggi abbiamo svolto, ritengo, un buon lavoro, fiducioso che domani si completerà il punto all'ordine del giorno, perché è previsto l'esaurimento di questo punto all'ordine del giorno e so di trovare in voi anche una certa comprensione e nessuna contrarietà, è stata una giornata molto impegnata per il Presidente, ritengo opportuno chiudere i lavori alle ore 18.11, augurando a voi tutti buona sera.

La seduta è tolta.

(ore 18.11)